

# L'AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO TRA SEQUESTRO E CONFISCA

Introduzione alla custodia e amministrazione giudiziaria  
di beni e aziende sequestrate e confiscate



a cura di

Leonardo Castoldi

**Pistoia**

Via del Can bianco, n. 13

3 maggio; ore 14-18

10 maggio; ore 14-18

17 maggio; ore 14-18

24 maggio; ore 14-18

**Firenze**

Auditorio del Palazzo di Giustizia

31 maggio; ore 14-18



## Sommario

Premessa.....	7
Origine del fenomeno in Italia .....	9
Camorra .....	9
Struttura .....	11
'Ndrangheta .....	11
Struttura .....	12
Doti (gradi) delle società maggiori .....	13
Attuale operatività.....	15
Mafia.....	16
Struttura .....	18
Note conclusive .....	19
Normativa interna.....	21
D.L. 13 maggio 1991 n. 1521, convertito nella L. 12.7.1992 n. 203. ....	21
Direzione Investigativa Antimafia .....	21
Direzione Nazionale Antimafia.....	21
Procuratore Nazionale Antimafia.....	21
Direzioni Distrettuali Antimafia.....	22
D.L. 8 giugno 1992 n. 306 (convertito nella L. 7 agosto 1992 n. 356) .....	22
D. Lgs 159 del 6 settembre 2011.....	22
D.L. 18 febbraio 2015 n. 7 (convertito nella L. 17 aprile 2015 n. 43) .....	22
L. 17 ottobre 2017 n. 161 (in vigore dal 19.11.2017) .....	22
Introduce il c. 2-sexies, art. 7-bis, R.D. 12/1941 (Ordinamento Giudiziario).....	23
Sostituisce l'art. 20 del Codice Antimafia (Sequestro).....	23
Sostituisce i c. 1 e 2, art. 24, CA (Confisca).....	24
Sostituisce l'art. 25, CA (Sequestro e confisca per equivalente).....	24
Sostituisce l'art. 34, CA (Amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende).....	25
Aggiunge l'art. 34-bis, CA (Controllo giudiziario delle aziende) .....	26
Delega al Governo per la disciplina del regime di incompatibilità relativo agli uffici di amministratore giudiziario e di curatore fallimentare .....	27
D. Lgs. 1° marzo 2018 n. 21 (in vigore dal 6 aprile 2018).....	28
Art. 3-bis c.p. Principio della riserva di codice .....	28
Normativa comunitaria.....	29
Eurojust - Agenzia per la cooperazione giudiziaria penale (2002) .....	29
Schede del Desk italiano di Eurojust .....	30
Direttiva del Parlamento e del Consiglio dell'Unione Europea n. 1371/2017 .....	30
Procura europea (European Public Prosecutor's Office - EPPO)(2017).....	31
Struttura .....	31
Collegio.....	32
Camere permanenti .....	32
Procuratore capo europeo e sostituti.....	32
Procuratori europei .....	32
Procuratore europeo delegato .....	33
Regolamento UE n. 1805/2018 - Riconoscimento reciproco della confisca.....	34
Gestione e destinazione dei beni sottoposti a congelamento e a confisca. ....	34
Accordo di cooperazione tra Procura europea e DNA (2021).....	35
Prossime iniziative UE riguardanti il recupero e la confisca dei beni.....	36

La confisca .....	40
Premessa .....	40
La confisca nel codice penale.....	41
Art. 240 <i>Confisca</i> (in vigore fino dal 1931 al 8.3.2012) .....	42
Art. 240 <i>Confisca</i> (in vigore dal 9.3.2012 al 23.11.2016).....	42
Art. 240 <i>Confisca</i> (in vigore dal 24.11.2016).....	42
Art. 240-bis <i>Confisca in casi particolari</i> (in vigore dal 16.4.2018 al 28.3.2022).....	43
Art. 240-bis <i>Confisca in casi particolari</i> (in vigore dal 29.3.2022).....	44
Art. 270-bis <i>Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di</i> <i>eversione dell'ordine democratico</i> (in vigore dal 19.12.2001) .....	44
Art. 322-ter <i>Confisca</i> (in vigore dal 28 novembre 2012) .....	45
Art. 416-bis <i>Associazioni di tipo mafioso anche straniere</i> (in vigore dal 14 giugno 2015).....	46
Art. 446 <i>Confisca obbligatoria</i> (in vigore dal 21 giugno 1986).....	46
Art. 474-bis <i>Confisca</i> (in vigore dal 15 agosto 2009) .....	47
Art. 493-ter <i>Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai</i> <i>contanti</i> (in vigore dal 6 aprile 2018) .....	47
Art. 544-sexies <i>Confisca e pene accessorie</i> (in vigore dal 1° agosto 2004) .....	48
Art. 600-septies <i>Confisca</i> (in vigore dal 23 ottobre 2012) .....	48
Art. 644, c. 6 <i>Usura</i> (in vigore dal 8 dicembre 2005) .....	48
Art. 648-quater <i>Confisca</i> (in vigore dal 1° gennaio 2015) .....	49
Art. 722 <i>Pena accessoria e misura di sicurezza</i> (in vigore dal 1° luglio 1931).....	49
Art. 733 <i>Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale</i> (in vigore dal 1° luglio 1931) .....	49
La confisca nel codice civile .....	50
Art. 2641 <i>Confisca</i> (in vigore dal 16 aprile 2002).....	50
La confisca nei confronti di Enti (D. Lgs 231/2001) .....	51
Art. 19 <i>Confisca</i> (in vigore dal 11 agosto 2023) .....	51
Il sequestro nel codice di procedura penale .....	52
Sequestro probatorio.....	52
Art. 253 Oggetto e formalità del sequestro .....	52
Sequestro conservativo .....	52
Art. 316 Presupposti ed effetti del provvedimento .....	52
Sequestro preventivo .....	53
Art. 321 Oggetto del sequestro preventivo (in vigore dal 6 aprile 2001) .....	53
Cause di non punibilità e perdita di efficacia del sequestro preventivo .....	54
Art. 129 Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità (in vigore dal 24 ottobre 1989).....	54
Art. 531 Dichiarazione di estinzione del reato (in vigore dal 24 ottobre 1989) .....	54
Art. 323 Perdita di efficacia del sequestro preventivo (in vigore dal 24.10.1989).....	54
Restituzione dei beni in sequestro .....	55
Art. 262 Durata del sequestro e restituzione delle cose sequestrate (in vigore dal 1° gennaio 2008) .....	55
Procedimento per la restituzione dei beni .....	55
Art. 263 Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate (in vigore dal 15 febbraio 1991).....	56
Art. 665 Giudice competente (in vigore dal 21 marzo 1998) .....	56
Spese relative al sequestro penale .....	56

Ipotesi particolari di confisca (art. 12-sexies D.L. 306/1992).....	58
Premessa.....	58
Art. 104 disp. att. c.p.p. <i>Norme applicabili al sequestro preventivo</i> .....	58
Art. 104 disp. att. c.p.p. <i>Esecuzione del sequestro preventivo</i> .....	58
Art. 104-bis disp. att. c.p.p. <i>Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e confisca. Tutela dei terzi nel giudizio</i> (in vigore fino al 18.11.2017).....	59
Art. 104-bis disp. att. c.p.p. <i>Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e confisca. Tutela dei terzi nel giudizio</i> (in vigore dal 19.11.2017 al 5.4.2018) .....	59
Art. 104-bis disp. att. c.p.p. <i>Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e confisca. Tutela dei terzi nel giudizio</i> (in vigore dall'11 agosto 2023) .....	60
Conclusioni sull'amministrazione dei beni confiscati e sequestrati .....	64
Reati presupposto delle ipotesi particolari di confisca .....	65
Introduzione della confisca obbligatoria per sproporzione .....	68
Introduzione della confisca per equivalente .....	68
Rinvio alle norme antimafia per la gestione e destinazione dei beni confiscati.....	68
Facoltà di disporre il sequestro ordinario e nomina del custode .....	71
Confisca per frode fiscale.....	72
Art. 12-bis <i>Confisca</i> (in vigore dal 22 ottobre 2015) .....	72
Art. 12-ter <i>Casi particolari di confisca</i> (in vigore dal 25 dicembre 2019) .....	72
Custodia dei beni in sequestro.....	74
Premessa.....	74
Affluenza diretta al Fondo Unico Giustizia.....	74
Denaro contante, gioielli, beni non fungibili, iscritti in pubblici registri, altro.....	75
Quote di capitale e beni costituiti in azienda.....	75
Questioni frequenti .....	76
Terzo estraneo.....	76
Diritti del creditore ipotecario.....	76
Terzo condebitore dell'imputato.....	76
Oneri di manutenzione e conservazione dei beni sequestrati .....	76
Titoli costituiti in pegno regolare.....	77
Morte dell'imputato .....	77
Adempimenti tributari .....	77
Le misure di prevenzione .....	79
Premessa .....	79
Sequestro preventivo antimafia L. 575/1965.....	80
Ambito di applicazione (art. 1) .....	80
Sequestro anticipato (art. 2-bis, c. 4) .....	81
Sequestro in caso di morte del proposto (art. 2-bis, c. 6-bis) .....	81
Sequestro di beni per sproporzione col reddito o l'attività svolta dall'indagato, ovvero per la presenza di indizi che i beni siano frutto di attività illecite o loro reimpiego, o per prevenire il pericolo di dispersione, anche di beni di valore equivalente, o per evitare il rientro nella disponibilità del proposto (art. 2-ter) .....	81
Modalità di esecuzione del sequestro (art. 2-quater) .....	83
Tribunale delle misure di prevenzione (art. 2-sexies).....	83
Amministratore giudiziario di beni e aziende (art. 2-septies).....	84
Spese di procedura e compenso dell'amministratore (art. 2-octies) .....	85
Attività dell'amministratore successiva alla confisca definitiva (art. 2-nonies).....	85
Delibera di destinazione degli immobili e aziende confiscati (art. 2-decies) .....	86

Destinazione dei beni confiscati (art. 2-undecies) .....	86
Il nuovo codice antimafia D. Lgs 6 settembre 2011 n. 195 .....	87
Regime fiscale .....	87
Immobili estranei al reddito d'impresa .....	88
Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati .....	88
Competenza ANBSC sulle ipotesi particolari di confisca .....	89
Procedimenti pendenti al 1° gennaio 2013 .....	89
Procedimenti aperti a partire dal 1° gennaio 2013 .....	90
Operatività dell'Agenzia nelle fasi di sequestro e confisca .....	90
Relazione ANBSC sull'attività svolta nel 2022 .....	90
Calcolo del compenso al coadiutore nominato dall'ANBSC .....	92
Calcolo del compenso all'amministratore giudiziario iscritto nell'Albo .....	94
D. Lgs 4 febbraio 2010 n. 14 .....	94
D.p.R. 7 ottobre 2015 n. 177 .....	94
Trattamento delle spese, rimborsi e compensi .....	98
Acconti sul compenso .....	99
Rapporto tra sequestro penale e procedure concorsuali .....	100
Premessa .....	100
Rapporti con la precedente Legge Fallimentare .....	100
Sequestro impeditivo (art. 321, c. 1, c.p.p.) .....	100
Sequestro preventivo finalizzato alla confisca facoltativa (art. 321, c. 2, c.p.p.) ..	100
Confisca obbligatoria (art. 240, c. 2, c.p.) .....	101
Sequestro probatorio (art. 253 e segg. c.p.p.) .....	101
Sequestro conservativo (art. 316 e segg. c.p.p.) .....	101
Frode fiscale .....	102
Fallimento di società .....	102
Concordato preventivo .....	102
Rapporti tra CA e nuovo CCII .....	103
SSUU Pen. n. 40797/2023 .....	103
Disciplina vigente dal 15 luglio 2022 .....	103
Unico limite alla confiscabilità .....	104
Osservazioni conclusive sui proventi derivanti da attività illecite .....	105

\*\*\*

## Premessa

L'attività di contrasto al fenomeno mafioso intende prevenire la commissione dei reati previsti dal codice penale (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398, in vigore dal 1° luglio 1931).

Fino ai primi anni '90 la materia è regolata dalla L. 575/1965 *Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere*, e le misure di prevenzione dalla L. 27/12/1956 n. 1423 *Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità*.

Per superare le difficoltà applicative nel tentativo di ricomprendere il fenomeno all'interno dell'associazione a delinquere di cui all'art. 416 c.p., nel 1982 (art. 1 L. 13.9.1982 n. 646) è stato introdotto l'art. 416-bis, connotato dall'avvalersi gli associati della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva.<sup>1</sup>

La giurisprudenza ha progressivamente circoscritto il perimetro del concorso esterno nel reato associativo (art. 110 c.p.).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Art. 416-bis c.p. Associazione di tipo mafioso (versione originale)

*Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni.*

*Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.*

*L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.*

*Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.*

*L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

*Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.*

*Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati anonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere e di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare.*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.*

<sup>2</sup> Per Cass. Sez. U. n. 16/1994 e n. 22327/2002, assume la qualità di concorrente esterno nel reato di associazione di stampo mafioso la persona che, priva dell'*affectio societatis* e non essendo inserita nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, purché questo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima.

Con l'approvazione del Codice antimafia (D. Lgs 159/2011) la materia ha ricevuto un ordine sistematico in materia di amministrazione giudiziaria dei beni e aziende colpite da misure di prevenzione.

Avendo natura preventiva, le misure adottate nei confronti di soggetti dediti a delinquere vengono applicate indipendentemente dalla commissione di un precedente reato. Le misure sono proposte al Tribunale dal Questore, dal Procuratore nazionale antimafia, dai Procuratori distrettuali ove dimora la persona, e dal Direttore della DIA. I soggetti destinatari sono delinquenti abituali indiziati di reati con finalità di terrorismo, sovversione dell'ordine dello Stato o a sostegno di organizzazioni mafiose o terroristiche. Si suddividono in misure di prevenzione personali (sorveglianza speciale, obbligo o divieto di residenza/dimora) e patrimoniali (sequestro e confisca di beni ritenuti frutto di attività illecite, controllo giudiziario di aziende).

Quando vengono adottate misure di prevenzione patrimoniali, il Tribunale nomina un esperto a cui affida la gestione dei beni e aziende, scegliendolo tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari.

Da poco, le disposizioni del CA in materia di amministrazione giudiziaria dei beni e aziende si applicano anche ai beni e aziende colpite da sequestro e confisca ordinaria.

\*\*\*

Col presente lavoro s'intende offrire una lettura dell'argomento, preceduta da poche notizie di dominio pubblico, che ponga in relazione all'evoluzione normativa (interna e comunitaria) quei fatti storici che paiono averla determinata.

L'ordine espositivo privilegia quello sistematico della confisca, sequestro, custodia e amministrazione dei beni, rispetto a quello esecutivo che vede prima il sequestro, poi la custodia e amministrazione dei beni e, infine, la confisca.

\*\*\*

## Origine del fenomeno in Italia

### Camorra

Per alcuni storici l'origine risale al XVII secolo quando, organizzata per quartieri in gruppi di quattro uomini che vivevano alle spalle di prostitute, controllava il gioco d'azzardo e faceva rapine. I *compagnoni* si facevano pagare per dare protezione.<sup>3</sup>

Senza successo il tentativo dei Viceré spagnoli di eliminarli (a fine '600 a Napoli ci sono 1338 impiccati, 17 capi giustiziati, 57 decapitati, 913 condannati alla galera). Lo storico Salvatore De Renzi (1800-1872) scrive, in relazione alla carestia del 1764: *nel seno stesso delle amministrazioni si costituivano numerose consorterie di camorristi, i quali cercavano di profittare dei pubblici bisogni e le carestie avvenivano allora come effetto di deplorabili sistemi annonari e quale conseguenza della immoralità degli uomini ed erano meno scusabili della stessa peste.*

Nel 1820 nasce la *Bella Società Riformata* o anche *Società della Umirtà* (omertà) o *Annurata Suggità* (Onorata Società), in cui l'onore s'identifica con l'omertà, ovvero l'obbligo di non parlare degli affari interni con la polizia. Il rito d'iniziazione consiste in un duello col coltello, la spada o la pistola, per dimostrare *valore*. Attiva principalmente nella riscossione del pizzo dai biscazzieri dei quartieri popolari.

Dal 1825 al 1860 (Re borbonici) gode del favore della casa reale. Il camorrista Michele Aitollo (detto *Michele 'a Nubiltà*) presiede una *corte di giustizia* per dirimere litigi fra persone del popolo minuto, alcune inviategli da commissari e prefetti di polizia. Lo storico Marc Monnier scrive: *la camorra fu rispettata, usata spesso sotto i Borbone fino al 1848. Essa formava una specie di polizia scismatica, meglio istruita sui delitti comuni della polizia ortodossa, che occupavasi soltanto dei delitti politici. [...] Inoltre la camorra [...] era incaricata della polizia delle prigioni, dei mercati, delle bische, dei lupanari e di tutti i luoghi malfamati della città.*

Nel 1848 scoppiano i movimenti rivoluzionari contro i regimi (anche borbonici) e importanti camorristi passano dalla parte dei liberali, scatenando una repressione a cui loro reagiscono uccidendo un funzionario dello Stato (fatto senza precedenti).

Nella transizione dai Borboni alla dittatura di Garibaldi, i primi tornano a servirsi dei camorristi per mantenere l'ordine ed evitare saccheggi dopo la fuga dei gendarmi (errore ripetuto da Parlamento siciliano quando assolda i mafiosi come forza d'ordine dopo i moti rivoluzionari del 1848).

A seguito dell'Unità (1860), in una situazione di totale disinteresse delle istituzioni per i problemi sociali, la camorra dilaga a danno della quasi totalità dei commercianti, godendo della benevolenza del popolo, a cui garantisce una forma di *giustizia*.

Poco tempo dopo, il ministro italiano Silvio Spaventa arresta i capi di camorra più noti, deportandoli sull'isola di Ponza, senza privilegi a causa dei reiterati atti delinquenti.

---

<sup>3</sup> Distinti dai *cappiatori*, ladri di strada, e dai *campeatori*, rapinatori con coltello.

Ai primi del secolo (1911) il fenomeno camorristico viene contrastato mandando a processo a Viterbo, in cui testimoniano dei pentiti, i maggiori esponenti dell'organizzazione. A seguito della condanna di questi ultimi, la sera del 25 maggio 1915 i camorristi in libertà decretano lo scioglimento della *Bella Società Riformata*.

Con l'avvento del fascismo Mussolini concede la grazia a molti camorristi condannati a Viterbo e li usa per reprimere la delinquenza in cambio del perdono dei reati (la *strategia del perdono* era già stata usata dai Borboni durante il Regno di Napoli negli anni 1860-1866), oltre che a Bagnoli in chiave antisindacale contro gli operai dell'Ilva.

Nel 1935 il regime confina i camorristi restii a patti con la polizia.

Dopo la fine della guerra gli USA mandano in soggiorno obbligato a Napoli Lucky Luciano, che non tarda a introdurre i camorristi, con compiti di semplice vettore, al contrabbando di sigarette gestito dal clan dei marsigliesi.

Negli anni 1973-1974 Napoli, divenuta nel frattempo il centro di smistamento delle sigarette di contrabbando, riceve in soggiorno obbligato alcuni mafiosi palermitani, i quali affiliavano i camorristi a Cosa Nostra allo scopo di controllarne l'attività.

La lotta dello Stato al contrabbando spinge le organizzazioni criminali verso la droga.

Nel 1975 Raffaele Cutolo, durante la prigionia a Poggioreale (dove si trova rinchiuso per omicidio), dà vita alla Nuova Camorra Organizzata (NCO) dedita al traffico di droga, a cui conferisce una organizzazione gerarchica. Le concorrenti organizzazioni napoletane e siciliane formano la Nuova Famiglia (NF) con cui sconfiggono la NCO che finisce a processo nei primi anni '80 grazie a dissociati e pentiti.

Nel 1992 il boss siciliano Carmine Alfieri tenta senza successo di ridare alla camorra una struttura verticistica di tipo mafioso (Nuova Mafia Campana).

Nel frattempo il fenomeno camorristico torna a rafforzarsi in tanti piccoli clan locali. Fanno eccezione i Casalesi, dove circa 12 clan si accorpano dandosi una cassa comune.

Ai primi del 2000 i clan controllano le più rilevanti attività economiche del napoletano e casertano, con affiliati negli appalti pubblici, trasporto rifiuti, edilizia, oltre che in attività illecite (immigrazione clandestina, prostituzione, riciclaggio, usura, droga).

L'aumento del giro d'affari e il contrasto al riciclaggio elevano progressivamente lo standard di professionalità dell'organizzazione e di conseguente pericolosità sociale.

Dell'internazionalizzazione dell'attività si ha riscontro quando (25 luglio 2011) gli USA varano la *Strategy to combat transnational organized crime* collocando la camorra al secondo posto tra le organizzazioni transnazionali più pericolose per l'economia americana (dopo i Brother Circle russi e prima della Yakuza giapponese e di Los Zetas messicani), con un giro d'affari stimato in 45 miliardi di dollari (Cosa Nostra e 'ndrangheta non vengono nemmeno menzionate).

## Struttura

Storicamente caratterizza da un elevato numero di clan medio-piccoli che controllano ciascuno un territorio altrettanto ristretto, con frequenti conflitti d'interesse, guerre, alleanze e divisioni (alcuni studiosi attribuiscono questo fatto a un limite caratteriale, riconducibile all'insofferenza dei camorristi a ricevere ordini).

Il radicamento sul territorio agevola le infiltrazioni nelle amministrazioni pubbliche e il mercato di voti (decine i comuni vengono sciolti per questo).

Attualmente prevalgono le attività di traffico di droga, racket, contraffazione, smaltimento illegale di rifiuti e riciclaggio. Quest'ultimo avviene di norma attraverso l'avvio di nuove attività lecite o l'acquisto di beni nelle zone più industrializzate d'Italia e all'estero.

La capacità aggregativa dei clan tende ad aumentare (a questa conclusione portano le indagini rese note nel 2021 sul clan Mazzeola e l'Alleanza di Secondigliano tra i clan Licciardi, Contini e Mallardo).

## ‘Ndrangheta

Nel 1799 nasce l'*Esercito della Santa Fede* per contrastare l'avanzata di quello francese in Italia. Guidato dal Cardinale Fabrizio Ruffo di Calabria, questo esercito di calabresi rende manifesta la condizione di arretratezza ed efferatezza della Calabria.<sup>4</sup>

Ai primi del secolo XIX si segnala in Calabria un uso diffuso di armi e violenza. Scrive l'ufficiale francese Duret de Tavel: *di quattordici famiglie ricche e civili, appena quattro erano esenti da rubriche di omicidi ed altri eccessi.*

Il brigantaggio a servizio delle ingiustizie e dell'avidità dei ricchi, assai diffuso durante il periodo napoleonico (1806-1815) e spesso di matrice filoborbonica, viene aspramente represso dal generale Giuseppe Iannelli del Regno di Napoli. I *briganti* creano delle *reti* di mutuo soccorso che puniscono atrocemente chiunque osi rivelare ai francesi il nascondiglio. A questa situazione di estrema fragilità risalirebbe il supporto di cui la 'ndrangheta gode da parte di ampie fasce della popolazione locale.

---

<sup>4</sup> Dalle memorie del sanfedista Domenico Sacchinelli:

*Dovendosi lasciare le Calabrie e passare oltre, non sarà inutile dire qualcosa sul carattere de' Calabresi. Generalmente parlando, son essi di un carattere deciso e risentito e pieni di gelosia per le loro donne, e sogliono portare all'estremo l'amicizia. L'amico è capace d'ogni sacrificio pel suo amico, ed il nemico si abbandona ad ogni eccesso contra del suo inimico. Non vi sono mezze misure; alle azioni di amicizia si corrisponde con gratitudine; e con vendette senza limite si puniscono le offese; queste, per una prava e condannevole inclinazione, non si perdonano mai; e muoiono impenitenti e disperati coloro, che non giungono a vendicarsi. Parlo sempre della generalità, poichè in particolare vi son delle persone piene di Religione e capaci di perdonare ogni offesa. Questo carattere di essere decisamente amici, o nemici, e di vendicar le ingiurie senza remissione, fa nascere nei Calabresi quello smoderato trasporto alle armi, specialmente da fuoco, e quello spirito di risentimento e di ardire. All'epoca del 1799 non era nella Calabria miserabile campagnuolo, che nella sua capanna non tenesse vicino al suo letto, da una parte il Crocifisso, e dall'altra lo schioppo e la cartocciera.*

La fine del XIX secolo vede il fenomeno rafforzato a causa di alcune *cellule degenerate del brigantaggio aspromontano* nate in paesi della provincia di Reggio.

Nei primi anni del XX° secolo il fenomeno, dall'essere una organizzazione rurale di piccole cosche ancorché con propri riti e regole, si evolve assumendo in alcuni casi una dimensione transnazionale (il 9 novembre 1929 il Tribunale di Palmi condanna per associazione a delinquere Santo Corio assieme ad altri 150 affiliati, dimostrando l'esistenza di proiezioni della cosca Corio a New York e Sydney, oltre a dare conto per la prima volta del ruolo attivo di donne all'interno dell'organizzazione).

Negli anni cinquanta a seguito dell'emigrazione meridionale, inizia a operare nel nord come Anonima Sequestri (analogo all'omonima sarda), ricavando liquidità che reinveste nel narcotraffico e affermandosi in tutta la Calabria.

Le cosche si fondano su legami di sangue e portano il nome delle famiglie che le hanno originate. Emergono tre 'ndrine (o famiglie): i Piromalli nella piana di Gioia Tauro, i Tripodo a Reggio e i Macrì nella Locride.

Tra gli anni '70 e '80 si verificano due conflitti tra cosche: il primo causato dal desiderio delle nuove generazioni di entrare nel traffico di droga; il secondo (1985 - 1991) dalla volontà d'indipendenza delle 'ndrine fra loro su come gestire i capitali accumulati. Quest'ultimo, dopo circa 1000 morti, ridefinisce la struttura dell'organizzazione in senso verticistico.

Nel 1994 la procura di Reggio scopre le relazioni dell'organizzazione con Valerio Borghese, Stefano Delle Chiaie, i servizi segreti, le logge massoniche e Cosa nostra, da cui emerge un ruolo di secondo piano della prima nel rapporto con i politici.

A questo limite l'organizzazione ha posto progressivamente rimedio.

## **Struttura**

### Ndrina (cosca o società minore)

Gestita in prevalenza da una famiglia di consanguinei (e anche da altri soggetti affiliati) che controlla un paese o un quartiere di una città. Il nome della 'ndrina corrisponde al cognome della famiglia (o di più famiglie che nel tempo hanno stretto legami matrimoniali anche spinte da motivi economici). Più 'drine di un paese formano la locale (in Calabria vi sono almeno 150 'ndrine). Nel mondo (stima 2013) le 'drine sono 400 con 60 000 affiliati (40 000 in Calabria).

Comandata da un Capobastone (Capo della 'ndrina). Ne fanno parte i Picciotti d'onore (soldato), Camorrista (più anziano dei Picciotti d'onore che assegna gli incarichi), Sgarrista (riscuote tangenti, si occupa della contabilità), Sorella d'omertà (assiste i latitanti, porta gli ordini dei capi in carcere, riscuote tangenti, s'intesta beni, può essere chiamata a sostituire il Capo).

Picciotto, Camorra e Sgarro sono dette anche le *doti* (gradi) della società minore.

### Locale

Locale è una struttura di coordinamento delle 'ndrine. Necessita di almeno 49 affiliati per essere costituita. L'apertura, la chiusura e la sospensione viene decisa dalla Locale di San Luca, detta per questo "Mamma". Si stimano un migliaio di locali nel mondo.

Governata da un triumvirato: Capobastone (Capo Locale, dirige le attività criminali sul proprio territorio, decide su affiliazioni, promozioni, contrasti tra affiliati), Contabile (gestisce i proventi illeciti, provvede al sostegno delle famiglie degli affiliati in carcere dalla cassa comune) e Crimine (responsabile della pianificazione e dell'esecuzione delle attività criminali).

### Mandamento

Sovrastruttura territoriale di raccordo tra il (sovrastante) Crimine e le (sottostanti) Locali. Noti il Mandamento Jonico, il Mandamento Tirrenico e il Mandamento Centro.

La Ndrangheta, suddivisa per Province, in quella di Reggio Calabria è ulteriormente suddivisa in tre macro zone: Piana di Gioia Tauro, Montagna della Locride, Città di Reggio Calabria. I membri di un Mandamento si riuniscono nella Provincia (infra).

### Camera di controllo

Le Camera di controllo (o compensazione) sono organismi di gestione e controllo dell'organizzazione fuori dalla Calabria. Si conoscono quella di gestione della Liguria (2010), Lombardia (2010), Canada (1962), Australia (1980), Germania (2007).

### Crimine

Crimine di Polsi (anche Crimine o Provincia o Commissione provinciale) è la struttura di governo e decisionale al di sopra dei mandamenti in cui è suddivisa la Calabria (Jonico, Tirrenico e Città) e di tutti i Locali presenti nel resto d'Italia e del mondo. Nata dopo la fine della seconda guerra di Ndrangheta per appianare e sedare futuri conflitti fra cosche, e per coordinare e gestire meglio l'organizzazione per gli aspetti di grande rilevanza. Con questa sovrastruttura la Ndrangheta assume per la prima volta una struttura più verticistica. Ogni Locale in tutto il mondo deve essere riconosciuto dal Crimine di Polsi, dipende da esso ma è autonomo sul proprio territorio. In cambio del riconoscimento deve essere riconosciuta una percentuale sui guadagni criminali.

Al vertice si trova un Capo-Crimine (carica temporanea decisa collegialmente dai membri della Provincia), poi un Capo-Società, un Mastro generale, un Contabile e un Mastro di Giornata.

### **Doti (gradi) delle società maggiori**

Negli anni settanta la Ndrangheta istituisce due Società: Santa e Vangelo.

**Santa** nasce per esigenze di rappresentanza dei comuni interessi delle cosche avanti a soggetti esterni, per meglio gestire gli affari e accedere al potere (fino ad allora l'intermediazione avveniva tramite la massoneria, ritenuta non affidabile). I santisti sono autorizzati a relazionarsi con soggetti esterni per conto della cosca.

Rito:

*Buon vespero e santa sera ai santisti ... Giuro di rinnegare tutto fino alla settima generazione da me fino ad oggi riconosciuta per salvaguardare l'onore dei miei saggi fratelli.*

*In nome di Garibaldi, Mazzini e Lamarmora passo la mia prima, seconda e terza votazione sul conto di ...*

*Se prima lo conoscevo come un saggio fratello fatto e non fidelizzato; da questo momento lo conosco come un mio saggio fratello.*

*Sotto la luce delle stelle e lo splendore della luna, sfarmo la santa catena. Nel Nome di Garibaldi, Mazzini e Lamarmora, con parole d'umiltà è sformata la santa società.*

Si ritiene che i Santisti delle varie cosche locali si riuniscano annualmente ad Africo

Composta inizialmente da 33 persone, per le richieste di molti il numero cresce troppo e, per questo, viene istituita una Società di grado superiore.

**Vangelo.** I Vangelisti sono un grado superiore ai Santisti e inferiore ai Quartini. Il Vangelista ha il compito di custodire le regole della Ndrangheta (Vangelo) da utilizzare nei riti di affiliazione e promozione. Si accede per meriti criminali. Il nome Vangelo deriva dal fatto che l'affiliato giura con la mano sul Vangelo. I protettori del Vangelo sono i cavalieri d'onore Gaspare, Melchiorre e Baldassarre. Chi è Vangelista può far parte del Crimine.

Rito:

*In nome di Gaspare, Melchiorre e Baldassarre con una bassata di sole e un'alzata di Luna è formata la Santa catena. Sotto il nome di Gaspare, Melchiorre e Baldassarre e di Nostro Signore Gesù Cristo che dalla terra è morto, risuscitò in cielo, noi saggi fratelli formiamo questo sacro Vangelo.*

Il grado (detta *dote* o *fiore* per distinguerlo da quelli delle forze dell'ordine) di Vangelista non basta. Nascono di superiori, possibili solo a chi appartiene a una Santa:

- Santa
- Vangelo
- Quartino e trequartino
- Padrino o Quintino
- Crociata (scoperta nel 2010)
- Stella (scoperta nel 2010)

- Bartolo (scoperta nel 2010)
- Mammasantissima o Mamma (scoperta nel 2010)
- Infinito (scoperta nel 2010)
- Conte Ugolino (scoperta nel 2010)

### **Attuale operatività**

Rigidi riti di affiliazione, dote, codici comportamentali tra affiliati e durante le riunioni che tutti sono tenuti a rispettare.

Negli anni ottanta mettono in piedi un traffico di droga in tre continenti (Siderno Group), dal Canada all'Australia, dal Sud America all'Italia.

Negli anni novanta nascono le strutture per dirimere questioni, evitare le faide e dare cariche di alto livello. Nel 1991 terminano la faida di Taurianova e Cittanova, e comincia quella di San Luca. Lo stesso anno viene assassinato il magistrato Antonino Scopelliti che stava lavorando al maxiprocesso di Palermo. Nonostante ciò è proprio in questo periodo che stringe sempre in modo più stretto i contatti con i cartelli colombiani e le organizzazioni paramilitari sudamericane per un "controllo" del traffico di cocaina tra il Sud America e l'Italia, essendo favorita in ciò dal parallelo ridimensionamento di Cosa Nostra, fino a quel momento padrona indiscussa del traffico mondiale della droga ecc.

Inserita esplicitamente dal 30 marzo 2010 nell'articolo 416-bis del codice penale e riconosciuta come organizzazione criminale unitaria e con un vertice collegiale nel processo Crimine dalla Corte di cassazione il 18 giugno 2016.

Unica mafia presente in tutti i cinque continenti.

Nel 2013 (indagine Demoskopika) aveva un giro d'affari di 53 miliardi di euro. Secondo le indagini DIA del 2022, vanta un esercito di 250 000 affiliati sparsi nel mondo e più di 400 000 favoreggiatori tra affiliati e non solo in Calabria. Fattura circa 150 miliardi di euro l'anno.

Si è sviluppata a partire da organizzazioni criminali operanti nella provincia di Reggio Calabria, dove è fortemente radicata, anche se il potere mafioso è dominante anche nelle province di Crotone, Catanzaro, Vibo Valentia e Cosenza. La sua attività principale è il narcotraffico, seguita dalla partecipazione in appalti, condizionamento del voto elettorale, estorsione, usura, traffico di armi, gioco d'azzardo, e smaltimento di rifiuti tossici e radioattivi.

In Calabria svolge un profondo condizionamento sociale fondato sia sulla forza delle armi che sul ruolo economico raggiunto attraverso il riciclaggio del denaro, quest'attività permette di controllare ampi settori dell'economia dall'impresa al commercio e all'agricoltura, spesso con la connivenza di aree della pubblica amministrazione a livello locale e regionale di tutti gli schieramenti politici. La relazione della Commissione parlamentare antimafia del 20 febbraio 2008 afferma che la 'ndrangheta «ha una struttura tentacolare priva di direzione strategica ma caratterizzata da una sorta di intelligenza organica», e la paragona alla struttura del movimento terroristico islamico al-Qaida.

Secondo l'ultima relazione semestrale DIA del 2023, "si conferma oggi l'assoluta dominatrice della scena criminale anche al di fuori dei tradizionali territori d'influenza con mire che interessano quasi tutte le regioni (Lazio, Piemonte e Valle D'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo e Sardegna). Sempre nella stessa relazione si parla di 46 'locali' censiti al Nord. Inoltre le proiezioni della Ndrangheta si spingerebbero anche oltre confine e coinvolgerebbero molti Paesi europei (Spagna, Francia, Regno Unito, Belgio, Paesi Bassi, Germania, Austria, Repubblica Slovacca, Romania, Bulgaria e Malta), il continente australiano e quello americano (Canada, Usa, Colombia, Perù e Argentina). Inoltre i clan calabresi continuerebbero a rappresentare gli interlocutori privilegiati per i cartelli sudamericani. Negli ultimi anni, anche l'Africa occidentale, in particolare la Costa d'Avorio, la Guinea-Bissau e il Ghana, è diventata per le cosche di 'ndrangheta uno snodo logistico sempre più importante per i traffici internazionali di droga. Centrali, in questa attività, i porti di Gioia Tauro (per la Calabria) e quelli di Genova, La Spezia, Vado Ligure e Livorno per l'alto Tirreno.

## **Mafia**

All'inizio degli anni ottanta in Sicilia imperversa la seconda guerra di mafia. La fazione dei Corleonesi (Salvatore Riina e Bernardo Provenzano) e quella palermitana (Stefano Bontate, Salvatore Inzerillo e Gaetano Badalamenti, di cui faceva parte Tommaso Buscetta, scappato in Brasile) si contendono il dominio sul territorio. Tra il 1981 e il 1984 vengono commessi circa 600 omicidi. Vincono i corleonesi.

Numerosi uomini delle istituzioni, che tentano di combattere la mafia con nuove leggi, indagini e azioni di Polizia, vengono uccisi, tra cui, il prefetto di Palermo Carlo Alberto Dalla Chiesa, il commissario di Polizia Boris Giuliano, il candidato a giudice istruttore di Palermo Cesare Terranova, il presidente della Regione Siciliana Piersanti Mattarella, il procuratore Gaetano Costa, il capitano dei Carabinieri Emanuele Basile, il segretario regionale siciliano del PCI Pio La Torre.

Nel luglio 1982 le indagini del commissario Ninni Cassarà e dei capitani dei carabinieri Tito Baldo Honorati e Angiolo Pellegrini portano al cosiddetto "Rapporto dei 162" (Greco Michele + 161), prima grossa inchiesta sui perdenti e vincenti della guerra di mafia in corso.

Il rapporto venne trasmesso al procuratore capo Vincenzo Pajno e all'Ufficio istruzione, dove Chinnici lo affida al giudice Giovanni Falcone, che nel giro di qualche mese inizia a lavorare fianco a fianco con i colleghi della Procura Agata Consoli, Domenico Signorino e Giuseppe Ayala, titolari dell'inchiesta sull'omicidio Dalla Chiesa e altri, che si intersecano con quella sui 162 quando una perizia balistica dimostra che per tutti questi delitti è stato usato lo stesso mitragliatore kalashnikov.

Poco dopo queste indagini toccano quella condotta dal giudice istruttore dello stesso Ufficio, Paolo Borsellino, sull'omicidio del capitano Basile, ucciso nel 1980 mentre indagava sui corleonesi.

Nel 1983 Cosa nostra uccide Chinnici, a cui subentra Antonino Caponnetto che amplia l'organizzazione dell'ufficio prendendo come esempio quanto fatto dalla Procura di Torino durante gli anni del terrorismo, e istituisce il pool antimafia, ovvero quattro giudici istruttori addetti solo a reati di mafia, col fine di comprendere il fenomeno nel palermitano e combatterlo efficacemente: Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Leonardo Guarnotta e Giuseppe Di Lello. Questi svolgono le principali indagini su Cosa nostra e scrivono l'ordinanza di rinvio a giudizio, firmata l'8 novembre 1985 dal giudice Caponnetto (ordinanza-sentenza denominata Abbate Giovanni + 706, lunga 8.608 pagine, con la valutazione di 707 indagati, di cui 476 rinviati a giudizio e 231 prosciolti). A difendere l'accusa sono chiamati i sostituti procuratori Giuseppe Ayala e Domenico Signorino.

L'11 novembre 1987, dopo 349 udienze, 1314 interrogatori e 635 arringhe difensive, gli otto membri della Corte d'assise si ritirano in camera di consiglio (due togati Alfonso Giordano e Pietro Grasso, e dai sei giudici popolari Francesca Agnello, Maria Nunzia Catanese, Luigi Mancuso, Lidia Mangione, Renato Mazzeo e Francesca Vitale).

Il 16 dicembre 1987, dopo la più lunga camera di consiglio della storia, 35 giorni durante i quali la Corte visse isolata dal mondo, il presidente Giordano legge il dispositivo di primo grado: 346 condannati e 114 assolti; 19 ergastoli e pene detentive per un totale di 2665 anni di reclusione.

I condannati ricorrono in appello e la Corte deve formare il Collegio. A presiederla viene chiamato Antonino Saetta. Il 25 settembre 1988 Cosa nostra uccide il giudice Saetta. L'incarico viene assunto dal giudice Vincenzo Palmegiano.

Il processo d'appello si apre il 22 febbraio 1989. L'accusa si avvale anche della testimonianza di nuovi collaboratori. La Corte si reca, tra l'altro, negli Stati Uniti per ascoltare Gaetano Badalamenti (detenuto per traffico di stupefacenti) e Tommaso Buscetta (che si rifiuta di rispondere).

Il 12 novembre 1990 la Corte d'assise d'appello si ritira in camera di consiglio e il 10 dicembre 1990 viene letta la sentenza che riduce gli ergastoli, gli anni di carcere e assolve 86 imputati.

L'11 febbraio 1991 quaranta già condannati in primo e secondo grado (tra cui Michele Greco) vengono scarcerati per scadenza dei termini di custodia cautelare a seguito di ricorso accolto dalla prima sezione penale della Cassazione (presieduta da Corrado Carnevale).

Il 28 febbraio 1991 il Governo (Andreotti VI, a firma del Ministro dell'Interno Vincenzo Scotti e della Giustizia Claudio Martelli) emana il decreto-legge n° 60/1991 che modifica i termini di custodia e riporta in prigione gli scarcerati (segue uno sciopero nazionale degli avvocati penalisti).

Tra settembre e ottobre 1991 la Commissione regionale di Cosa Nostra (Salvatore Riina, Bernardo Provenzano, Giuseppe Madonia, Benedetto Santapaola) delibera di agire contro lo Stato. A dicembre 1991 la Commissione provinciale (tra cui Riina, Salvatore Cancemi, Giovanni Brusca e Salvatore Madonia) pianifica l'assassinio di Giovanni

Falcone e Paolo Borsellino, Salvo Lima, Calogero Mannino, Claudio Martelli, Salvo Andò, Carlo Vizzini e Sebastiano Purpura.

Tra ottobre e novembre 1991 il Governo (Andreotti VII con Martelli Ministro della Giustizia) istituisce la Direzione Investigativa Antimafia (coordinamento attività informative e investigative) e la Direzione Nazionale Antimafia (coordinamento indagini), affidata a un Procuratore Nazionale Antimafia (art. 371-bis c.p.p.).

Il 30 gennaio 1992 la Cassazione conferma la sentenza di Palermo (tra cui l'ergastolo a Riina).

Tra febbraio e marzo 1992 si riuniscono le Commissioni regionale e provinciale di Cosa Nostra (a cui partecipa anche Matteo Messina Denaro) per deliberare l'inizio degli attentati. Il 12 marzo 1992 viene ucciso Salvo Lima e, poco dopo, Ignazio Salvo.

Il 26 febbraio 1992 il CSM elegge alla carica di PNA Agostino Cordova. La nomina presuppone il concerto del Ministro della Giustizia (Martelli), che tarda a concederlo preferendogli Giovanni Falcone.

Cosa Nostra risolve la partita il 23 maggio 1992 uccidendo Falcone.

## **Struttura**

Verticistica.

Tommaso Buscetta descrive la mafia come un insieme di famiglie, ciascuna retta da un capo di nomina elettiva, che controlla una borgata o quartiere di città.

Per entrare nella famiglia si viene chiamati dopo un periodo di osservazione in cui si valutano le capacità criminali del candidato il quale, con l'autorizzazione del capo, partecipa al compimento di azioni delittuose insieme a persone già organiche a Cosa Nostra. Fino ad allora il candidato è un "affiliato".

Per diventare "picciotto", l'affiliato si sottopone a un rito di affiliazione a cui partecipano altri mafiosi. Il prescelto recita un giuramento solenne con il quale giura fedeltà eterna all'organizzazione, passandosi tra le mani un'immagine sacra sulla quale, in precedenza, sono state fatte cadere alcune gocce di sangue di un dito che gli è stato punto (*punciutu*). Non possono far parte dell'organizzazione persone imparentate con magistrati e membri delle forze dell'ordine. Sopra il picciotto si trova il "capodecina" che controlla l'operato di dieci uomini.

Il "capo mandamento" regge un mandamento, ovvero un insieme di tre famiglie territorialmente contigue. I capi mandamento fanno parte della "commissione provinciale". Quando un capo mandamento o un capo famiglia vengono arrestati, il suo posto è occupato da un "reggente" provvisorio.

A partire dalla seconda metà degli anni '50, su indicazione di Cosa Nostra americana, anche in Sicilia la mafia si dota di una struttura gerarchica superiore denominata

"Commissione" o "Cupola", di cui fanno parte i capi dell'organizzazione dislocati nelle diverse province dell'isola.

Secondo la DNA esisterebbe una "zona grigia" della società costituita da persone le quali, pur non facendo parte organica della mafia, stabiliscono con essa contatti, collaborazioni, forme di contiguità più o meno strette. Di questo *blocco sociale mafioso*, complice, connivente, o indifferente, fa parte una "borghesia mafiosa" fatta di tecnici, di esponenti della burocrazia, di professionisti, imprenditori e politici, che o sono strumentali o interagiscono con la mafia in una forma di scambio permanente fondato sulla difesa di sempre nuovi interessi comuni. Questa "zona grigia" rappresenta la forza della mafia, vivendo nella legalità e fornendo consulenza per le questioni legali, investimenti, occultamento di fondi, e la capacità di manovrare il patrimonio mafioso.<sup>5</sup>

### Note conclusive

L'attuale influenza delle organizzazioni sul territorio di provenienza deriva in origine dalla legittimazione a queste riconosciuta dai governi sorti dopo i moti rivoluzionari del 1948, mediante l'affidamento di funzione di polizia spesso esercitate col sopruso: *arrivare all'ordine con le forze del disordine*.<sup>6</sup>

Il prestigio, viceversa, deriva dalla loro capacità di esercitare quest'influenza simulando la volontà di servire i governi, ma nei fatti dimostrando indifferenza per la loro sorte, salvo mettersi a servizio di quello successivo (v. sbarco di Garibaldi nel 1860), avendo comunque molto da farsi perdonare.

A loro volta, i governi *occupanti* non hanno percepito che, in cambio dei servizi resi, le organizzazioni intendessero *essere servite*, col risultato che qualsiasi collaborazione è cessata quando i governi hanno chiuso loro l'accesso al potere (*colpiti dal fascismo, i mafiosi si diedero all'antifascismo*).<sup>7</sup>

Così facendo, anche dopo la nascita della Repubblica, le organizzazioni sono riuscite a contaminare gli apparati dello Stato, infiltrando propri uomini fino ai vertici del potere politico, dando vita a un sottosistema giuridico alternativo, che in molti ha cancellato l'illusione di poter godere del nuovo ordine costituzionale.<sup>8</sup>

Finora le organizzazioni hanno incrementato il proprio potere quando lo Stato ha rinunciato ad esercitarlo o lo ha esercitato in modo tale da cagionare il proprio isolamento sociale. Analogamente, le libertà e i diritti promossi per via democratica (sindacati, partiti) hanno provocato la reazione di chi voleva mantenere lo *status quo*.

Attualmente, il perseguimento di comuni interessi tende a compenetrare le forze in campo secondo il principio dei vasi comunicanti, col risultato che, alla transnazionalità del

---

<sup>5</sup> Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, *Relazione sui rapporti tra mafia e politica*, Atti parlamentari, XI legislatura, Doc. XXIII, n. 2, Relatore Luciano Violante.

<sup>6</sup> Giuseppe Governale, *Sapevamo già tutto*, Solferino, 2021.

<sup>7</sup> Leonardo Sciascia, *La storia della mafia*, Quaderni Radicali, 1991.

<sup>8</sup> Santi Romano, *L'ordinamento giuridico*, Sansoni, 1951.

crimine, gli Stati rispondono con forme di mutua collaborazione. In questa competizione, l'Unione Europea e gli USA guidano il fronte occidentale, ma poco possono sul fronte orientale, dove i regimi totalitari controllano i propri sottosistemi.

\*\*\*

## Normativa interna

Alla strage di Capaci lo Stato risponde attuando norme emanate in rapida successione, in modo non sempre organico, ma efficace. Seguono altre norme di adeguamento e coordinamento al sistema (anche europeo), spesso su indicazione della giurisprudenza.

### **D.L. 13 maggio 1991 n. 1521, convertito nella L. 12.7.1992 n. 203.**

*Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa.*

### **Direzione Investigativa Antimafia**

D.L. 29.10.1991 n. 345, convertito nella L. 30.12.1991 n. 410. Per il *coordinamento delle attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata*, in seno al Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno, con compiti di contrasto alla criminalità di stampo mafioso. Organismo investigativo interforze (Carabinieri, GDF, Polizia di Stato, Guardie Penitenziarie) specializzato esclusivamente ad assicurare lo svolgimento coordinato delle attività di investigazione preventiva e di indagini di polizia giudiziaria relative a delitti di associazione mafiosa o comunque a questa ricollegabili. Si struttura su dodici Centri operativi e nove Sezioni distaccate che coprono l'intero territorio nazionale. Cura le relazioni internazionali ai fini investigativi.

### **Direzione Nazionale Antimafia**

D.L. 20.11.1991 n. 367, convertito nella L. 20.1.1992 n. 8 (con D.M. 5 gennaio 1993 è stata fissata al 15 gennaio 1993 la data di entrata in funzione della DNA). Per il *coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata*. Presso la Procura generale della Cassazione, è diretta da un Procuratore Nazionale che coordina le Direzioni Distrettuali Antimafia presso i tribunali capoluogo di distretto.

### **Procuratore Nazionale Antimafia**

D.L. 367/1991. Contestualmente alla istituzione della DNA, la nuova figura del PNA comporta la modifica l'art. 51 c.p.p. e l'introduzione dell'art. 371-bis c.p.p. *Attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia.*<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Art. 371-bis c.p.p. (versione originaria).

1. Il procuratore nazionale antimafia esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis (cfr. art. 107 Costituzione. I magistrati sono inamovibili). A tal fine dispone della direzione investigativa antimafia e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.

2. Il procuratore nazionale antimafia esercita funzioni di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.

3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale antimafia, in particolare:

a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale antimafia;

## Direzioni Distrettuali Antimafia

D.L. 367/1991. La DDA è un organo della Procura presso il tribunale sede di Corte d'Appello, competente a svolgere le indagini sui delitti di stampo mafioso e terroristico. Il territorio nazionale è diviso in 26 distretti di C.d.A. Presso ogni tribunale capoluogo di distretto opera una Sezione della prevenzione.

### D.L. 8 giugno 1992 n. 306 (convertito nella L. 7 agosto 1992 n. 356)

*Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa.* Integra la preesistente normativa antimafia (L. 575/1965) ed estende il sequestro preventivo alla confisca *in casi particolari* (art. 12-sexies).

### D. Lgs 159 del 6 settembre 2011

Con l'entrata in vigore del Codice Antimafia le norme di contrasto alla mafia e le misure di prevenzione vengono riordinate, con abrogazione delle precedenti (L. 575/1965 e L. 1423/1956).

### D.L. 18 febbraio 2015 n. 7 (convertito nella L. 17 aprile 2015 n. 43)

*Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale.* La competenza per i reati di associazione sovversiva e terrorismo (artt. 270 e segg. c.p.) passano al PNA, che diventa *Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo*.

### L. 17 ottobre 2017 n. 161 (in vigore dal 19.11.2017)

---

b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali antimafia, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;

d) individua i temi di investigazione e orienta i piani di indagine sul territorio nazionale, informandone i procuratori generali presso le corti di appello e i procuratori distrettuali e dandone comunicazione al Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata;

e) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive volte ad assicurare il miglior impiego dei magistrati delle direzioni distrettuali antimafia e delle forze di polizia, anche coordinando i modi e le forme secondo i quali i procuratori distrettuali possono avvalersi della direzione investigativa antimafia;

f) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;

g) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;

h) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:

1) perdurante e ingiustificata inerzia nella attività di indagine;

2) ingiustificata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini;

3) grave e reiterata inosservanza delle direttive specifiche impartite a norma della lettera f).

4. Il procuratore nazionale antimafia provvede alla avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale antimafia all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale antimafia o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero.

*Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. Estende le misure di prevenzione personali previste dal Codice antimafia agli indiziati di altri delitti, modifica le misure di prevenzione patrimoniale (tribunali esclusivi di giudici esperti, modifiche al sequestro, alla confisca e all'amministrazione giudiziaria di beni connessi ad attività economiche, introduzione del controllo giudiziario sulle aziende) e le modalità di amministrazione, gestione e destinazione di beni sequestrati e confiscati, modifica la tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali. Tra cui:*

### **Introduce il c. 2-sexies, art. 7-bis, R.D. 12/1941 (Ordinamento Giudiziario)**

*Presso il tribunale del capoluogo del distretto e presso la corte di appello, sono istituite sezioni ovvero individuati collegi che trattano in via esclusiva i procedimenti previsti dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Presso il tribunale circondariale di Trapani e il tribunale circondariale di Santa Maria Capua Vetere sono istituiti sezioni o collegi specializzati in materia di misure di prevenzione. .... Il presidente del tribunale o della corte di appello assicura che il collegio o la sezione sia prevalentemente composto da magistrati forniti di specifica esperienza nella materia della prevenzione o dei reati di criminalità organizzata, o che abbiano svolto funzioni civili, fallimentari e societarie, garantendo la necessaria integrazione delle competenze.*

### **Sostituisce l'art. 20 del Codice Antimafia (Sequestro)**

*1. Il tribunale, anche d'ufficio, con decreto motivato, ordina il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è stata presentata la proposta risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, ovvero dispone le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ricorrano i presupposti ivi previsti. Il tribunale, quando dispone il sequestro di partecipazioni sociali totalitarie, ordina il sequestro dei relativi beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile, anche al fine di consentire gli adempimenti previsti dall'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In ogni caso il sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile. Nel decreto di sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali il tribunale indica in modo specifico i conti correnti e i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile ai quali si estende il sequestro.*

*2. Prima di ordinare il sequestro o disporre le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis e di fissare l'udienza, il tribunale restituisce gli atti all'organo proponente quando ritiene che le indagini non siano complete e indica gli ulteriori accertamenti patrimoniali indispensabili per valutare la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 per l'applicazione del sequestro o delle misure di cui agli articoli 34 e 34-bis.*

*3. Il sequestro è revocato dal tribunale quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o*

*indirettamente o in ogni altro caso in cui è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. Il tribunale ordina le trascrizioni e le annotazioni consequenziali nei pubblici registri, nei libri sociali e nel registro delle imprese.*

*4. L'eventuale revoca del provvedimento non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi dell'articolo 19.*

*5. Il decreto di sequestro e il provvedimento di revoca, anche parziale, del sequestro sono comunicati, anche in via telematica, all'Agenzia di cui all'articolo 110 subito dopo la loro esecuzione.*

#### **Sostituisce i c. 1 e 2, art. 24, CA (Confisca)**

*1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. In ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale. Se il tribunale non dispone la confisca, può applicare anche d'ufficio le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ricorrano i presupposti ivi previsti.*

*1-bis. Il tribunale, quando dispone la confisca di partecipazioni sociali totalitarie, ordina la confisca anche dei relativi beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile. Nel decreto di confisca avente ad oggetto partecipazioni sociali il tribunale indica in modo specifico i conti correnti e i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile ai quali si estende la confisca»;*

*2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, il termine di cui al primo periodo può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per sei mesi. Ai fini del computo dei termini suddetti, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili; il termine resta sospeso per un tempo non superiore a novanta giorni ove sia necessario procedere all'espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente. Il termine resta altresì sospeso per il tempo necessario per la decisione definitiva sull'istanza di ricusazione presentata dal difensore e per il tempo decorrente dalla morte del proposto, intervenuta durante il procedimento, fino all'identificazione e alla citazione dei soggetti previsti dall'articolo 18, comma 2, nonché durante la pendenza dei termini previsti dai commi 10-sexies, 10-septies e 10-octies dell'articolo 7.*

*2-bis. Con il provvedimento di revoca o di annullamento definitivi del decreto di confisca è ordinata la cancellazione di tutte le trascrizioni e le annotazioni».*

#### **Sostituisce l'art. 25, CA (Sequestro e confisca per equivalente)**

*1. Dopo la presentazione della proposta, se non è possibile procedere al sequestro dei beni di cui all'articolo 20, comma 1, perché il proposto non ne ha la disponibilità, diretta*

*o indiretta, anche ove trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore equivalente e di legittima provenienza dei quali il proposto ha la disponibilità, anche per interposta persona.*

*2. Nei casi di cui all'articolo 18, commi 2 e 3 (n.d.r. inizio e prosecuzione in caso di morte del proposto), si procede con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo nei riguardi dei soggetti nei cui confronti prosegue o inizia il procedimento con riferimento a beni di legittima provenienza loro pervenuti dal proposto.*

### **Sostituisce l'art. 34, CA (Amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende)**

*1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19 o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione mafiosa, previsti dall'articolo 92, ovvero di quelli compiuti ai sensi dell'articolo 213 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dall'Autorità nazionale anticorruzione, sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle di carattere imprenditoriale, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo 416-bis del codice penale o possa comunque agevolare l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione personale o patrimoniale previste dagli articoli 6 e 24 del presente decreto, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e i-bis), del presente decreto, ovvero per i delitti di cui agli articoli 603-bis, 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale, e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al capo I del presente titolo, il tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate dispone l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività economiche, su proposta dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 17 del presente decreto.*

*2. L'amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non superiore a un anno e può essere prorogata di ulteriori sei mesi per un periodo comunque non superiore complessivamente a due anni, a richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, a seguito di relazione dell'amministratore giudiziario che evidenzia la necessità di completare il programma di sostegno e di aiuto alle imprese amministrate e la rimozione delle situazioni di fatto e di diritto che avevano determinato la misura.*

*3. Con il provvedimento di cui al comma 1, il tribunale nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario, il quale esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura. Nel caso di imprese esercitate in forma societaria, l'amministratore giudiziario può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell'attività d'impresa, senza percepire ulteriori emolumenti.*

*4. Il provvedimento di cui al comma 1 è eseguito sui beni aziendali con l'immissione dell'amministratore nel possesso e con l'iscrizione nel registro tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel quale è iscritta l'impresa. Qualora oggetto della misura siano beni immobili o altri beni soggetti a iscrizione in pubblici registri, il provvedimento di cui al comma 1 deve essere trascritto nei medesimi pubblici registri.*

5. *L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 36, comma 2, anche nei confronti del pubblico ministero. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai capi I e II del titolo III del presente libro.*

6. *Entro la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro di cui al comma 7, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio la revoca della misura disposta ed eventualmente la contestuale applicazione del controllo giudiziario di cui all'articolo 34-bis, ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Alla camera di consiglio partecipano il giudice delegato e il pubblico ministero. Al procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo I, capo II, sezione I, del presente libro. Per le impugnazioni contro i provvedimenti di revoca con controllo giudiziario e di confisca si applicano le disposizioni previste dall'articolo 27.*

7. *Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 1 vengano dispersi, sottratti o alienati, nei casi in cui si ha motivo di ritenere che i beni siano frutto di attività illecite o ne costituiscano l'impiego, i soggetti di cui all'articolo 17 possono richiedere al tribunale di disporre il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 2».*

#### **Aggiunge l'art. 34-bis, CA (Controllo giudiziario delle aziende)**

1. *Quando l'agevolazione prevista dal comma 1 dell'articolo 34 risulta occasionale, il tribunale dispone, anche d'ufficio, il controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende di cui al medesimo comma 1, se sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività.*

2. *Il controllo giudiziario è adottato dal tribunale per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni. Con il provvedimento che lo dispone, il tribunale può:*  
a) *imporre nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di cui al comma 1 l'obbligo di comunicare al questore e al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, ovvero della sede legale se si tratta di un'impresa, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 7.000 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volume d'affari dell'impresa. Tale obbligo deve essere assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente;*

b) *nominare un giudice delegato e un amministratore giudiziario, il quale riferisce periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero.*

3. *Con il provvedimento di cui alla lettera b) del comma 2, il tribunale stabilisce i compiti dell'amministratore giudiziario finalizzati alle attività di controllo e può imporre l'obbligo:*

- a) di non cambiare la sede, la denominazione e la ragione sociale, l'oggetto sociale e la composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza e di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza l'autorizzazione da parte del giudice delegato;
- b) di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma 2 nei confronti dell'amministratore giudiziario;
- c) di informare preventivamente l'amministratore giudiziario circa eventuali forme di finanziamento della società da parte dei soci o di terzi;
- d) di adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni;
- e) di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi.

4. *Per verificare il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma 3, il tribunale può autorizzare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ad accedere presso gli uffici dell'impresa nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche e intermediari mobiliari al fine di acquisire informazioni e copia della documentazione ritenute utili. Nel caso in cui venga accertata la violazione di una o più prescrizioni ovvero ricorrano i presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 34, il tribunale può disporre l'amministrazione giudiziaria dell'impresa.*

5. *Il titolare dell'attività economica sottoposta al controllo giudiziario può proporre istanza di revoca. In tal caso il tribunale fissa l'udienza entro dieci giorni dal deposito dell'istanza e provvede nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. All'udienza partecipano il giudice delegato, il pubblico ministero e, ove nominato, l'amministratore giudiziario.*

6. *Le imprese destinatarie di **informazione antimafia interdittiva** ai sensi dell'articolo 84, comma 4, che abbiano proposto l'impugnazione del relativo provvedimento del prefetto, possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l'applicazione del controllo giudiziario di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo. Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente e gli altri soggetti interessati, nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, accoglie la richiesta, ove ne ricorrano i presupposti; successivamente, anche sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario, può revocare il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano i presupposti, disporre altre misure di prevenzione patrimoniali.*

7. *Il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista dall'articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del comma 6 del presente articolo sospende gli effetti di cui all'articolo 94.*

### **Delega al Governo per la disciplina del regime di incompatibilità relativo agli uffici di amministratore giudiziario e di curatore fallimentare**

*Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità relative agli uffici di amministratore giudiziario e di coadiutore dell'amministrazione giudiziaria, nonché di curatore nelle procedure fallimentari e figure affini delle altre procedure concorsuali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:*

- a) *prevedere l'incompatibilità per rapporti di parentela, affinità, convivenza e, comunque, assidua frequentazione con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico;*

*b) prevedere che il presidente della corte di appello eserciti la vigilanza sulle nomine ai predetti incarichi conferite a soggetti che abbiano con i magistrati del distretto giudiziario, in cui ha sede l'ufficio titolare del procedimento, gli indicati rapporti di parentela, affinità, coniugio o frequentazione assidua, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione giudiziaria.*

**D. Lgs. 1° marzo 2018 n. 21 (in vigore dal 6 aprile 2018)**

*Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103.*  
Tra cui:

**Art. 3-bis c.p. Principio della riserva di codice**

*Nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia.*

Trasferisce il contenuto dell'art. 12-sexies DL 306/1992 (che abroga) nell'art. 240-bis c.p. *Confisca in casi particolari.*

\*\*\*

## Normativa comunitaria

### Eurojust - Agenzia per la cooperazione giudiziaria penale (2002)

Costituita dal Consiglio dell'UE con Decisione 28 febbraio 2002 (L. 41/2005), è un organo dell'Unione dotato di personalità giuridica con l'obiettivo di rafforzare la lotta contro gravi forme di criminalità che investono più di uno Stato membro.

Composta da un giudice (o pubblico ministero o funzionario di polizia con pari prerogative) per ogni Stato membro (attualmente 27), che formano il Collegio.<sup>10</sup>

Ambito di competenza:

1. Le forme di criminalità e i reati per i quali l'Europol è competente ad agire in qualsiasi momento ('articolo 2, Convenzione Europol, 26 luglio 1995), ovvero:
  - la prevenzione e la lotta contro il terrorismo;
  - il traffico illecito di stupefacenti;
  - la tratta di esseri umani;
  - le reti d'immigrazione clandestina;
  - il traffico illecito di materie radioattive e nucleari;
  - il traffico illecito di autoveicoli;
  - la lotta contro la falsificazione dell'euro;
  - il riciclaggio dei proventi di attività criminali internazionali.
2. Oltre a:
  - la criminalità informatica;
  - la frode, la corruzione e qualsiasi altro reato che colpisca gli interessi finanziari dell'UE;
  - il riciclaggio dei proventi di reato;
  - la criminalità ambientale;
  - la partecipazione ad un'organizzazione criminale ai sensi dell'azione comune 98/733/JAI del Consiglio, del 21 dicembre 1998, relativa alla punibilità della partecipazione a un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione europea;
3. Altri reati perpetrati in relazione alle forme di criminalità e ai reati di cui ai paragrafi a) e b) dell'art.4 della Decisione.

Nell'ambito di indagini e azioni penali concernenti almeno due Stati membri e relative ai reati di cui sopra, gli obiettivi assegnati a Eurojust sono:

- Stimolare il coordinamento di indagini e le azioni giudiziarie, tenendo conto delle richieste pervenute e delle informazioni in proprio possesso;
- Assistenza giudiziaria internazionale, esecuzione di richieste di estradizione;
- Attuazione di strumenti giuridici UE (mandato d'arresto europeo, ordine europeo di indagine, provvedimenti e certificati di confisca e *congelamento*).

---

<sup>10</sup> Gli Stati membri hanno la facoltà di inviare più persone per assistere il rappresentante designato e uno di questi può sostituirlo nell'esercizio delle sue funzioni. I membri nazionali durano in carica per un periodo massimo di 6 anni, lavorano in condizioni di parità. Il Collegio non dispone di un servizio di interpretazione proprio e si avvale delle risorse linguistiche dei suoi membri.

A tal fine:

- Fornisce un parere (se richiesto) in caso di concorso di richieste tra Stati membri nei confronti della stessa persona, in relazione al mandato d'arresto;
- Viene informata dei motivi del ritardo nell'esecuzione di un mandato di arresto in uno Stato membro;
- Gli Stati membri possono comunicare a Eurojust problemi riscontrati nell'esecuzione di una richiesta di informazioni sui conti bancari.
- Trasmette le richieste di assistenza giudiziaria da paesi terzi nel contesto di un accordo sulla cooperazione internazionale in materia penale;
- Organizza riunioni di coordinamento;
- Costituisce e finanzia squadre investigative comuni (SIC);
- Gestisce centri di coordinamento che dirigono in tempo reale azioni congiunte;
- Mantiene una rete globale di magistrati di collegamento e sportelli, cui possono accedere giurisdizioni di tutto il mondo.

Ospita i segretariati della rete giudiziaria europea (RGE), della rete di esperti nazionali sulle squadre investigative comuni (rete delle SIC), nonché la rete per l'accertamento e il perseguimento del genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

Sostiene gruppi di discussione per magistrati specializzati nel traffico di migranti e nella tratta di esseri umani, realizza programmi e progetti di contrasto a vari reati, diffonde tra i magistrati l'esperienza acquisita.

### **Schede del Desk italiano di Eurojust**

In relazione a quest'ultimo aspetto, si segnala la pubblicazione nel 2022 delle *Schede del Desk italiano di Eurojust* offerto ai magistrati italiani, contenente l'esperienza maturata da Eurojust per un utilizzo efficace, corretto e rapido dei principali strumenti di cooperazione giudiziaria internazionale che riguardano, tra l'altro, la notifica di atti giudiziari all'estero, l'ordine di indagine europeo, il sequestro e la confisca all'estero, le competenze di Eurojust, la prevenzione dei conflitti di giurisdizione, le squadre investigative comuni, gli incontri di coordinamento a Eurojust, l'action day, le intercettazioni, lo spontaneo scambio informativo, la videoconferenza internazionale, i rapporti con il Regno Unito, il mandato di arresto europeo, la cooperazione giudiziaria internazionale con paesi terzi, il registro antiterrorismo, la cooperazione con Europol, l'agente sotto copertura.<sup>11</sup>

### **Direttiva del Parlamento e del Consiglio dell'Unione Europea n. 1371/2017**

La direttiva stabilisce norme *minime* riguardo alla definizione di reati e sanzioni a tutela degli *interessi finanziari dell'Unione*, essendo i reati quelli di frode in materia di spese (per appalti, contributi, ecc.) ed entrate (IVA e altre), di riciclaggio (dei proventi di cui alla frode precedente), di corruzione e di appropriazione indebita (connesse ai precedenti), e intendendo *gli interessi finanziari dell'Unione* con le entrate, spese e beni coperti,

---

<sup>11</sup> <https://www.eurojust.europa.eu/it/publication/le-schede-del-desk-italiano-di-eurojust>

acquisiti o dovuti in virtù del bilancio dell'Unione, delle istituzioni e organi dell'Unione, o da questi (anche indirettamente) gestiti e controllati.

In materia di entrate provenienti da IVA, la direttiva si applica solo ai casi *gravi*, essendo tali le azioni od omissioni intenzionali, connesse al territorio di due o più Stati membri, che comportino un danno complessivo pari ad almeno € 10 mln.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire il *congelamento* e la *confisca* degli strumenti e proventi di tali reati, secondo la direttiva 2014/42/UE.

Fatte salve le norme in materia di cooperazione transfrontaliera e di assistenza giudiziaria in materia penale, gli Stati membri, Eurojust, la Procura europea e la Commissione cooperano, nell'ambito delle loro rispettive competenze, nella lotta contro i reati di cui sopra. A tal fine, la Commissione e, se del caso, Eurojust offrono l'assistenza tecnica e operativa alle autorità nazionali competenti per facilitare il coordinamento delle loro indagini.

### **Procura europea (European Public Prosecutor's Office - EPPO)(2017)**

Con Regolamento n. 1939 del 12 ottobre 2017, il Consiglio dell'Unione europea istituisce la Procura europea - organo dell'Unione con personalità giuridica, previsto dall'art. 86 del Trattato -, avendo constatato che l'Unione e gli Stati membri, pur avendo l'obbligo di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione (bilancio dell'Unione), le autorità giudiziarie penali nazionali non sempre svolgono indagini ed esercitano l'azione penale in misura sufficiente.<sup>12</sup>

Ha sede in Lussemburgo (accanto alla Corte di giustizia dell'Unione europea e alla Corte dei conti europea) ed è composta da magistrati che svolgono indagini, esercitano l'azione penale ed esplicano la funzione di pubblico ministero dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri fino alla pronuncia del provvedimento definitivo, individuando, perseguendo e rinviando a giudizio gli autori di reati a danno del bilancio dell'Unione (frode, corruzione, riciclaggio e frodi IVA transfrontaliere).

Le autorità nazionali competenti assistono attivamente e prestano sostegno alle indagini e alle azioni penali dell'EPPO (*sincera cooperazione*).

### **Struttura**

L'EPPO è organizzata a livello centrale e decentrato. L'ufficio centrale (sede) è formato dal collegio, dalle camere permanenti, dal procuratore capo europeo, dai sostituti del

---

<sup>12</sup> Consiglio europeo: riunisce i capi di Stato e di governo dell'UE per decidere le strategie di fondo.

Consiglio dell'Unione europea: riunisce i Ministri competenti per discutere e votare le proposte legislative della commissione.

Corte di giustizia dell'Unione europea: interpreta il diritto UE per garantire che sia applicato allo stesso modo in tutti gli Stati membri e dirime le controversie tra governi nazionali e istituzioni dell'UE (composta da 27 giudici in seduta plenaria, 15 in grande sezione, 3 o 5 giudici in sezione ordinaria).

Corte dei Conti europea: vigila sulla legittimità e la regolarità delle entrate e delle uscite del bilancio dell'Unione Europea e ne accerta la sana gestione finanziaria (composta da un giudice per ogni Stato).

procuratore capo europeo, dai procuratori europei e dal direttore amministrativo. Il livello decentrato è composto dai procuratori europei delegati aventi sede negli Stati membri.

## **Collegio**

Composto dal procuratore capo europeo e da un procuratore europeo per Stato membro. Il procuratore capo europeo presiede le riunioni del collegio ed è responsabile della loro preparazione. Il Collegio assicura la coerenza, l'efficienza e l'uniformità della politica in materia di azione penale.

Delibera, di norma, a maggioranza semplice.

## **Camere permanenti**

Monitorano e indirizzano le indagini e le azioni penali condotte dai procuratori europei delegati, garantendo il coordinamento nei casi transfrontalieri, e decidendo in merito a portare un caso in giudizio o archivarlo, rinviare un caso alle autorità nazionali, riaprire un'indagine, incaricare il procuratore europeo delegato di avviare un'indagine, di esercitare il diritto di avocazione, deferire al collegio le questioni strategiche o le questioni di ordine generale derivanti da singoli casi, assegnare o riassegnare un caso, approvare la decisione di un procuratore europeo di condurre esso stesso l'indagine.

5. La competente camera permanente, agendo tramite il procuratore europeo incaricato di supervisionare l'indagine o l'azione penale, può fornire istruzioni conformemente al diritto nazionale applicabile al procuratore europeo delegato incaricato del caso, ove sia necessario per l'efficiente svolgimento dell'indagine o dell'azione penale.

Il numero di camere permanenti e la loro composizione, nonché la ripartizione delle competenze tra camere, tengono conto delle esigenze funzionali e sono determinati in conformità al regolamento interno. Deliberano a maggioranza semplice (in caso di parità prevale il voto del presidente).

I presidenti delle camere permanenti provvedono a informare il collegio delle decisioni adottate al fine di consentirgli di espletare la sua funzione.

## **Procuratore capo europeo e sostituti**

Organizza il lavoro dell'EPPO, dirige le attività e adotta le decisioni in conformità al regolamento. Rappresenta l'EPPO dinanzi alle istituzioni dell'Unione e degli Stati membri dell'Unione europea e dinanzi a terzi. Può delegare i suoi compiti di rappresentanza a uno dei sostituti o a un procuratore europeo.

Sono nominati due sostituti per assisterlo nell'esercizio delle funzioni e sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

## **Procuratori europei**

Per conto della camera permanente, i procuratori europei supervisionano le indagini e le azioni penali di cui sono responsabili i procuratori europei delegati incaricati del caso nel rispettivo Stato membro di origine, impartendo loro istruzioni, se del caso.

Presentano sintesi dei casi soggetti alla loro supervisione e, se del caso, proposte di decisioni di detta camera sulla base di progetti di decisioni elaborati dai procuratori europei delegati.

Fungono da collegamento e canale d'informazione tra le camere permanenti e i procuratori europei delegati nei rispettivi Stati membri di origine.

Monitorano l'esecuzione dei compiti dell'EPPO nei rispettivi Stati membri in stretta consultazione con i procuratori europei delegati.

Provvedono affinché l'ufficio centrale trasmetta ogni informazione utile ai procuratori europei delegati e viceversa.

### **Procuratore europeo delegato**

Agisce per conto dell'EPPO nel rispettivo Stato membro e dispone degli stessi poteri dei procuratori nazionali in materia di indagine, azione penale e atti volti a rinviare casi a giudizio, in aggiunta e fatti salvi i poteri specifici propri.

Risponde delle proprie indagini e azioni penali, di quelle a lui assegnate o da lui rilevate avvalendosi del diritto di avocazione. Segue le indicazioni e istruzioni della camera permanente incaricata del caso nonché le istruzioni del procuratore europeo incaricato della supervisione.

Porta casi in giudizio e dispone, in particolare, del potere di formulare l'imputazione, partecipare all'assunzione delle prove ed esercitare i rimedi disponibili in conformità del diritto nazionale.

In ciascuno Stato membro sono presenti due o più procuratori europei delegati. Il procuratore capo europeo, dopo essersi consultato e aver raggiunto un accordo con le competenti autorità degli Stati membri, approva il numero dei procuratori europei delegati nonché la ripartizione funzionale e territoriale delle competenze tra i procuratori europei delegati all'interno di ciascuno Stato membro.

## **Regolamento UE n. 1805/2018 - Riconoscimento reciproco della confisca**

Il 14 novembre 2018 è stato approvato il Regolamento relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca, considerando, tra l'altro, che la cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione si fonda sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie, e che la confisca dei proventi da reato sono tra gli strumenti più efficaci per combattere la criminalità, la quale spesso ha carattere transnazionale.<sup>13</sup>

Fino a quel momento la cooperazione transfrontaliera era fondata sulle decisioni assunte dal Consiglio *Giustizia e affari interni* (GAI, composto dai ministri della giustizia e degli affari interni degli Stati membri), in attesa che, dopo la Direttiva 214/42/UE (Norme minime comuni in materia di congelamento e confisca), venissero introdotte regole vincolanti sulla confisca e direttamente applicabili.

Il regolamento stabilisce, infatti, le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce ed esegue nel proprio territorio provvedimenti di congelamento e confisca emessi da altro Stato membro nel quadro di un procedimento penale, nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità. Il regolamento non si applica, perciò, ai provvedimenti di congelamento e confisca in materia civile o amministrativa.

Viene stabilito che il provvedimento di confisca sia eseguito senza verifica della doppia incriminabilità se i fatti sono punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva non inferiore a tre anni e costituiscono uno dei reati ivi previsti, che vanno dall'associazione a delinquere al riciclaggio, al traffico di droga, frode e gli altri reati che ledano gli interessi finanziari dell'Unione, al traffico di opere d'arte, ecc.

Si applica ai certificati di congelamento e confisca trasmessi dal 19 dicembre 2020.<sup>14</sup>

### **Gestione e destinazione dei beni sottoposti a congelamento e a confisca.**

L'art. 28 del Regolamento in esame dispone che la gestione dei beni sottoposti a congelamento e a confisca sia disciplinata dalla legge dello Stato di esecuzione, il quale gestisce i beni congelati o confiscati per evitarne la diminuzione di valore. A tal fine, lo Stato di esecuzione, tenuto conto dell'articolo 10 della direttiva 2014/42/UE, ha la possibilità di vendere o trasferire i beni congelati.<sup>15</sup>

I beni congelati e le somme di denaro derivanti dalla vendita di tali beni, rimangono nello Stato di esecuzione fino alla presentazione di un certificato di confisca e alla sua

---

<sup>13</sup> Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 28.11.2018 L 303/25.

<sup>14</sup> Per quelli trasmessi prima del 19 dicembre 2020 continuano ad applicarsi le decisioni quadro 2003/577/GAI e 2006/783/GAI fino all'esecuzione definitiva del provvedimento.

<sup>15</sup> Direttiva 2014/42/UE, art. 10. *Gestione dei beni sottoposti a congelamento e a confisca*

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie, per esempio mediante l'istituzione di uffici nazionali centralizzati, una serie di uffici specializzati, o meccanismi equivalenti, per garantire l'adeguata gestione dei beni sottoposti a congelamento in vista di un'eventuale conseguente confisca.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le misure previste al paragrafo 1 includano la possibilità di vendere o trasferire i beni, ove necessario.

3. Gli Stati membri valutano se adottare misure che permettano di utilizzare i beni confiscati per scopi di interesse pubblico o sociale.

esecuzione (fatta salva la possibilità di restituzione dei beni alle vittime, ovvero la tutela specifica se si tratti di beni culturali).

### Accordo di cooperazione tra Procura europea e DNA (2021)

La Procura europea diventa operativa il 1° giugno 2021, ovvero poco dopo aver firmato un accordo di cooperazione con la DNA (24 maggio 2021), visto l'art. 371-bis c.p.p. che attribuisce al PNA funzioni di coordinamento delle indagini svolte dalle DDA in relazione ai reati di cui all'art. 51, c. 3-bis, c.p.<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Art. 371-bis c.p.p. (versione in vigore dal 21 aprile 2015) Attività di coordinamento del PNA.

1. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le sue funzioni in relazione ai **procedimenti per i delitti** indicati nell'articolo 51 comma 3-bis e comma 3-quater (n.d.r. finalità di terrorismo) e **in relazione ai procedimenti di prevenzione** antimafia e antiterrorismo. In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis dispone della direzione investigativa antimafia e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi. In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-quater, si avvale altresì dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.

2. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita funzioni di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il **coordinamento delle attività di indagine**, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.

3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, in particolare:

a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e delle procure distrettuali, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;

c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti alla criminalità organizzata e ai delitti di terrorismo, anche internazionale;

d-e) .....

f) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;

g) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;

h) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis e comma 3-quater quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:

1) perdurante e ingiustificata inerzia nella attività di indagine;

2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini;

3) .....

4. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo provvede alla avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero.

Art. 51 c.p.p. Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale.

Comma 3-bis

Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 12, commi 1, 3 e 3-ter, e 12-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla

Scopo dell'accordo è quello di rendere più efficace il contrasto all'attività della criminalità organizzata connessa al contrabbando, alla corruzione, alle frodi IVA transnazionali, alle frodi e ad ogni altro reato o attività illegale in danno degli interessi finanziari dell'UE, attraverso:

- Consultazione preventiva al fine di prevenire contrasti di competenza con EPPO, scambio di informazioni e coordinamento;
- Formazione e scambio di personale;
- Comunicazione con i media

Qualora EPPO eserciti la propria competenza con riferimento a indagini in corso delle DDA, la DNA condividerà ogni informazione disponibile nelle proprie banche dati con riferimento alle persone fisiche o giuridiche indagate, *comprese le informazioni di intelligence, sul loro retroterra e sulle loro connessioni criminose, sull'esito di precedenti indagini e processi e ogni informazione rilevante al fine di ottenere un quadro completo dell'ambiente criminale* ove gli indagati operano e operavano. E viceversa, qualora la DDA eserciti la propria competenza per i reati di cui alla Direttiva 2017/1371 con riferimento alle fattispecie per cui l'EPPO non può o non intende esercitare la propria competenza, l'EPPO condividerà quanto a sua conoscenza, salvo specificare se le informazioni possano o meno essere incluse nel fascicolo dell'indagine e portate a conoscenza delle parti.

I rapporti tra l'EPPO, DNA e PNA sono in lingua inglese.

### **Prossime iniziative UE riguardanti il recupero e la confisca dei beni**

In stato di avanzata scrittura una direttiva sul recupero e la confisca di beni alla criminalità organizzata, la quale dispone di entrate annue per 139 miliardi di euro l'anno, spesso riciclate attraverso un sistema finanziario parallelo sotterraneo.

Dato che il motore è il profitto economico, la Commissione viene delegata a istituire una rete di cooperazione tra uffici da istituire presso ciascun Stato membro, per il recupero dei beni e per la gestione dei beni, che lavorano con EPPO, per Europol ed Eurojust, per identificare i beni strumentali, proventi o beni derivanti da attività criminali, ancorché intestati a persone giuridiche quando il reato è commesso mediante queste, nel loro interesse o a loro beneficio.

A tal fine gli uffici hanno:

- a) accesso immediato alle informazioni contenute in banche dati o registri centralizzati o interconnessi detenuti da autorità pubbliche, ovvero:

---

*condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis, 416-ter, 452-quaterdecies e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.*

- ✓ registri immobiliari nazionali o sistemi elettronici di reperimento dei dati e registri fondiari e catastali
- ✓ registri anagrafici nazionali delle persone fisiche
- ✓ registri nazionali dei veicoli a motore, degli aeromobili e delle unità da diporto;
- ✓ registri commerciali, compresi i registri delle imprese;
- ✓ registri nazionali dei titolari effettivi ai sensi della direttiva (UE) 2015/849 e i dati disponibili attraverso l'interconnessione dei registri dei titolari effettivi a norma di tale direttiva;
- ✓ registri centralizzati dei conti bancari, conformemente alla direttiva

b) accesso rapido a:

- dati fiscali, compresi i dati detenuti dalle autorità fiscali e tributarie;
- dati della sicurezza sociale nazionale;
- informazioni rilevanti detenute dalle autorità competenti per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il perseguimento di reati;
- informazioni su ipoteche e prestiti;
- informazioni contenute nelle banche dati nazionali sulle valute e sui cambi;
- informazioni su titoli;
- dati doganali, compresi i trasferimenti fisici transfrontalieri di denaro contante;
- informazioni sui bilanci annuali delle società;
- informazioni su bonifici e saldi dei conti;
- informazioni sui conti di cripto-attività e sui trasferimenti di cripto-attività quali definiti all'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- conformemente al diritto dell'Unione, dati conservati nel sistema di informazione visti (VIS), nel sistema d'informazione Schengen (SIS II), nel sistema di ingressi/uscite (EES), nel sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e nel sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari riguardo ai cittadini di paesi terzi (ECRIS-TCN).

L'accesso può essere negato quando:

- ❖ metta a repentaglio il buon esito di un'indagine in corso;
- ❖ sia palesemente sproporzionata rispetto agli interessi legittimi di una persona fisica o giuridica con riguardo agli scopi per cui l'accesso è stato richiesto;
- ❖ includa informazioni fornite da un altro Stato membro o da un paese terzo in cui non è possibile ottenere il consenso per la loro ulteriore trasmissione.

La direttiva qualifica:

- "provento": ogni vantaggio economico derivato, direttamente o indirettamente, da reati, consistente in qualsiasi bene e comprendente ogni successivo reinvestimento o trasformazione di proventi diretti e qualsiasi vantaggio economicamente valutabile;
- "bene": un bene di qualsiasi natura, materiale o immateriale, mobile o immobile, comprese le cripto-attività, nonché atti giuridici o strumenti in qualsiasi forma, che attestano un titolo o un diritto su tale bene;

- "beni strumentali": qualsiasi bene utilizzato o destinato ad essere utilizzato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere un reato;
- "congelamento": il divieto temporaneo di trasferimento, distruzione, conversione, destinazione o movimento di un bene, o il fatto di assumerne temporaneamente la custodia o il controllo;
- "confisca": la privazione definitiva di un bene ordinata da un organo giurisdizionale in relazione a un reato;
- "titolare effettivo": un titolare effettivo quale definito all'articolo 3, punto 6), della direttiva (UE) 2015/849;

L'attività di reperimento e di identificazione può essere avviata dal momento in cui vi è il sospetto di attività criminali.

Oltre alle misure di confisca che consentono alle autorità di privare i criminali dei beni strumentali o dei proventi, in base a una condanna definitiva, si prevede anche la confisca di beni di valore equivalente ogniqualevolta sia impossibile confiscare tali beni strumentali e proventi.

La direttiva prevede la confisca non solo dei beni associati a un dato reato, compresi i proventi del reato o i relativi beni strumentali, ma anche di ulteriori beni che derivino da condotta criminosa. Confisca estesa che è possibile anche quando vi è il convincimento di una provenienza delittuosa, senza che sia necessaria una condanna per tale condotta. In tale contesto, una sproporzione tra i beni dell'interessato e il suo reddito, rientra tra i fatti idonei a indurre l'organo giurisdizionale a concludere che i beni derivano da condotte criminose, così come il fatto che non vi è una fonte lecita plausibile dei beni, o che l'interessato è collegato a persone connesse a un'organizzazione criminale (art. 16).

La confisca viene ammessa anche quando una condanna definitiva non è possibile a causa di malattia, fuga o decesso dell'indagato o imputato, ovvero quando i termini di prescrizione per il reato in questione sono inferiori a 15 anni e sono scaduti dopo l'avvio del procedimento penale (art. 15).

La direttiva prevede anche una pianificazione dei beni da confiscare, al fine di ridurre al minimo i relativi costi di gestione stimati e di preservare il valore di tali beni fino alla loro destinazione. Tale valutazione è effettuata al momento della preparazione del provvedimento di congelamento oppure, al più tardi, senza indebito ritardo a seguito della sua esecuzione, prevedendo la possibilità che i costi della gestione dei beni congelati siano, almeno in parte, posti a carico del titolare effettivo.

Viene prevista la vendita pre-condisca dei beni quando:

- i beni sottoposti a congelamento sono deteriorabili o perdono rapidamente di valore;
- i costi di conservazione o manutenzione dei beni sono sproporzionati rispetto al loro valore di mercato;
- la gestione dei beni richiede condizioni particolari e competenze che non sono facilmente disponibili.

Le entrate ottenute dalle vendite pre-confisca sono accantonate fino al momento in cui non viene emessa una decisione giudiziaria sulla confisca.

\*\*\*

## La confisca

### Premessa

La confisca è l'atto col quale lo Stato acquisisce senza corrispettivo i beni di un privato.

L'assenza di risarcimento consegue al fatto che il bene sia stato acquisito in modo illecito, usato per scopi illeciti o sia strumentale allo Stato per prevenire la commissione di reati.

Esiste una confisca penale (per prevenire o reprimere la commissione di reati), una amministrativa (quale effetto della commissione di illeciti amministrativi, anche con finalità preventive o repressive) e una internazionale.<sup>17</sup>

La confisca penale o presuppone la commissione di un reato (e allora colpisce beni che furono il prezzo, il prodotto o il profitto di quello) o previene reati (colpendo beni che, sulla base di indizi, risultino di provenienza illecita).

La confisca quale conseguenza del reato è (assieme alla cauzione di buona condotta) una misura di sicurezza reale (art. 236 c.p.).

Quando definitiva, la confisca non può essere revocata e nemmeno cessa se il reato viene abolito (art. 2 c.p.) o estinto.

---

<sup>17</sup> La confisca internazionale ha scopi di natura penale.

In ambito comunitario cfr. Decisione Quadro 2005/212/GAI del Consiglio, 24 febbraio 2005 (ciascuno Stato membro "adotta le misure necessarie a consentire la confisca (...) perlomeno: *quando un giudice nazionale, sulla base di fatti circostanziati, è pienamente convinto che il bene in questione sia il provento di attività criminose della persona condannata, (...) oppure quando si stabilisce che il valore del bene è sproporzionato al reddito legittimo della persona condannata e un giudice nazionale, sulla base di fatti circostanziati, è pienamente convinto che il bene in questione sia il provento di attività criminose della persona condannata stessa*).

La giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, chiamata più volte a pronunciarsi sulla compatibilità con tale previsione della confisca penale in generale, e della confisca "antimafia" in particolare, ha affermato tre principi:

a) la confisca come misura di prevenzione, non solo non confligge con le norme della CEDU, ma anzi è una misura indispensabile per contrastare il crimine (sentenza 22 febbraio 1994, Raimondo c. Italia, in causa 12954/87; Decisione 4 settembre 2001, Riela c. Italia, in causa 52439/09).

b) la confisca deve essere, in ogni caso, conforme alle prescrizioni dell'art. 1, primo paragrafo, del Protocollo n. 1 alla Convenzione.

Il che vuol dire che deve rispettare due limiti: deve essere irrogata sulla base di una espressa previsione di legge; e deve realizzare il giusto equilibrio tra l'interesse generale e la salvaguardia dei diritti dell'individuo (sentenza 20 gennaio 2009, Sud Fondi s.r.l. c. Italia, in causa 75909/01).

Tra le convenzioni internazionali firmate dall'Italia:

Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope - Vienna, 20 dicembre 1988 (I beni confiscati rimangono nella disponibilità delle autorità dello Stato richiesto, ferma la possibilità di versare il loro valore o il ricavato derivante dalla loro vendita a organismi intergovernativi specializzati nella lotta contro il traffico suddetto o di dividerlo con gli altri Stati contraenti);

Convenzione di Strasburgo (8 novembre 1990) sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (ratifica L. 9 agosto 1993, n. 328) che impone agli Stati aderenti di adottare *tutte le misure legislative o di altra natura eventualmente necessarie ad assicurare che coloro che siano interessati dalla confisca dispongano di effettivi mezzi giuridici a tutela dei propri diritti*.

Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (Palermo 12-15 dicembre 2000).

Per *prodotto del reato* s'intende qualsiasi utilità (anche non economica), generata dalla sua commissione (prodotto del reato di coltivazione di stupefacenti è la sostanza drogante generata dalla pianta come gli oli o le foglie).

Per *profitto del reato* s'intende qualunque utilità di carattere materiale (o morale) che il colpevole si riprometta.

Per *prezzo del reato* s'intende il vantaggio economico che viene erogato da un terzo a favore del reo per la commissione di un fatto costituente reato.

Numerose le ipotesi di confisca penale previste da leggi speciali in materia di stupefacenti, armi, contrabbando, reati ambientali, reati edilizi, immigrazione, tutela del diritto d'autore, reati economici e finanziari.

Nel 1994 entra in vigore la *confisca allargata* (art. 12-sexies, L. 356/1992, introdotto con D.L. 20 giugno 1994 n. 399) che, per la prima volta, rompe il *nesso di pertinenzialità* fra reato e bene confiscabile (definita *misura di sicurezza patrimoniale, atipica e con funzione anche dissuasiva*) e consente il sequestro di beni di cui il condannato non può giustificare la legittima provenienza ma di cui dispone in misura sproporzionata al proprio reddito.

La *confisca per equivalente* (e il sequestro preventivo ad essa finalizzato) intende privare il reo del beneficio economico derivante dall'attività criminosa. Si applica quando risulta difficile (o impossibile) reperire il profitto o il prezzo del reato, quando per la natura dell'illecito la confisca ordinaria (art. 240 c.p.) non può operare e quando non è possibile procedere alla confisca allargata. Il giudice che dispone la confisca per equivalente del prodotto, profitto o prezzo del reato, deve quantificare il valore del prodotto, profitto o prezzo e accertare che quanto sequestrato sia già nella disponibilità del reo e non ecceda il valore di tale prodotto, profitto o prezzo. A differenza della confisca ordinaria (che ha per oggetto cose direttamente riferibili al reato), quella per equivalente riguarda perciò beni che non hanno un rapporto con la pericolosità del reo o della cosa, non sono collegati al reato, hanno provenienza lecita e valore equivalente a ciò che non è stato altrimenti possibile confiscare. Introdotta dall'art. 322-ter c.p. (L. 300/2000) con effetto dal 26 ottobre 2000 per i reati ivi previsti. Dal 1° gennaio 2008 vige anche per i reati di frode fiscale (art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244). Ha natura sanzionatoria ma non è una pena (se fosse una pena si estinguerebbe col reato). Estesa con effetto dal 26 luglio 2008 (D.L. 92/2008) ai reati di cui all'art. 12-sexies, c. 2-ter, D.L. 306/1992.<sup>18</sup>

\*\*\*

## La confisca nel codice penale

Il codice penale prevede la confisca nei seguenti casi.

---

<sup>18</sup> Il sequestro per equivalente colpisce beni nella disponibilità diretta del reo o rispetto ai quali egli possa vantare un potere diretto e oggettivo. Non può colpire beni futuri non individuati o individuabili. Ciò in quanto ha natura sanzionatoria, a differenza del sequestro preventivo previsto dall'art. 321 c.p.p. (Cass. pen. sez. III, n. 4097/2016).

### **Art. 240 Confisca (in vigore fino dal 1931 al 8.3.2012)**

Libro I - Dei reati in generale, Titolo VIII – Delle misure amministrative di sicurezza,  
Capo II – Delle misure di sicurezza patrimoniali

*Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.*

*È sempre ordinata la confisca:*

- 1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato;*
- 2) delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.*

*Le disposizioni della prima parte e del numero 1 del capoverso precedente non si applicano se la cosa appartiene a persona estranea al reato.*

*La disposizione del numero 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.*

### **Art. 240 Confisca (in vigore dal 9.3.2012 al 23.11.2016)**

*Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose, che ne sono il prodotto o il profitto.*

*È sempre ordinata la confisca:*

- 1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato;*  
*1-bis) dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies;*
- 2) delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.*

*Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1-bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa o il bene o lo strumento informatico o telematico appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del numero 1-bis del capoverso precedente si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale.*

*La disposizione del n. 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.*

### **Art. 240 Confisca (in vigore dal 24.11.2016)**

*Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose, che ne sono il prodotto o il profitto.*

*È sempre ordinata la confisca:*

1. delle cose che costituiscono il prezzo del reato;

*1-bis. dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies nonché dei beni che ne costituiscono il profitto o il prodotto ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di cui il colpevole ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto, se non è possibile eseguire la confisca del profitto o del prodotto diretti;*

2. delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.

*Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1-bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa o il bene o lo strumento informatico o telematico appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del numero 1-bis del capoverso precedente si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale.*

*La disposizione del n. 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.*

**Art. 240-bis Confisca in casi particolari (in vigore dal 16.4.2018 al 28.3.2022)**  
(già art. 12-sexies DL 306/1992)

Libro I - Dei delitti in generale, Titolo VIII – Delle misure amministrative di sicurezza,  
Capo II – Delle misure di sicurezza patrimoniali

*Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, **416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517-ter e 517-quater, nonché dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma, 493-ter, 512-bis, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 629, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, dall'articolo 2635 del codice civile, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza** e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono*

*è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi.*

*Nei casi previsti dal primo comma, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona.*

**Art. 240-bis Confisca in casi particolari (in vigore dal 29.3.2022)**  
(già art. 12-sexies DL 306/1992)

*Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517-ter, 517-quater, 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, nonché dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma, 493-ter, 512-bis, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 629, 640, secondo comma, numero 1, con l'esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, 640-bis, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al quarto comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, dall'articolo 2635 del codice civile, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi.*

*Nei casi previsti dal primo comma, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona.*

**Art. 270-bis Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (in vigore dal 19.12.2001)**

Libro II - Dei delitti in particolare, Titolo I – Dei delitti contro la personalità dello Stato, Capo I – Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato

*Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.*

*Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.*

*Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.*

### **Art. 322-ter Confisca (in vigore dal 28 novembre 2012)**

Libro II - Dei delitti in particolare, Titolo II - Dei delitti contro la pubblica amministrazione, Capo I – Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione

*Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.*

*Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma.*

*Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.<sup>19</sup>*

---

<sup>19</sup> Introdotta con art. 3, L. 300/2000, si applica ai reati commessi a partire dal 26 ottobre 2000. La confisca per equivalente era già prevista nella formulazione originaria:

*Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo.*

*Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a*

**Art. 416-bis Associazioni di tipo mafioso anche straniere (in vigore dal 14 giugno 2015)**

Libro II - Dei delitti in particolare, Titolo V - Dei delitti contro l'ordine pubblico

*Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.*

*Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.*

*L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.*

*Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.*

*L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

*Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.*

*Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.*

**Art. 446 Confisca obbligatoria (in vigore dal 21 giugno 1986)**

Libro II - Dei delitti in particolare, Titolo VI - Dei delitti contro l'incolumità pubblica, Capo II – Dei delitti di comune pericolo mediante frode

---

*persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma.*

*Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.*

*In caso di condanna per taluno dei delitti preveduti negli articoli 439, 440, 441 e 442, se dal fatto è derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una persona, la confisca delle cose indicate nel primo comma dell'articolo 240 è obbligatoria.*

**Art. 474-bis Confisca (in vigore dal 15 agosto 2009)**

Libro II - Dei delitti in particolare, Titolo VII - Dei delitti contro la fede pubblica, Capo II – Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento

*Nei casi di cui agli articoli 473 e 474 è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti.*

*Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter.*

*Si applicano le disposizioni dell'articolo 240, commi terzo e quarto, se si tratta di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, appartenenti a persona estranea al reato medesimo, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, o l'illecita provenienza e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.*

*Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro sesto del codice di procedura penale .*

**Art. 493-ter Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (in vigore dal 6 aprile 2018)**

Libro II - Dei delitti in particolare, Titolo VII - Dei delitti contro la fede pubblica, Capo III – Della falsità in atti

*Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.*

*In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.*

*Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.*

**Art. 544-sexies Confisca e pene accessorie (in vigore dal 1° agosto 2004)**

Libro II - Dei delitti in particolare, Titolo IX-bis Dei delitti contro il sentimento per gli animali

*Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.*

**Art. 600-septies Confisca (in vigore dal 23 ottobre 2012)**

Libro II - Dei delitti in particolare, Titolo XII - Dei delitti contro la persona, Capo III – Dei delitti contro la libertà individuale, Sezione I – Dei delitti contro la personalità individuale

*Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione, nonché dagli articoli 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), e 609-undecies, è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilità. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter.*

**Art. 644, c. 6 Usura (in vigore dal 8 dicembre 2005)**

Libro II - Dei delitti in particolare, Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio, Capo II – Dei delitti contro il patrimonio mediante frode

*6. Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo*

*pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni*

#### **Art. 648-quater Confisca (in vigore dal 1° gennaio 2015)**

Libro II - Dei delitti in particolare, Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio, Capo II – Dei delitti contro il patrimonio mediante frode

*Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.*

*Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.*

*In relazione ai reati di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti.*

#### **Art. 722 Pena accessoria e misura di sicurezza (in vigore dal 1° luglio 1931)**

Libro III – Delle contravvenzioni in particolare, Titolo I – Delle contravvenzioni di polizia, Capo II – Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale, Sezione I – Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi

*La condanna per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza. È sempre ordinata la confisca del denaro esposto nel giuoco e degli arnesi od oggetti ad esso destinati.*

#### **Art. 733 Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale (in vigore dal 1° luglio 1931)**

Libro III – Delle contravvenzioni in particolare, Titolo II – Delle contravvenzioni concernenti l'attività sociale della pubblica amministrazione

*Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, è punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda non inferiore a euro 2.065.*

*Può essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata.*

\*\*\*

## La confisca nel codice civile

### Art. 2641 Confisca (in vigore dal 16 aprile 2002)

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei reati previsti dal presente titolo è ordinata la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo.<sup>20</sup>

Quando non è possibile l'individuazione o l'apprensione dei beni indicati nel comma primo, la confisca ha ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.

Per quanto non stabilito nei commi precedenti si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.

\*\*\*

---

<sup>20</sup> Libro V Del lavoro - Titolo XI - *Disposizioni penali in materia di società, di consorzi e di altri enti privati*. L'intero titolo, comprendente gli articoli da 2621 a 2642, è stato così sostituito dall'art. 1, D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61. I reati, consumati o tentati, previsti dal presente articolo sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale ai sensi dell'art. 33-bis del codice di procedura penale.

## **La confisca nei confronti di Enti (D. Lgs 231/2001)**

### **Art. 19 Confisca (in vigore dal 11 agosto 2023)**

*1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.*

*2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.*

*2-bis. Quando la confisca abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica l'articolo 104-bis, commi 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.*

La norma ha natura obbligatoria nel senso che i beni restano confiscati anche in caso di successivo fallimento dell'Ente (cfr. Cass. V Pen. n. 48804/2013, che richiama SSUU n. 26654/2008).

Esiste la possibilità di una confisca di beni dell'Ente per reati commessi dal suo amministratore quando si dimostri che l'Ente risulta fittiziamente intestatario di beni del primo che ne ha la disponibilità. In questo caso l'Ente viene colpito alla pari di un qualunque soggetto interposto del reo o del proposto.

## **Il sequestro nel codice di procedura penale**

Provvedimento sanzionatorio di natura cautelare, finalizzato alla custodia e conservazione di beni che sono stati lo strumento o il risultato di un illecito, o che sono comunque pertinenti all'illecito stesso, e come tali utili ai fini dell'accertamento del fatto e in previsione di una eventuale confisca.

Data la sua natura funzionale alla confisca, il sequestro si rinviene specularmente alla prima, sia nel c.p.p. che in ambito civile e amministrativo.

Il c.p.c. disciplina il sequestro giudiziario (art. 670) e conservativo (art. 671).

In ambito amministrativo, il sequestro è previsto in ambito igienico-sanitario, ordine pubblico e codice della strada. Lo dispone un organo di polizia (Polizia locale, CC, GDF, PS, Polizia penitenziaria). La confisca la dispone il Prefetto con ordinanza.

### **Sequestro probatorio**

Codice di procedura penale, Parte I, Libro II - Prove, Titolo III - Mezzi di ricerca della prova, Capo III – Sequestri.

#### **Art. 253 Oggetto e formalità del sequestro**

1. L'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti.
2. Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo.
3. Al sequestro procede personalmente l'autorità giudiziaria ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria delegato con lo stesso decreto.
4. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente.

### **Sequestro conservativo**

Codice di procedura penale, Parte I, Libro IV – Misure cautelari, Titolo II -Misure cautelari reali, Capo I – Sequestro conservativo.

#### **Art. 316 Presupposti ed effetti del provvedimento**

1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento.

1-bis. Quando procede per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, contro l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o contro la persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il pubblico ministero rileva la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti e, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni di cui al comma 1, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime.

2. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato, la parte civile può chiedere il sequestro conservativo dei beni dell'imputato o del responsabile civile, secondo quanto previsto dal comma 1.

3. Il sequestro disposto a richiesta del pubblico ministero giova anche alla parte civile.

4. Per effetto del sequestro i crediti indicati nei commi 1 e 2 si considerano privilegiati, rispetto a ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi.

### **Sequestro preventivo**

Codice di procedura penale, Parte I, Libro IV – Misure cautelari, Titolo II - Misure cautelari reali, Capo II – Sequestro preventivo.

#### **Art. 321 Oggetto del sequestro preventivo (in vigore dal 6 aprile 2001)**

1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o prostrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.

2. Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca.

2-bis. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (n.d.r. *Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*) il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca.

3. Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell'interessato quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato, che è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.

3-bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto

motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.

3-ter. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 3-bis ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.

### **Cause di non punibilità e perdita di efficacia del sequestro preventivo**

C.p.p., Parte I, Libro II – Atti, Titolo II – Atti e provvedimenti del giudice

#### **Art. 129 Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità (in vigore dal 24 ottobre 1989)**

1. In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è *estinto* o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza.

2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta.

C.p.p., Parte II, Libro VII – Giudizio, Titolo III - Sentenza, Capo II – Decisione, Sezione I – Sentenza di proscioglimento

#### **Art. 531 Dichiarazione di estinzione del reato (in vigore dal 24 ottobre 1989)**

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 129 comma 2, il giudice, se il reato è estinto, pronuncia sentenza di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo.<sup>21</sup>

2. Il giudice provvede nello stesso modo quando vi è dubbio sull'esistenza di una causa di estinzione del reato.

#### **Art. 323 Perdita di efficacia del sequestro preventivo (in vigore dal 24.10.1989)**

---

<sup>21</sup> Il reato si estingue per morte del reo (c.p. 150), amnistia (c.p. 151) o remissione della querela (152).

1. Con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, ancorché soggetta a impugnazione, il giudice ordina che le cose sequestrate siano restituite a chi ne abbia diritto, quando non deve disporre la confisca a norma dell'articolo 240 del codice penale. Il provvedimento è immediatamente esecutivo.

2. Quando esistono più esemplari identici della cosa sequestrata e questa presenta interesse a fini di prova, il giudice, anche dopo la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere impugnata dal pubblico ministero, ordina che sia mantenuto il sequestro di un solo esemplare e dispone la restituzione degli altri esemplari.

3. Se è pronunciata sentenza di condanna, gli effetti del sequestro permangono quando è stata disposta la confisca delle cose sequestrate.

4. La restituzione non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti all'imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell'articolo 316.

### **Restituzione dei beni in sequestro**

Codice di procedura penale, Parte I, Libro III – Prove, Titolo III – Mezzi di ricerca della prova, Capo III – Sequestri

#### **Art. 262 Durata del sequestro e restituzione delle cose sequestrate (in vigore dal 1° gennaio 2008)**

1. Quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova, le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza. Se occorre, l'autorità giudiziaria prescrive di presentare a ogni richiesta le cose restituite e a tal fine può imporre cauzione.

2. Nel caso previsto dal comma 1, la restituzione non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti all'imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell'articolo 316.

3. Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro è mantenuto ai fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell'articolo 321.

3-bis. Trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione, le somme di denaro sequestrate, se non ne è stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione, reclamando di averne diritto, sono devolute allo Stato.

4. Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo che sia disposta la confisca.

### **Procedimento per la restituzione dei beni**

### **Art. 263 Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate (in vigore dal 15 febbraio 1991)**

1. La restituzione delle cose sequestrate è disposta dal giudice con ordinanza se non vi è dubbio sulla loro appartenenza.
2. Quando le cose sono state sequestrate presso un terzo, la restituzione non può essere ordinata a favore di altri senza che il terzo sia sentito in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127.
3. In caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, il giudice ne rimette la risoluzione al giudice civile del luogo competente in primo grado, mantenendo nel frattempo il sequestro.
4. Nel corso delle indagini preliminari, sulla restituzione delle cose sequestrate il pubblico ministero provvede con decreto motivato.
5. Contro il decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione o respinge la relativa richiesta gli interessati possono proporre opposizione sulla quale il giudice provvede a norma dell'articolo 127.
6. Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione, provvede il giudice dell'esecuzione.

### **Art. 665 Giudice competente (in vigore dal 21 marzo 1998)**

1. Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato.
2. Quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado; altrimenti è competente il giudice di appello.
3. Quando vi è stato ricorso per cassazione e questo è stato dichiarato inammissibile o rigettato ovvero quando la corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, è competente il giudice di primo grado, se il ricorso fu proposto contro provvedimento inappellabile ovvero a norma dell'articolo 569, e il giudice indicato nel comma 2 negli altri casi. Quando è stato pronunciato l'annullamento con rinvio, è competente il giudice di rinvio.
4. Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Tuttavia, se i provvedimenti sono stati emessi da giudici ordinari o giudici speciali, è competente in ogni caso il giudice ordinario.
- 4-bis. Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale, l'esecuzione è attribuita in ogni caso al collegio.

### **Spese relative al sequestro penale**

Fino al 2002 la materia era regolata dagli artt. 264 e 265 c.p.

Dal 2001 vige il Testo Unico in materia di Spese di giustizia (D.p.R. 115/2001, artt. 151-155).

Competente ad emettere il provvedimento di liquidazione del compenso per la custodia di cose sequestrate è, in fase di indagini preliminari, il P.M., in fase di cognizione, il giudice che procede e, in fase di esecuzione, il giudice dell'esecuzione.

Nella liquidazione del compenso dovuto al custode, il ricorso alle tariffe ed usi locali non esclude da parte del giudice l'esercizio di un potere equitativo che tenga conto della qualità e quantità dell'impegno concretamente prestato dal custode (Cass., Sez. IV, n. 20176/2004).

\*\*\*

## **Ipotesi particolari di confisca (art. 12-sexies D.L. 306/1992)**

### **Premessa**

L'art. 12-sexies (cfr. D.L. 20.6.1994 n. 399) è entrato in vigore il 23 giugno 1994.

Si tratta di confisca obbligatoria a seguito di condanna (o patteggiamento) per reati di particolare gravità, che può (facoltativamente) essere preceduta dall'ordinanza di sequestro preventivo prevista dall'art. 321, c. 2, c.p.p.

Le norme procedurali applicabili tempo per tempo all'art. 12-sexies DL 306/1992 si sono progressivamente adeguate a quelle antimafia. L'articolo, seppur abrogato dal D. Lgs 21/2018 (disponendo in modo sistematico il rinvio delle numerose disposizioni ivi contenute alle rispettive norme di attuale riferimento), racconta la storia recente del contrasto al crimine attraverso la confisca di ogni utilità economica da esso derivante.

Di tale evoluzione si ha una adeguata percezione osservando quanto segue.

\*\*\*

Il 24 ottobre 1989 entra in vigore il nuovo Codice di procedura penale (D.p.R. 447/1988) e poco dopo anche le relative disposizioni di attuazione (D. Lgs. 271/1989).

Da allora il sequestro preventivo ordinario (anche facoltativo) è così regolato.

### **Art. 104 disp. att. c.p.p. *Norme applicabili al sequestro preventivo***

*1. Per il sequestro preventivo si applicano le disposizioni relative al sequestro probatorio contenute nel capo VI.*

*2. Si applica altresì la disposizione dell'articolo 92.*

L'art. 14, L. 45/2001, aggiunge al 12-sexies il comma 4-bis, che rinvia alle disposizioni antimafia in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati.<sup>22</sup>

*4 -bis. Si applicano anche ai casi di confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo le disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati previste dalla legge 31 marzo 1965, n. 575, e successive modificazioni; restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.*

Con L. 94/2009 l'art. 104 disp. att. c.p.p. è sostituito dal seguente (in vigore):

### **Art. 104 disp. att. c.p.p. *Esecuzione del sequestro preventivo***

*1. Il sequestro preventivo è eseguito:*

---

<sup>22</sup> Da allora il comma 4-bis subirà numerose modifiche conseguenti, tra l'altro, all'operatività dell'Agenzia Nazionale dei beni sequestrati e confiscati e alla vigenza del CA (entrambe dal 1.1.2013).

- a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili;
  - b) sugli immobili o mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;
  - c) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l'immissione in possesso dell'amministratore, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'impresa;
  - d) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;
  - e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.
2. Si applica altresì la disposizione dell'articolo 92

La stessa L. 94/2009 introduce l'art. 104-bis disp. att. c.p.p., con cui il legislatore prosegue sulla strada della riunificazione sotto il profilo gestorio dei sequestri preventivi e di prevenzione, prevedendo la nomina di un amministratore giudiziario e la concentrazione dei poteri gestori - per l'intera durata del procedimento - in capo al medesimo giudice che abbia disposto il sequestro di aziende o di beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, con evidenti benefici di ordine pratico.

**Art. 104-bis disp. att. c.p.p. Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e confisca. Tutela dei terzi nel giudizio (in vigore fino al 18.11.2017)**

*1. Nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell'Albo di cui all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575. Con decreto motivato dell'autorità giudiziaria la custodia dei beni suddetti può tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo precedente.*

Con effetto dal 1° gennaio 2013 i rinvii alla L. 575/1965 riportati nell'art. 12-sexies, c. 4-bis, DL 306/1992, s'intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del CA.

L'art. 30, c. 2, lett. a), L. 161/2017 modifica il c. 1, introduce i c. 1-bis e 1-ter, portando così a termine l'omologazione della disciplina di gestione dei beni sottoposti a sequestro preventivo e di prevenzione.

**Art. 104-bis disp. att. c.p.p. Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e confisca. Tutela dei terzi nel giudizio (in vigore dal 19.11.2017 al 5.4.2018)**

*1. Nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno*

2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell'Albo di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. Con decreto motivato dell'autorità giudiziaria la custodia dei beni suddetti può tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo precedente.

*1-bis. Il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini della gestione. Si applicano le norme di cui al libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.*

*1-ter. I compiti del giudice delegato alla procedura sono svolti nel corso di tutto il procedimento dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.<sup>23</sup>*

Successivi interventi legislativi completano il testo attualmente in vigore:

- I commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies sono introdotti dal D. Lgs 21/2018;
- I commi 1-bis.1 e 1-bis.2 dal D. Lgs 2/2023 (L. 17/2023);
- I commi 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies da D.L. 69/2023 (L. 103/2023).

#### **Art. 104-bis disp. att. c.p.p. Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e confisca. Tutela dei terzi nel giudizio (in vigore dall'11 agosto 2023)**

*1. In tutti i casi in cui il sequestro preventivo o la confisca abbiano per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell'Albo di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. Con decreto motivato dell'autorità giudiziaria la custodia dei beni suddetti può tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo precedente.*

*1-bis. Si applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni nella parte in cui recano la disciplina della nomina e revoca dell'amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni. In caso di sequestro disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice o di confisca ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la*

---

<sup>23</sup> Quest'ultima disposizione ha generato conflitti di competenza tra GIP e Corte d'appello per violazione dei principi del *tempus regit actum* e della *perpetuatio jurisdictionis*. Per Cass. 50975/2019 la questione si risolve nel senso che, in mancanza di una norma transitoria, la disposizione si applica, nel caso di reati diversi da quelli per i quali era già in vigore (art. 12-sexies, c. 4-bis, DL 306/1992 - ora art. 240-bis c.p. - e art. 51-bis c.p.p.), solo ai procedimenti aperti in data successiva all'entrata in vigore (19 novembre 2017). Conforme Cass. Sez. I, n. 7175/2016.

*procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto legislativo.*

*1-bis.1. Quando il sequestro ha ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, il giudice dispone la prosecuzione dell'attività avvalendosi di un amministratore giudiziario nominato ai sensi del comma 1. In caso di imprese che dopo il verificarsi dei reati che danno luogo all'applicazione del provvedimento di sequestro sono state ammesse all'amministrazione straordinaria, anche in via temporanea ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, la prosecuzione dell'attività è affidata al commissario già nominato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria. Ove necessario per realizzare un bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi, il giudice detta le prescrizioni necessarie, tenendo anche conto del contenuto dei provvedimenti amministrativi a tal fine adottati dalle competenti autorità. Le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo periodo non si applicano quando dalla prosecuzione può derivare un concreto pericolo per la salute o l'incolumità pubblica ovvero per la salute o la sicurezza dei lavoratori non evitabile con alcuna prescrizione. Il giudice autorizza la prosecuzione dell'attività se, nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, sono state adottate misure con le quali si è ritenuto realizzabile il bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi. In ogni caso i provvedimenti emessi dal giudice ai sensi dei periodi precedenti, anche se negativi, sono trasmessi, entro il termine di quarantotto ore, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.*

*1-bis.2. Nei casi disciplinati dal comma 1-bis.1, il provvedimento con cui il giudice abbia escluso o revocato l'autorizzazione alla prosecuzione, o negato la stessa in sede di istanza di revoca, modifica o rivalutazione del sequestro precedentemente disposto, nonostante le misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, può essere oggetto di impugnazione ai sensi dell'articolo 322-bis del codice, anche da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle imprese e del made in Italy o del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Sull'appello avverso il provvedimento di cui al primo periodo decide, in composizione collegiale, il tribunale di Roma.*

*1-ter. I compiti del giudice delegato alla procedura sono svolti nel corso di tutto il procedimento dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.*

1-quater. *Ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-bis del codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice, si applicano le disposizioni del titolo IV del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si applicano inoltre le disposizioni previste dal medesimo decreto legislativo in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e di esecuzione del sequestro. In tali casi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.*

1-quinquies. *Nel processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo.*

1-sexies. *In tutti i casi di sequestro preventivo e confisca restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso indicato dall'articolo 578-bis del codice.*

1-septies. *Nei casi previsti dal comma 1-bis.1, qualora la prosecuzione dell'attività sia stata autorizzata dopo l'adozione del provvedimento di sequestro, l'amministratore giudiziario, ovvero il commissario straordinario nominato nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria, è autorizzato a proseguire l'attività anche quando il provvedimento con cui è disposta la confisca è divenuto definitivo, fermo restando il rispetto delle prescrizioni impartite dal giudice ai sensi del terzo periodo del comma 1-bis.1 ovvero delle misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale ai sensi del quinto periodo del medesimo comma 1-bis.1. In questo caso, il giudice competente è il giudice dell'esecuzione.*

1-octies. *In caso di imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, anche in via temporanea ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2023, n. 10, il sequestro preventivo, disposto ai sensi dell'articolo 321 del codice di procedura penale ovvero di altre previsioni di legge che a detto articolo rinviano, non impedisce il trasferimento dei beni in sequestro ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in attuazione del programma di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, ovvero ai sensi di altre disposizioni di legge applicabili alla procedura di amministrazione straordinaria, se essi sono costituiti da stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge*

24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, purché ricorrano le seguenti condizioni:

a) l'ammissione all'amministrazione straordinaria è intervenuta dopo il verificarsi dei reati che hanno dato luogo all'applicazione del provvedimento di sequestro;

b) dopo l'adozione del provvedimento di sequestro, è stata autorizzata la prosecuzione dell'attività;

c) sono in corso di attuazione o sono state attuate le prescrizioni impartite dal giudice ai sensi del comma 1-bis.1, ovvero le misure indicate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale ai fini del bilanciamento tra esigenze di continuità dell'attività produttiva e beni giuridici lesi dagli illeciti oggetto del giudizio penale, ovvero le prescrizioni dettate da provvedimenti amministrativi che autorizzino la prosecuzione dell'attività dettando misure dirette a tutelare i beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici oggetto del giudizio penale;

d) il soggetto al quale i beni sono trasferiti non risulta controllato, controllante o collegato ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, né altrimenti riconducibile, direttamente o indirettamente, al soggetto che ha commesso i reati per i quali il sequestro è stato disposto, ovvero all'ente che ha commesso gli illeciti amministrativi per i quali il sequestro è stato disposto, ovvero al soggetto per conto o nell'interesse del quale essi hanno agito;

e) la congruità del prezzo è attestata mediante apposita perizia giurata, ivi compresa quella utilizzata ai fini della determinazione del valore del bene ai sensi degli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero di altre disposizioni di legge applicabili alla procedura di amministrazione straordinaria, tenendo comunque conto delle valutazioni fatte nell'ambito delle procedure competitive per la cessione a terzi dei complessi aziendali.

Le medesime disposizioni si applicano nel caso in cui sia intervenuto un provvedimento di confisca nei casi previsti dal comma 1-septies.

1-novies. Nei casi di cui al comma 1-octies, il corrispettivo della cessione è depositato dagli organi dell'amministrazione straordinaria presso la Cassa delle ammende, con divieto di utilizzo per finalità diverse dall'acquisto di titoli di Stato, fino alla conclusione del procedimento penale, salvo il caso in cui il sequestro sia revocato. Dal momento del deposito del corrispettivo presso la Cassa delle ammende, gli effetti del sequestro sui beni cessano definitivamente, salvo quanto previsto, ai fini della loro utilizzazione, dal quinto periodo del presente comma. Nel caso in cui il giudice disponga la confisca, essa ha ad oggetto esclusivamente le somme depositate ai sensi del primo periodo, che sono acquisite al Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. In caso di revoca del sequestro o di mancata adozione del provvedimento di confisca, le somme sono immediatamente restituite ai commissari straordinari e dagli stessi utilizzabili per le finalità di cui al capo VI del titolo III del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Al fine di poter utilizzare il bene, dopo che la confisca è divenuta definitiva, l'acquirente e i successivi aventi causa devono rispettare le prescrizioni impartite dal giudice ai sensi del terzo periodo del comma 1-bis.1 del presente articolo ovvero le misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale ai sensi del quinto periodo del medesimo comma 1-bis.1, salvo che il giudice dell'esecuzione accerti, su istanza dell'interessato, la cessazione dei rischi conseguenti alla libera disponibilità del bene medesimo. Qualora la cessione avvenga nei casi previsti

*dal comma 1-octies, ultimo periodo, la confisca dei beni perde efficacia e si trasferisce sul corrispettivo versato ai sensi del primo periodo del presente comma, ferma l'applicazione del quinto periodo.*

*1-decies. Per le finalità di cui al comma 1-octies, lettera c), la verifica relativa all'attuazione delle misure indicate nell'ambito della procedura di interesse strategico nazionale è effettuata da un comitato di cinque esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute e di ingegneria impiantistica, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato sentiti i Ministri delle imprese e del made in Italy, della salute e per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché la regione nel cui territorio sono ubicati gli impianti o le infrastrutture. Con il decreto di cui al primo periodo, si provvede altresì alla determinazione del compenso riconosciuto a ciascun componente del comitato, in ogni caso non superiore ad euro 50.000 in ragione d'anno, con oneri posti a carico esclusivo dei terzi gestori dell'impianto o dell'infrastruttura. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica trasmette alla Camere una relazione sull'attività di verifica effettuata dal comitato di cui al primo periodo.*

### **Conclusioni sull'amministrazione dei beni confiscati e sequestrati**

A seguito dell'entrata in vigore della L. 161/2017 (19 novembre 2017), competente a decidere su ogni questione connessa all'amministrazione dei beni sottoposti a vincolo, rimane, durante tutta la pendenza del procedimento, il giudice che lo abbia disposto, qualunque sia il reato per cui si procede, dovendosi ora universalmente applicare le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati stabilite in materia di prevenzione patrimoniale (Cass. Sez. 1, n. 56412/2018, conforme Cass. Sez. 1, n. 54867/2018).

## Reati presupposto delle ipotesi particolari di confisca

Nel contesto della lotta alla criminalità mafiosa il legislatore introduce nel 1992 la confisca obbligatoria di beni in caso di condanna o patteggiamento per una serie di reati (art. 12-sexies, c. 1, D.L. 306/1992). All'elenco originario se ne aggiungono progressivamente altri, fino a quando il legislatore riordina la materia (D. Lgs 21/2018) abrogando l'art. 12-sexies e trasfondendo il contenuto nel nuovo art. 240-bis c.p., a cui da allora vanno riferite le norme procedurali e attuative connesse, come segue.

- Di competenza della Procura Distrettuale Antimafia (art. 51, c. 3-bis, c.p.p.);
- Codice penale: reati contro la pubblica amministrazione (art. 314 Peculato, art. 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui, art. 316-bis Malversazione di erogazioni pubbliche, art. 316-ter Indebita percezione di erogazioni pubbliche, art. 317 Concussione, art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione, art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, art. 319-ter Corruzione in atti giudiziari, art. 319-quater Induzione indebita a dare o promettere utilità, art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, art. 322 Istigazione alla corruzione, art. 322-bis Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, art. 325 Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio).
- Art. 416 - Associazione a delinquere finalizzata a commettere delitti contro
  - La fede pubblica:
    - ✓ Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453);
    - ✓ Alterazione di monete (art. 454);
    - ✓ Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455);
    - ✓ Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460);
    - ✓ Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461).
  - L'economia pubblica, l'industria e il commercio:
    - ✓ Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter);
    - ✓ Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater).
  - L'ambiente:
    - ✓ Disastro ambientale (art. 452-quater e octies).
  - La persona:
    - ✓ Prostituzione minorile (art. 600-bis)
    - ✓ Pornografia minorile (art. 600-ter)
    - ✓ Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater)
    - ✓ Pornografia virtuale (art. 600-quater.1)
    - ✓ Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies);

- ✓ Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis);

Il patrimonio:

- ✓ Estorsione (art. 629);
- ✓ Usura (art. 644);
- ✓ Usura impropria (a danno di imprenditore o professionista)(art. 644-bis);
- ✓ Ricettazione (esclusa l'ipotesi di denaro o cose provenienti da contravvenzione)(art. 648);
- ✓ Riciclaggio (esclusa l'ipotesi di denaro o cose provenienti da contravvenzione)(art. 648-bis);<sup>24</sup>
- ✓ Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter);<sup>25</sup>
- ✓ Autoriciclaggio (art. 648-ter.1).<sup>26</sup>

Codice civile:

- ✓ Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);<sup>27</sup>

D. Lgs. 21/11/2007 n. 231 (Attuazione direttiva 2005/60/CE sul riciclaggio):

- ✓ Indebito utilizzo carte di credito (art. 493-ter c.p.);

Testo Unico in materia doganale:

- ✓ Contrabbando (art. 301)(fino al 5 aprile 2018 art. 295);<sup>28</sup>

---

<sup>24</sup> Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

<sup>25</sup> Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

<sup>26</sup> Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

<sup>27</sup> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte

<sup>28</sup> E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto. Quando non è possibile procedere alla confisca delle cose di cui al periodo precedente, è ordinata la confisca di somme di danaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona. Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto a chiunque appartenenti che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l'autonomia in difformità delle caratteristiche costruttive omologate o che siano impiegati in violazioni alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare. Si applicano le disposizioni dell'art. 240 del codice penale se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego anche occasionale e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza. Nel caso di vendita all'asta di mezzi di trasporto confiscati per il delitto di contrabbando, qualora l'aggiudicazione non abbia luogo al primo incanto, l'asta non può essere ripetuta e i mezzi eseguiti vengono acquisiti al patrimonio dello Stato.

D.L. 306/1992 Modifica al codice penale:

✓ Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.);<sup>29</sup>

Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti (D.p.R. 309/1990):

✓ Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73 D.p.R. 309/1990);

- Delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale;
- Delitti informatici quando riguardano tre o più sistemi: a) Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche; b) Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche; c) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici; d) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o comunque di pubblica utilità; e) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici; f) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.;

L'art. 12-sexies prevedeva la confisca per i condannati (o che avevano patteggiato la pena) per qualunque delitto commesso avvalendosi del metodo mafioso o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose (art. 416-bis.1 *Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose*), e per contrabbando a mano armata. Per questi delitti la competenza è passata al procuratore distrettuale (art. 51, c. 3-bis, c.p.p., inserito con D.L. 367/1991), mentre la misura di prevenzione patrimoniale è stata trasfusa nell'art. 16 (*Soggetti destinatari delle misure di prevenzione patrimoniale*), con riferimento all'art. 4 (*Soggetti destinatari delle misure di prevenzione personale*), in relazione agli artt. 20 (*Sequestro*) e 24 (*Confisca*), CA.

Identico percorso legislativo ha seguito l'ultima ipotesi particolare di confisca prevista dall'art. 12-sexies (*delitti commessi al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali*) prevista dall'art. 416-ter *Scambio elettorale politico-mafioso*, introdotto dall'art. 11-ter DL 306/1992.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Norma introdotta dall'art. 12-quinquies D.L. 306/1992 e modificata da allora molte volte. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.*

<sup>30</sup> Versione in vigore dall'11 giugno 2019:

*Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.*

*La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.*

### **Introduzione della confisca obbligatoria per sproporzione**

L'art. 12-sexies, introdotto con l'art. 2, D.L. 20.6.1994 n. 399 *Disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati*, priva il condannato di ogni beneficio economico ottenuto in modo illecito, sulla base della seguente presunzione:

*E' sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso, il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta nelle forme di legge.*

### **Introduzione della confisca per equivalente**

L'art. 12-sexies, comma 2-ter (in vigore dal 26 luglio 2008, modificato nel 2017 e abrogato dal D. Lgs 21/2018 con trasfusione nell'art. 240-bis c.p.) dispone la confisca di beni del condannato, seppur acquisiti in modo lecito:

*Quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui alla confisca obbligatoria, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona.*

### **Rinvio alle norme antimafia per la gestione e destinazione dei beni confiscati**

L'art. 12-sexies, comma 3, rinvia alle norme antimafia per la gestione e destinazione dei (soli) beni confiscati. Dal 2011 i richiami alla L. 575/1965 s'intendono riferite a quelle corrispondenti del CA. Abrogato nel 2017 (L. 161/2017):

*Per la gestione e destinazione dei beni confiscati si osservano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli artt. 2-sexies, 2-septies, 2-octies L.575/1965 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) e art. 4 D.L. 230/1989 (Destinazione dei beni confiscati ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575). Il Giudice con la sentenza di condanna o patteggiamento, nomina un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni confiscati.<sup>31</sup>*

---

*Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.*

*In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.*

<sup>31</sup> Si riportano per comodità di lettura gli articoli citati dalla norma.

Art. 2-sexies L. 575/1965

- 
1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dagli articoli precedenti il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un **amministratore**.
  2. L'amministratore è **scelto** tra gli **iscritti nell'Albo** nazionale degli amministratori giudiziari. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata promuove le intese con l'autorità giudiziaria per assicurare, attraverso criteri di trasparenza, la rotazione degli incarichi degli amministratori, la corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati, nonché la pubblicità dei compensi percepiti, secondo modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare emanato dal Ministro dell'interno e dal Ministro della giustizia.
  3. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione. Le stesse persone non possono, altresì, svolgere le funzioni di ausiliario o di collaboratore dell'amministratore giudiziario.
  4. Il giudice delegato può adottare, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti indicati nell'**articolo 47** del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, quando ricorrano le condizioni ivi previste. Egli può altresì autorizzare l'amministratore a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altre persone retribuite.
  5. Fino al decreto di confisca di primo grado l'Agenzia coadiuva l'amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato. A tal fine l'Agenzia propone al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione. L'Agenzia può chiedere al tribunale la revoca o la modifica dei provvedimenti di amministrazione adottati dal giudice delegato quando ritenga che essi possono recare pregiudizio alla destinazione o all'assegnazione del bene.
  6. All'Agenzia sono comunicati per via telematica i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro e quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria.
  7. Dopo il decreto di confisca di primo grado, l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, la quale può avvalersi di uno o più coadiutori. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata annuale, salvo che non intervenga revoca espressa, ed è rinnovabile tacitamente. L'incarico può essere conferito all'amministratore giudiziario designato dal tribunale. In caso di mancato conferimento dell'incarico all'amministratore già nominato, il tribunale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 2-octies e all'approvazione di un conto provvisorio. L'Agenzia può farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da tecnici o da altre persone retribuite secondo le modalità previste per l'amministratore giudiziario.
  8. **L'amministratore viene immesso nel possesso dei beni sequestrati, ove occorre, per mezzo della polizia giudiziaria. L'amministratore ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati anche nel corso dell'intero procedimento, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi.**
  9. Entro sei mesi dal decreto di confisca di primo grado, al fine di facilitare le richieste di utilizzo da parte degli aventi diritto, l'Agenzia pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei beni immobili oggetto del provvedimento.
  10. **Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende**, costituite ai sensi degli [articoli 2555](#) e seguenti del codice civile, il tribunale nomina un amministratore giudiziario scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Egli deve presentare al tribunale, entro sei mesi dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonché sullo stato dell'attività aziendale. Il tribunale, sentiti l'amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa.
  11. L'amministratore, con la frequenza stabilita dal giudice delegato, presenta relazioni periodiche sull'amministrazione, che trasmette anche all'Agenzia.
  12. **L'amministratore giudiziario provvede agli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda.** Il giudice delegato, tenuto conto dell'attività economica svolta dall'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione.
  13. Si osservano per la gestione dell'azienda le disposizioni di cui all'articolo 2-octies, in quanto applicabili.
  14. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte della società Equitalia Spa o di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o società disposto ai sensi della presente legge con nomina di un amministratore giudiziario. È conseguentemente sospeso il decorso dei relativi termini di prescrizione.

*Non possono essere nominate amministratori le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione.*

---

15. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o società sequestrate, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile. Entro i limiti degli importi dei debiti che si estinguono per confusione, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

Art. 2-septies

1. L'amministratore non può stare in giudizio, né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fidejussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione anche a tutela dei diritti dei terzi senza autorizzazione scritta del giudice delegato. Nei casi in cui l'amministrazione è affidata all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, la stessa richiede al giudice delegato il nulla osta al compimento degli atti di cui al primo periodo.

2. L'amministratore deve presentare al giudice delegato e all'Agenzia, entro un mese dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni sequestrati e successivamente, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull'amministrazione, esibendo, se richiesto, i documenti giustificativi; deve altresì segnalare al giudice delegato l'esistenza di altri beni, che potrebbero formare oggetto di sequestro, di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione.

3. L'amministratore deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio e, in caso di inosservanza dei suoi doveri o di incapacità, può in ogni tempo essere revocato, previa audizione, dal tribunale, su proposta del giudice delegato o dell'Agenzia, o d'ufficio.

4. Nel caso di trasferimento fuori della residenza, all'amministratore spetta il trattamento previsto dalle disposizioni vigenti per il dirigente superiore.

Art. 2-octies

1. **Le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'amministratore** o dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata **mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo ovvero sequestrate o comunque nella disponibilità del procedimento.**

2. Se dalla gestione dei beni sequestrati non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese di cui al comma 1, le stesse sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti del titolare del bene in caso di revoca del sequestro.

3. **Nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per il pagamento dei compensi** spettanti all'amministratore giudiziario o all'Agenzia, per il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori e quelle di cui al comma 4 dell'articolo 2-septies **sono inserite nel conto della gestione**; qualora le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento delle anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto al recupero. Se il sequestro è revocato, le somme suddette sono poste a carico dello Stato.

4. **La determinazione dell'ammontare del compenso**, la liquidazione dello stesso e del trattamento di cui al comma 4 dell'articolo 2-septies, nonché il rimborso delle spese di cui al comma 3 del presente articolo, sono disposti con decreto motivato del tribunale, su relazione del giudice delegato, tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, della sollecitudine con la quale furono condotte le operazioni di amministrazione, delle tariffe professionali o locali e degli usi.

5. Le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 4 sono fatti prima della redazione del conto finale. In relazione alla durata dell'amministrazione e per gli altri giustificati motivi il tribunale concede, su richiesta dell'amministratore e sentito il giudice delegato, **acconti sul compenso finale**. Il tribunale dispone in merito agli adempimenti richiesti entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta.

6. I provvedimenti di liquidazione o di rimborso sono comunicati all'amministratore mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria e all'Agenzia per via telematica.

7. Entro venti giorni dalla comunicazione dell'avviso, l'amministratore o l'Agenzia può proporre ricorso avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso. La corte d'appello decide sul ricorso in camera di consiglio, previa audizione del ricorrente, entro quindici giorni dal deposito del ricorso.

### **Facoltà di disporre il sequestro ordinario e nomina del custode**

L'art. 12-sexies, comma 4, rimasto in vigore dal 1994 fino all'abrogazione nel 2017 (L. 161/2017), estende al custode dei beni in sequestro le disposizioni sull'amministratore dei beni confiscati:

*Se, nel corso del procedimento, l'autorità giudiziaria, in applicazione dell'art. 321, c. 2, c.p.p., dispone il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca a norma dei commi 1 e 2, le disposizioni in materia di nomina dell'amministratore di cui al comma 3 si applicano anche al custode delle cose predette.*

\*\*\*

## Confisca per frode fiscale

La confisca per frode fiscale vige dal 1° gennaio 2008 (art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

In principio la norma disponeva: *Nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale.*

Disposizione poi trasfusa nell'art. 12-bis, D. Lgs 74/2000.

### Art. 12-bis Confisca (in vigore dal 22 ottobre 2015)

1. *Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.*

2. *La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta.*

Dei nove delitti presupposto (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, omesso versamento di ritenute certificate, omesso versamento di Iva, indebita compensazione e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte), quello più complesso da contestare è l'ultimo (art. 11, D. Lgs 74/2000: *...chiunque ..al fine di sottrarsi al pagamento di imposte... aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva*), che si fonda sull'art. 2740 c.c.

In questo caso, ai fini della confisca per equivalente (e dell'eventuale sequestro ad essa funzionale), il profitto (da quantificare nel valore dei beni sottratti) va calcolato con riferimento al credito vantato dall'erario (per imposte, interessi e sanzioni), essendo confiscabile solo il vantaggio patrimoniale direttamente conseguente al reato e, dunque, il risparmio derivante dal mancato pagamento del credito erariale accertato.<sup>32</sup>

Successivamente (art. 39, c. 1, lett. q), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124) - con effetto dal 27 ottobre 2019 al 24 dicembre 2019 - è stata introdotta una prima versione dell'art. 12-ter al medesimo D. Lgs 74/2000, poi modificata in sede di conversione nell'attuale come segue.

### Art. 12-ter Casi particolari di confisca (in vigore dal 25 dicembre 2019)

---

<sup>32</sup> Cfr. SSUU, n. 18374 del 31/1/2013, in relazione al reato di cui al D. Lgs. n. 74 del 2000, art. 11.

1. *Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti di seguito indicati, si applica l'articolo 240-bis del codice penale quando:*

- a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 2;*
- b) l'imposta evasa è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 3;*
- c) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 8;*
- d) l'ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 1;*
- e) l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 2.*

L'estinzione del debito tributario comunque ottenuta (anche mediante conciliazione, adesione, ravvedimento o rateazione), purché prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, rende non punibili alcuni dei reati tributari, nei limiti di cui all'art. 13 D. Lgs 74/2000 (in vigore dal 25 dicembre 2019). Parimenti per le pene accessorie, nei limiti di cui all'art. 12, D. Lgs cit.

\*\*\*

## Custodia dei beni in sequestro

### Premessa

Quando il mandato ha per oggetto la custodia o amministrazione di beni, conti correnti o quote in sequestro preventivo, occorre tenere presente quanto segue.

Dal sequestro fino alla confisca definitiva, i beni in sequestro configurano un patrimonio separato assimilabile per analogia all'eredità giacente. A fini tributari, soggetto passivo diviene, con effetto retroattivo, colui che risulterà essere il titolare del diritto alla fine del procedimento, ovvero, lo Stato se si conclude con la confisca, e il soggetto sequestrato se si conclude col dissequestro.

Durante la fase del sequestro il custode apre il codice fiscale della procedura (infra) a cui imputa provvisoriamente i redditi, che assoggetta a IRES.

Se interviene la confisca, il rapporto si estingue per confusione del soggetto attivo e passivo del rapporto tributario (art. 74 TUIR).

Se interviene il dissequestro, il titolare del diritto dovrà integrare le dichiarazioni presentate per competenza dal dì del sequestro al dissequestro, detraendo annualmente quanto già versato come IRES.

### Affluenza diretta al Fondo Unico Giustizia

Le attività finanziarie non possono essere oggetto di mandato al custode.<sup>33</sup>

I saldi attivi di c/c, titoli, cassette di sicurezza e polizze vita sequestrati, affluiscono direttamente al FUG (art. 61, comma 23, D.L. n. 112/2008). Il sequestro viene notificato dalla PG ai rispettivi Enti, i quali provvedono al loro trasferimento al FUG nelle successive 48 ore, fatta eccezione per le somme che il custode richieda per la conservazione degli altri beni, ai sensi dell'art. 321, c. 3, c.p.p.<sup>34</sup>

Il trasferimento delle attività finanziarie avviene, fino a confisca definitiva, solo virtualmente, nel senso che gli Enti creano un *conto specchio* (congelando la posizione esistente) sul quale non saranno possibili nemmeno operazioni di versamento.

---

<sup>33</sup> L'affluenza al FUG delle somme di denaro è disciplinata dall'art. 61, c. 26, D.L. 25 giugno 2008 n. 112 e dall'art. 2, D.L. 16 settembre 2008 n. 143. Le disposizioni valgono per i sequestri penali ordinari e di prevenzione, nonché per le confische (penali, amministrative o di prevenzione). Per le disposizioni in materia di restituzione agli aventi diritto (Mod. C, redatto dalla cancelleria del giudice che dispone la restituzione in via definitiva) o devoluzione di quelle non riscosse dall'avente diritto (dopo cinque anni), cfr. Circ. Min. della Giustizia 23/12/2008 e 30/7/2009. Per le disposizioni in materia di spese di conservazione o amministrazione di somme o beni oggetto di sequestro e confisca, cfr. art. 5 D.M. Giustizia 26 agosto 2009 n. 197 (di attuazione degli artt. 61, c. 23, D.L. 112/2008 e 2, D.L. 143/2008).

Per la richiesta da parte del custode/amministratore giudiziario di messa a disposizione da parte del FUG di somme oggetto di sequestro e confisca ai sensi dell'art. 5, D.M. Giustizia n. 127/2009, la stessa va rivolta a Equitalia Giustizia PEC [legalesocietario@pec.equitaliagiustizia.it](mailto:legalesocietario@pec.equitaliagiustizia.it).

Al momento della confisca definitiva (o anche prima se il custode ne ravvisa l'opportunità per fini di conservazione del valore e il GIP lo autorizza), le cassette di sicurezza sono aperte e il loro contenuto, assieme ai saldi attivi di c/c, titoli e polizze, liquidati e il ricavato trasferito su un c/c intestato al FUG.

### **Denaro contante, gioielli, beni non fungibili, iscritti in pubblici registri, altro**

Se non ancora sequestrati, qualora la PG o il custode rinvenivano denaro contante, gioielli, beni non fungibili o beni iscritti in pubblici registri nella disponibilità dell'imputato, il GIP ne dispone il sequestro.

Il denaro (previo versamento su un c/c) può essere trasferito al FUG ovvero, previa autorizzazione del GIP, assegnato al custode per fini di custodia (conservazione di beni o spese generali di custodia).

I gioielli e gli altri beni non fungibili sono custoditi dalla PG (salva diversa disposizione del GIP).

I beni iscritti in pubblici registri (automezzi, natanti, aeromobili), sono assegnati alla PG (su richiesta) per motivi di servizio, ovvero affidati in custodia a un deposito giudiziario. In quest'ultimo caso, il custode fa istanza al GIP di conservazione del valore mediante vendita tramite procedura competitiva. Il sequestro si trasferisce sul ricavato netto. Quest'ultimo potrà essere, a sua volta, trasferito al FUG o assegnato al custode per le finalità descritte.

### **Quote di capitale e beni costituiti in azienda**

Nel sequestro preventivo il GIP può disporre autonomamente il sequestro delle quote sociali (anche di S.n.c. o S.a.s.), dell'azienda che costituisce il patrimonio sociale, di rami dell'azienda o di singoli beni aziendali. Il presupposto rimane lo stesso: quote, aziende e beni sono sequestrabili in quanto intestati all'indagato (o a un suo prestanome) o perché risultano comunque nella disponibilità di quest'ultimo. In questi casi il GIP nomina un amministratore giudiziario ai sensi dell'art. 104-bis disp. att. c.p.p., avente analoghi requisiti soggettivi, compiti e obblighi gestori di quello nominato nel sequestro di prevenzione. Ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano le disposizioni del CA.

Nel sequestro di prevenzione (CA artt. 20-23), quando il Tribunale dispone il sequestro di partecipazioni sociali totalitarie di cui il proposto dispone anche indirettamente, lo stesso si estende di diritto ai beni costituiti in azienda, anche al fine di consentire l'esecuzione del sequestro a norma dell'art. 104 disp. att. c.p.p. (il CA non richiama l'art. 104-bis cit. poiché la nomina dell'amministratore avviene contestualmente a quella del giudice delegato alla procedura a norma dell'art. 35, c. 1, CA).

In caso di sequestro preventivo, i compiti del giudice delegato (o del Tribunale della prevenzione) sono svolti dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro.

In entrambi i tipi di sequestro, l'immissione in possesso da parte dell'amministratore giudiziario dei beni sequestrati avviene a cura della PG. Entro i primi trenta giorni il giudice autorizza in via provvisoria la prosecuzione dell'attività aziendale. Entro tre mesi dall'immissione in possesso, l'amministratore giudiziario decide se, per le caratteristiche dell'attività, la stessa possa essere utilmente proseguita conservandone il valore, ovvero affittata, data in comodato, liquidata o ceduta.

A tale analisi procede con relazione ed eventuale programma a norma dell'art. 41 CA, che sono oggetto di valutazione da parte del giudice, il quale è chiamato a impartire eventuali direttive anche sui poteri gestori dell'amministratore giudiziario in tema, tra l'altro, di affitto e comodato d'azienda nonché, in mancanza di possibilità di prosecuzione o ripresa dell'attività, di liquidazione o vendita.

Se il sequestro ha per oggetto partecipazioni societarie che garantiscano il controllo (art. 2359 c.c.), il giudice di riferimento dell'amministratore decide sull'eventuale revoca e sostituzione dell'amministratore o liquidatore in carica.

La vendita avviene mediante procedura competitiva, previa verifica (a cura della PG) che l'aggiudicatario sia estraneo al circuito criminoso da cui il bene proviene.

## Questioni frequenti

### Terzo estraneo

Il sequestro può colpire beni e diritti reali che si trovano nella disponibilità dell'indiziato pur essendo intestati a terzi. Nella fase del sequestro preventivo, se il custode ha elementi che dimostrino la loro legittima provenienza e titolarità in capo ai terzi, ne chiede il dissequestro al PM *per motivi di giustizia* (art. 321, c. 3, c.p.p.). Esempi: a) c/c nella disponibilità dell'imputato per effetto di una delega a operare motivata dall'età avanzata della madre (Cass. Pen. Sez. II, sent. 3017/1995); b) immobile abitato dall'imputato ma acquistato dal coniuge con mezzi propri di quest'ultimo.

### Diritti del creditore ipotecario

Se l'immobile è gravato da ipoteca iscritta prima del sequestro, quest'ultimo non interrompe la procedura esecutiva.

### Terzo condebitore dell'imputato

Il terzo che condivide un debito con l'imputato, non può pretendere dalla custodia l'estinzione pro quota di debiti personali dell'imputato, essendo la custodia nell'interesse non di quest'ultimo ma di *incertam personam*.

### Oneri di manutenzione e conservazione dei beni sequestrati

gli immobili generano oneri di conservazione (ordinaria, straordinaria, condominiali). Il custode paga con i proventi di ciascun immobile solo gli oneri di manutenzione e conservazione, nel rispetto dei principi generali di ripartizione a seconda che gli immobili

siano concessi in comodato ai soggetti sequestrati, locati o liberi. A meno che siano necessari alla conservazione del valore, non sosterrà oneri per utenze o servizi. Se un immobile non genera entrate, per la sua conservazione il custode può chiedere al giudice di: a) prelevare parte delle somme sequestrate al medesimo imputato e confluite al FUG; b) prelevare somme ricavate da altri immobili sequestrati (o riconducibili) al medesimo imputato; c) vendere l'immobile se vi sia pericolo di perdita di valore (o danno a terzi) conseguente alla mancata manutenzione.

### **Titoli costituiti in pegno regolare**

Quando i c/c di una società sequestrata sono garantiti da pegno irregolare su titoli intestati alla medesima, il sequestro preventivo di questi titoli è legittimo ai sensi dell'art. 321, c. 2, c.p.p. e dall'art. 12-sexies L. 356/92 (Cass. Pen. Sez. I, sent. 469/1999), salvo che dal sequestro possa conseguire il fallimento.

### **Morte dell'imputato**

Se nella fase del sequestro preventivo per una delle ipotesi particolari di sequestro, ma prima della sentenza di primo grado, interviene la morte dell'imputato, il Tribunale dichiara l'estinzione del reato (art. 531 c.p.p.) per morte del reato (art. 150 c.p.). A quel punto perde di efficacia il sequestro preventivo (art. 323 c.p.p.) e le cose sequestrate vanno restituite (art. 262 c.p.p.)

### **Adempimenti tributari**

Se il sequestro ha per oggetto aziende, l'amministratore giudiziario autorizzato all'esercizio dell'attività mantiene il codice fiscale, la partita Iva e gli obblighi fiscali e previdenziali dell'impresa sequestrata.

Se il sequestro ha per oggetti beni non costituiti in azienda e suscettibili di produrre reddito (immobili, il cui reddito viene determinato come reddito fondiario; quote o azioni che ricevono dividendi da tassare come redditi di capitale), l'amministratore giudiziario chiede all'A.d.E. competente (dove si trova il domicilio dello stesso) il rilascio di un codice fiscale (come per le eredità giacenti) con natura giuridica 13 (*Organizzazioni senza personalità giuridica, escluse le comunioni*), codice attività 949990 (*Attività di altre organizzazioni associative NCA*), codice carica 5 e domicilio presso il proprio studio.

I successivi adempimenti fiscali seguono le regole ordinarie per cui, ad esempio, l'amministrazione giudiziaria non ha obblighi contabili né di sostituto d'imposta quanto non agisce nell'esercizio d'impresa commerciale o agricola.

Trovano applicazione le norme sull'eredità giacente dettate dall'art. 187 del Tuir e dall'art. 5-ter del D.P.R. n. 322 del 1998. Si ritiene che il custode giudiziario debba tenere, con riferimento ai beni custoditi, il seguente comportamento:

a) comunicare mediante raccomandata alla locale Agenzia delle Entrate, entro sessanta giorni, l'assunzione e la cessazione delle funzioni di custode giudiziario; la

comunicazione di cessazione deve contenere l'indicazione dei dati identificativi del soggetto definitivamente dichiarato proprietario;

b) ai fini delle imposte dirette, presentare nei termini ordinari le autonome dichiarazioni dei redditi dei periodi d'imposta interessati dalla custodia giudiziaria, con esclusione del periodo d'imposta nel quale essa cessa, ed effettuare i versamenti dei tributi liquidati in via provvisoria secondo l'ordinaria disciplina dei redditi da fabbricato.<sup>35</sup>

\*\*\*

---

<sup>35</sup> Ris. n. 216/E del 29 maggio 2008 Agenzia delle Entrate – Dir. normativa e contenzioso.

## Le misure di prevenzione

### Premessa

Le prime misure di prevenzione per contrastare la criminalità organizzata compaiono nella L. 15 agosto 1863, n. 1409 *Procedura per la repressione del brigantaggio e dei camorristi nelle Province infette* (a sua volta ispirata alla L. sarda 26 febbraio 1852 n. 1339), per essere poi trasfuse nella L. 20 marzo 1865 n. 2248 e L. 6 luglio 1871 n. 294.

Le misure patrimoniali di prevenzione nei confronti di persone *sospettate* di appartenere a organizzazioni criminali di tipo mafioso entrano per la prima volta nel nostro ordinamento con L. 13 settembre 1982, n. 646, che modifica la previgente L. 31 maggio 1965, n. 575. In particolare, l'art. 1-ter, L. 646/1982, disponeva che il Tribunale potesse disporre *la confisca dei beni (...) dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza...* e che se i beni confiscati appartenevano a terzi, costoro dovessero essere chiamati dal tribunale a intervenire nel procedimento e potessero svolgere in camera di consiglio deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca. Nulla disponendo circa la tutela dei titolari di diritti reali diversi dalla proprietà (i.e. ipoteca).

Nel 2010 (art. 5, c. 1, a), D.L. 4 febbraio 2010 n. 4) viene aggiunto all'art. 2-ter, L.575/1965 il periodo: *per i beni immobili sequestrati in quota indivisa, o gravati da diritti reali di godimento o di garanzia, i titolari dei diritti stessi possono intervenire nel procedimento con le medesime modalità al fine dell'accertamento di tali diritti, nonché della loro buona fede e dell'inconsapevole affidamento nella loro acquisizione. Con la decisione di confisca, il tribunale può, con il consenso dell'amministrazione interessata, determinare la somma spettante per la liberazione degli immobili dai gravami ai soggetti per i quali siano state accertate le predette condizioni. Si applicano le disposizioni per gli indennizzi relativi alle espropriazioni per pubblica utilità. Le disposizioni di cui al terzo e quarto periodo trovano applicazione nei limiti delle risorse disponibili per tale finalità a legislazione vigente.*

Con D.L. 12 novembre 2010, n. 187 (istitutivo dell'ANBSC), a tutela dei diritti reali di garanzia si prevede la facoltà per il giudice di applicare un istituto analogo a quello disciplinato nel codice civile per la liberazione delle ipoteche da parte del terzo acquirente (art. 2889 c.c. e ss.).

Si arriva alla L. 13 agosto 2010 n. 136 che delega il Governo ad adottare quello che diverrà il Codice Antimafia (CA), prevedendo:

- 1) che la confisca possa essere disposta in ogni tempo, anche se i beni sono stati trasferiti o intestati fittiziamente a terzi;
- 2) l'improcedibilità delle azioni esecutive sul bene già sottoposto a sequestro e la improseguibilità delle stesse azioni esecutive già a seguito dell'esecuzione del sequestro;
- 3) la tutela del creditore in buona fede e del terzo proprietario (per il quale è previsto non più un indennizzo, ma un vero e proprio diritto per equivalente);
- 4) la verifica concorsuale dei crediti vantati dai terzi e garantiti dal bene confiscato.

Si arriva all'emanazione del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (CA), in vigore dal 13.10.2011, il cui titolo IV regola la *Tutela dei terzi e rapporti con le procedure concorsuali*.

Successivamente vengono introdotte integrazioni e correzioni al CA con D. Lgs. 15 novembre 2012 n. 218 (in vigore dal 28.12.2012) e poi con L. 228/2012 (*Legge di stabilità 2013*), in materia di sequestro, confisca, gestione e alienazione dei beni nella disponibilità di appartenenti a organizzazioni mafiose.

In particolare, la L. 228/2012, all'art. 1 (in vigore al 1.1.2013):

- comma 189, modifica il CA;
- comma 190, modifica l'art. 12-sexies D.L. 306/1992;
- commi 191-193, riorganizza l'ANBSC;
- commi 194-205, regola il rapporto fra procedimento esecutivo e misure di prevenzione di cui all'art. 2-ter, L. 575/1965 (in un'ottica di saldatura col nuovo CA) disponendo, tra l'altro, che dal 1.1.2013 sui beni confiscati all'esito dei procedimenti di prevenzione regolati dalla L. 575/1965 (ante CA) non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive (a meno che a tale data lo stesso sia già stato aggiudicato o sia costituito da quota indivisa già pignorata), e gli oneri e pesi iscritti o trascritti sui medesimi anteriormente alla confisca sono estinti di diritto. Regola altresì le modalità di esecuzione e ripartizione del ricavato tra i creditori intervenuti entro lo stesso 1.1.2013.<sup>36</sup>

Da quanto sopra si deduce che l'inibitoria delle azioni esecutive riguarda esclusivamente i beni confiscati; con la conseguenza che i pignoramenti sul patrimonio sequestrato non possono essere sospesi e proseguono sino all'eventuale misura ablatoria definitiva.<sup>37</sup>

### **Sequestro preventivo antimafia L. 575/1965**

#### **Ambito di applicazione (art. 1)**

Il testo subisce modifiche fino all'abrogazione nel 2011 con l'entrata in vigore del Codice antimafia. Ultima versione (in grassetto la parte aggiunta nel 1992):

La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra, alla 'ndrangheta o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso *nonché ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale* (di competenza del procuratore della Repubblica distrettuale) *ovvero del delitto di cui all'articolo 12- quinquies , comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356* (Trasferimento fraudolento di valori).<sup>38</sup>

<sup>36</sup> Con norma di interpretazione autentica (art. 37 L. 161/2017) le disposizioni dei commi da 194 a 206 si applicano anche con riferimento ai beni confiscati ai sensi dell'art. 12-sexies DL 306/1992, all'esito di procedimenti iscritti nel Registro delle Notizie di Reato prima del 13 ottobre 2011. Il riferimento al tribunale che ha disposto la confisca deve intendersi relativo al giudice che ha disposto la confisca.

<sup>37</sup> Cfr. SSUU, sentenza 10532/2013.

<sup>38</sup> Art. 51, c. 3-bis, c.p.p.

### **Sequestro anticipato (art. 2-bis, c. 4)**

*Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere disposta la confisca ai sensi dell'articolo 2-ter vengano dispersi, sottratti od alienati, il procuratore della Repubblica, il direttore della Direzione investigativa antimafia o il questore, con la proposta, possono richiedere al presidente del tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima della fissazione dell'udienza.*

### **Sequestro in caso di morte del proposto (art. 2-bis, c. 6-bis)**

*Le misure di prevenzione .... patrimoniali possono essere richieste e applicate ..... indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione. Le misure patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento, esso prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa.*

### **Sequestro di beni per sproporzione col reddito o l'attività svolta dall'indagato, ovvero per la presenza di indizi che i beni siano frutto di attività illecite o loro reimpiego, o per prevenire il pericolo di dispersione, anche di beni di valore equivalente, o per evitare il rientro nella disponibilità del proposto (art. 2-ter)**

1. ....

2. *Salvo quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152, il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego....*

3. *Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati.....*

---

*Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 12, commi 1, 3 e 3-ter, e 12-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis, 416-ter, 452-quaterdecies e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.*

Art. 12-quinquies, c. 1, D.L. 306/1992 (trasfuso nell'art. 512-bis c.p. dal 6 aprile 2018)

*1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, è punito con la reclusione da due a sei anni.*

4. Il sequestro è revocato dal tribunale quando è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente.

5. Se risulta che i beni sequestrati appartengono a terzi, questi sono chiamati dal tribunale, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento e possono, anche con l'assistenza di un difensore, nel termine stabilito dal tribunale, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca. Per i beni immobili sequestrati in quota indivisa, o gravati da diritti reali di godimento o di garanzia, i titolari dei diritti stessi possono intervenire nel procedimento con le medesime modalità al fine dell'accertamento di tali diritti, nonché della loro buona fede e dell'inconsapevole affidamento nella loro acquisizione. Con la decisione di confisca, il tribunale può, con il consenso dell'amministrazione interessata, determinare la somma spettante per la liberazione degli immobili dai gravami ai soggetti per i quali siano state accertate le predette condizioni. Si applicano le disposizioni per gli indennizzi relativi alle espropriazioni per pubblica utilità. Le disposizioni di cui al terzo e quarto periodo trovano applicazione nei limiti delle risorse disponibili per tale finalità a legislazione vigente.<sup>39</sup>

6. ....

7. Anche in caso di assenza, residenza o dimora all'estero della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione, il procedimento di prevenzione può essere proseguito ovvero iniziato, su proposta del procuratore della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 1, del direttore della Direzione investigativa antimafia, o del questore competente per il luogo di ultima dimora dell'interessato, ai soli fini dell'applicazione dei provvedimenti di cui al presente articolo relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

8. ....

9. In ogni caso il sequestro e la confisca possono essere disposti anche in relazione a beni sottoposti a sequestro in un procedimento penale, ma i relativi effetti sono sospesi per tutta la durata dello stesso, e si estinguono ove venga disposta la confisca degli stessi beni in sede penale.

10. Se la persona nei cui confronti è proposta la misura di prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro o altri beni di valore equivalente. Analogamente si procede quando i beni non possano essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, prima dell'esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede.

11. La confisca può essere proposta, in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso.

12. Quando risulti che beni confiscati con provvedimento definitivo dopo l'assegnazione o la destinazione siano rientrati, anche per interposta persona, nella disponibilità o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, si può disporre la revoca dell'assegnazione o della destinazione da parte dello stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento.

---

<sup>39</sup> In relazione alla questione se la confisca di un bene immobile disposta secondo le leggi "antimafia" estingua o meno le ipoteche iscritte su quell'immobile, le SSUU (sent. 10532/2013)

*Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con la sentenza che dispone la confisca il giudice dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione.*

*Ai fini di cui al comma precedente, fino a prova contraria si presumono fittizi:*

- a) *i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado;*
- b) *i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione.*

### **Modalità di esecuzione del sequestro (art. 2-quater)**

*1. Il sequestro disposto ai sensi degli articoli seguenti è eseguito con le modalità previste dall'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.... per il sequestro preventivo.<sup>40</sup>*

### **Tribunale delle misure di prevenzione (art. 2-sexies)**

1. *Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dagli articoli precedenti il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore.*
2. *L'amministratore è scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. ....*
3. ....
4. *Il giudice delegato può ... altresì autorizzare l'amministratore a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altre persone retribuite.*
5. *Fino al decreto di confisca di primo grado l'Agenzia coadiuva l'amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato. A tal fine l'Agenzia propone al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione. L'Agenzia può chiedere al tribunale la revoca o la modifica dei provvedimenti di amministrazione adottati dal giudice delegato quando ritenga che essi possono recare pregiudizio alla destinazione o all'assegnazione del bene.*
6. ....

---

<sup>40</sup> Art. 104 disp. att. c.p.p. Esecuzione del sequestro preventivo

*1. Il sequestro preventivo è eseguito:*

- a) *sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili;*
  - b) *sugli immobili o mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;*
  - c) *sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l'immissione in possesso dell'amministratore, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'impresa;*
  - d) *sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;*
  - e) *sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.*
- 2. Si applica altresì la disposizione dell'articolo 92.*

7. Dopo il decreto di confisca di primo grado, l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, la quale può avvalersi di uno o più coadiutori. ....

8. L'amministratore viene immesso nel possesso dei beni sequestrati, ove occorre, per mezzo della polizia giudiziaria. L'amministratore ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati anche nel corso dell'intero procedimento, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi.

9. ....

10. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, costituite ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile, il tribunale nomina un amministratore giudiziario scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Egli deve presentare al tribunale, entro sei mesi dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonché sullo stato dell'attività aziendale. Il tribunale, sentiti l'amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa.

11. ....

12. L'amministratore giudiziario provvede agli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell'attività economica svolta dall'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione.

13. Si osservano per la gestione dell'azienda le disposizioni di cui all'articolo 2-octies, in quanto applicabili.

14. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte della società Equitalia Spa o di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o società disposto ai sensi della presente legge con nomina di un amministratore giudiziario. È conseguentemente sospeso il decorso dei relativi termini di prescrizione.

15. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o società sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile. ....

### **Amministratore giudiziario di beni e aziende (art. 2-septies)**

1. L'amministratore non può stare in giudizio, né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fidejussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione anche a tutela dei diritti dei terzi senza autorizzazione scritta del giudice delegato. Nei casi in cui l'amministrazione è affidata all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, la stessa richiede al giudice delegato il nulla osta al compimento degli atti di cui al primo periodo.

2. L'amministratore deve presentare al giudice delegato e all'Agenzia, entro un mese dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni sequestrati e successivamente, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull'amministrazione, esibendo, se richiesto, i documenti giustificativi; deve altresì segnalare al giudice delegato l'esistenza di altri beni, che potrebbero formare oggetto di sequestro, di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione.

3. *L'amministratore ..., in caso di inosservanza dei suoi doveri o di incapacità, può in ogni tempo essere revocato ... dal tribunale....*

4. ....

### **Spese di procedura e compenso dell'amministratore (art. 2-octies)**

1. *Le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'amministratore o dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo ovvero sequestrate o comunque nella disponibilità del procedimento.*

2. *Se dalla gestione dei beni sequestrati non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese di cui al comma 1, le stesse sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti del titolare del bene in caso di revoca del sequestro.*

3. *Nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per il pagamento dei compensi spettanti all'amministratore giudiziario o all'Agenzia, per il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori e quelle di cui al comma 4 dell'articolo 2-septies sono inserite nel conto della gestione; qualora le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento delle anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto al recupero. Se il sequestro è revocato, le somme suddette sono poste a carico dello Stato.*

4. *La determinazione dell'ammontare del compenso, la liquidazione dello stesso e del trattamento di cui al comma 4 dell'articolo 2-septies, nonché il rimborso delle spese di cui al comma 3 del presente articolo, sono disposti con decreto motivato del tribunale, su relazione del giudice delegato, tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, della sollecitudine con la quale furono condotte le operazioni di amministrazione, delle tariffe professionali o locali e degli usi.*

5. *Le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 4 sono fatti prima della redazione del conto finale. In relazione alla durata dell'amministrazione e per gli altri giustificati motivi il tribunale concede, su richiesta dell'amministratore e sentito il giudice delegato, acconti sul compenso finale. Il tribunale dispone in merito agli adempimenti richiesti entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta.*

6. *I provvedimenti di liquidazione o di rimborso sono comunicati all'amministratore mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria e all'Agenzia per via telematica.*

7. *Entro venti giorni dalla comunicazione dell'avviso, l'amministratore o l'Agenzia può proporre ricorso avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso. La corte d'appello decide sul ricorso in camera di consiglio, previa audizione del ricorrente, entro quindici giorni dal deposito del ricorso*

### **Attività dell'amministratore successiva alla confisca definitiva (art. 2-nonies)**

1. *I beni confiscati sono devoluti allo Stato. Il provvedimento definitivo di confisca è comunicato, dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, all'ufficio dell'Agenzia del demanio competente per territorio in relazione al luogo ove si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata, nonché all'Agenzia ...*

2. Dopo la confisca, l'amministratore ..., se confermato, prosegue la propria attività sotto la direzione dell'Agenzia. ... sino all'esaurimento delle operazioni di liquidazione, o sino a quando è data attuazione al provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 2-decies.
3. L'Agenzia gestisce i beni.....

### **Delibera di destinazione degli immobili e aziende confiscati (art. 2-decies)**

1. La destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale ....
2. L'Agenzia provvede entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2-nonies, ...
3. Il provvedimento del prefetto è emanato entro novanta giorni dalla proposta di cui al comma 1 ....

### **Destinazione dei beni confiscati (art. 2-undecies)**

1. L'Agenzia nazionale...versa all'ufficio del registro:
  - a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;
  - b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati, e dei titoli, al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Se la procedura di vendita è antieconomica l'Agenzia dispone la cessione gratuita o la distruzione del bene;
  - c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero è antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti dal competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, avvalendosi anche degli organi di polizia, il debitore risulti insolubile, il credito è annullato con provvedimento del dirigente dell'ufficio del territorio del Ministero delle finanze.
2. **I beni immobili** sono:
  - a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;
  - a-bis) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche;
  - b) trasferiti per finalità istituzionali o sociali ...;
  - c) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. ....
- 2.1. I proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di cui al comma 2, lettera a-bis), affluiscono, ....., al Fondo unico giustizia, ....
- 2-bis. I beni di cui al comma 2, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con

provvedimento dell'Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. ....

2-ter. Il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia possono costituire cooperative edilizie alle quali è riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull'acquisto dei beni destinati alla vendita di cui al comma 2-bis.

2-quater. Gli enti territoriali possono esercitare la prelazione ...

3. **I beni aziendali** sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati, con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le modalità operative:

a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, a titolo oneroso, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55;

b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima eseguita dall'Agenzia, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte dell'Agenzia;

c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, con le medesime modalità di cui alla lettera b).

3-bis. **I beni mobili**, anche, iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le esigenze di polizia giudiziaria, i quali ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati all'Agenzia o ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

4. ...

5. ....

5-bis. ....

6. ....

7. I provvedimenti emanati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2-decies e dei commi 2 e 3 del presente articolo sono immediatamente esecutivi.

8. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta.

\*\*\*

## **Il nuovo codice antimafia D. Lgs 6 settembre 2011 n. 195**

### **Regime fiscale**

## Immobili estranei al reddito d'impresa

La legge di stabilità per il 2013 (art. 1, c. 189, lett. d), n. 2), L. 24 dicembre 2012, n. 228) modifica il regime fiscale speciale per i beni immobili oggetto di sequestro e confisca non definitiva (art. 51 CA), allo scopo di evitare che l'amministrazione giudiziaria anticipi il versamento di somme in una fase del procedimento in cui non è nota la destinazione finale dell'immobile (se confisca o restituzione al proposto).

Nella prima formulazione (comma 3-*bis*) si prevedeva, dal 1° gennaio 2013, l'esenzione da imposte, tasse e tributi dovuti in relazione ai beni immobili oggetto dei provvedimenti di prevenzione. Esenzione temporanea dal momento che, in caso di restituzione dei beni al proposto, era prevista la liquidazione, in capo a quest'ultimo, di quanto dovuto per il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria.<sup>41</sup>

Per effetto dell'attuale formulazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, in luogo della "esenzione" è disposta la "sospensione del versamento" da imposte, tasse e tributi il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso di un bene immobile. Si tratta, ad esempio, dell'IMU (che ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale), dell'IVIE (imposta sul valore degli immobili situati all'estero) dovuta (art. 19, comma 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201) dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale. Essendo la "sospensione" limitata al "versamento".<sup>42</sup>

Non risulta, invece, dovuto, perché oggetto di esenzione espressa, il versamento delle imposte di registro, ipo-catastale e di bollo qualora gli atti ed i contratti posti in essere durante il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria abbiano ad oggetto i beni immobili la cui proprietà o il cui possesso costituiscano presupposto impositivo di imposte, tasse e tributi.

Quanto al reddito prodotto dai beni immobili oggetto di sequestro e confisca non definitiva, lo stesso va determinato secondo le regole del reddito fondiario.<sup>43</sup>

Nei casi di revoca della misura di prevenzione, l'amministratore giudiziario ne dà comunicazione all'Agenzia delle Entrate e agli altri enti competenti che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi dovuti per il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti.

## Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati

---

<sup>41</sup> Lasciando non risolto il tema della prescrizione dei termini di accertamento fiscale.

<sup>42</sup> Per alcuni interpreti, ne conseguirebbe in capo all'amministratore giudiziario l'obbligo di adempiere agli ulteriori oneri fiscali, compresi quelli dichiarativi, durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva.

<sup>43</sup> Il reddito prodotto dai richiamati beni deve essere esposto in dichiarazione dei redditi al fine di consentire all'Amministrazione finanziaria la liquidazione dell'imposta dovuta in caso di revoca della misura cautelare.

*Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata* (ANBSC), dotata di personalità giuridica, sotto la vigilanza del Ministero dell'Interno, ha sede a Roma e sedi secondarie a Milano, Napoli, Palermo e Reggio Calabria. Istituita con D.L. 4 febbraio 2010 n. 4 (L. 50/2010), è disciplinata dal CA come modificato dalla L. 161/2017.

Diretta da un Prefetto che presiede il Consiglio direttivo composto da un magistrato designato dal Ministro della giustizia e uno dal PNA, oltre ad esperti designati dal Governo (<https://benisequestraticonfiscati.it/agenzia/organizzazione/>). Dispone di 42 unità (distaccate per lo più dalle forze dell'ordine), nonché di un Comitato Consultivo di indirizzo composto da esperti di nomina ministeriale, delle Regioni e dei Comuni.

La *mission* consiste nella restituzione alla collettività dei patrimoni confiscati mediante il loro reimpiego per finalità sociali e, in subordine, con la loro vendita.

Per svolgere la propria funzione:

- ❖ Acquisisce i dati relativi ai beni sequestrati e confiscati e le informazioni sullo stato dei procedimenti di sequestro e confisca;
- ❖ Verifica lo stato, la consistenza, la destinazione e utilizzo dei beni;
- ❖ Programma l'assegnazione e destinazione dei beni confiscati.

### **Competenza ANBSC sulle ipotesi particolari di confisca**

Le competenze previste dall'art. 110 CA (ausilio nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati, amministrazione dei medesimi a decorrere dalla data di conclusione dell'udienza preliminare, amministrazione e destinazione dei beni confiscati) si applicano ai p.p. aperti dal **1° gennaio 2013** per le ipotesi particolari di confisca di cui all'art. 12-sexies D.L. 306/1992 (art. 1, comma 190, L. 228/2012).<sup>44</sup>

### **Procedimenti pendenti al 1° gennaio 2013**

Continuano ad applicarsi le norme previgenti per le quali:

---

<sup>44</sup> Al termine del 1° gennaio 2013 si potrebbe anteporre quello del 15 marzo 2012, in quanto:

- Il comma 4 bis, primo e secondo periodo, dell'art. 12-sexies D.L. 306/1992, è stato aggiunto dall'art. 24, L. 13 febbraio 2001, n. 45, modificato dalla lettera b) del comma 7 dell'art. 2, L. 15 luglio 2009, n. 94 e, infine, così sostituito prima dal comma 2 dell'art. 5, D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi dal comma 190 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- Il D.L. n. 4/2010 ha istituito l'Agenzia nazionale e l'operatività di quest'ultima stata fissata a far data dall'entrata in vigore dei regolamenti attuativi della medesima Agenzia;
- I regolamenti sono stati emessi il 15 marzo 2012;
- L'art. 117, comma sesto, D. Lgs. 159/2011 dispone che *Fino alla data di entrata in vigore del regolamento ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti previsti dall'articolo 113, ai procedimenti di cui all'articolo 110, comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette disposizioni si applicano anche ai procedimenti, di cui al medesimo articolo 110, comma 2, lettere b) e c), pendenti alla stessa data.*

Dovrebbe concludersi pertanto, secondo una lettura sistematica delle norme, per l'applicabilità dell'attuale regime ai procedimenti aperti sin dal 15 marzo 2012 anziché dal 1° gennaio 2013.

I.- Gli Amministratori giudiziari esercitano la loro funzione fino alla confisca definitiva e dipendono, quanto ad autorizzazioni e direttive, dal G.I.P.;<sup>45</sup>

II.- Il passaggio di consegna dei beni confiscati presuppone la comunicazione da parte della Cancelleria del G.I.P. all’Agenzia dei seguenti atti:

a) sentenza definitiva di confisca (è preferibile trasmettere anche le sentenze pronunciate in eventuali precedenti gradi del procedimento);

b) elenco dei beni confiscati;

c) nominativo e rendiconto finale degli Amministratori Giudiziari approvato dal G.I.P.

### **Procedimenti aperti a partire dal 1° gennaio 2013**

Si applicano le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previsti dall’art. 110, c. 2, lettera c), CA, per le quali:

I.- Gli Amministratori Giudiziari esercitano la loro funzione di custodia e amministrazione dei beni sequestrati fino alla data di conclusione dell’udienza preliminare e dipendono, quanto ad autorizzazioni e direttive, dal G.I.P., il quale può chiedere l’ausilio all’Agenzia per questioni di amministrazione e custodia dei beni medesimi;

II.- Dopo la conclusione dell’udienza preliminare i beni ancora sequestrati passano sotto l’amministrazione diretta dell’Agenzia, la quale li amministra fino alla confisca definitiva sotto il controllo del G.I.P. Il passaggio di consegna dei beni sequestrati dagli Amministratori all’Agenzia avviene con le modalità indicate (comunicazione da parte della Cancelleria del G.I.P. all’Agenzia degli atti sopra citati).

### **Operatività dell’Agenzia nelle fasi di sequestro e confisca**

I compiti dell’Agenzia nella fase delle indagini sono inesistenti. A scopo informativo, esiste l’obbligo della Cancelleria del G.I.P. che ha disposto il sequestro di trasmettere all’Agenzia il decreto di sequestro e i provvedimenti di esecuzione dello stesso.

Con la confisca di primo grado si apre la fase del passaggio di consegna dei beni all’Agenzia, con una *prorogatio* che dura fino a quando l’Agenzia li prende materialmente in possesso con la nomina di un coadiutore che subentra al posto dell’Amministratore giudiziario. La differenza tra i due professionisti risiede, perciò, nel fatto che i coadiutori non rispondono degli obblighi di custodia e amministrazione, ma si limitano a eseguire le direttive dell’Agenzia, unica responsabile.

### **Relazione ANBSC sull’attività svolta nel 2022**

Alla data del 31 dicembre 2022 il numero dei beni immobili destinati (trasferiti al patrimonio degli Enti o mantenuti al patrimonio dello Stato per esigenze delle

---

<sup>45</sup> Cass. pen. Sez. I, Sent. 26-02-2013, n. 9139.

Amministrazioni centrali) risulta pari a 21.236. In gestione 22.074. Fuori gestione (revoche, revocazioni e modifiche del classamento catastale) 6.066. Il totale (49.376) deriva per l'84% da misure di prevenzione e per il 16% da sequestri penali.

Nel 2023, rispetto al totale in gestione al 30 giugno 2023 (20.910), la parte in confisca definitiva ammonta al 76% mentre quella in confisca non definitiva al 24%.

Il basso numero di beni mobili registrati in gestione all'Agenzia si spiega con la loro vendita nella fase del sequestro (n.d.r.).

Il personale dell'Agenzia è insufficiente (42 rispetto ai 200 richiesti). Alla sua formazione si provvede con corsi della Scuola Nazionale di Amministrazione, incontri con atenei, Ordine dei Commercialisti, operatori del settore, amministratori giudiziari e coadiutori, in un'ottica di condivisione e divulgazione delle migliori pratiche.

Per la gestione dei beni l'Agenzia ha avviato un sistema informativo (Coopernico) per collegare i dati sui beni alle banche dati del Ministero della Giustizia, facilitando la destinazione e riutilizzo dei beni stessi, e istituito un Osservatorio Permanente sulla raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati.

Per gli immobili confiscati l'Agenzia propone di creare una *white list* delle Associazioni del Terzo settore per semplificare il sistema dei controlli e agevolare l'assegnazione provvisoria di beni sin dal sequestro (art. 40, c. 3-ter, CA).

Esiste una concentrazione di immobili confiscati in piccoli Comuni. Questo fatto non agevola la loro destinazione ex L. 109/1996 dal momento che risultano saturate le necessità dei territori di confisca. Per questi immobili l'Agenzia propone, espletati inutilmente i tentativi di destinazione, di procedere alla loro vendita in convenzione con l'Ordine del Notariato, secondo una procedura trasparente e pubblica, salva a verifica dell'acquirente per prevenire il ritorno del bene confiscato nel circuito criminale di provenienza. A tal fine, intende creare una *vetrina* on line, analogamente a quanto fatto per i beni mobili registrati.

Per le aziende l'Agenzia dispone di una *Direzione aziende e beni aziendali sequestrati e confiscati*, con cui segue 3.112 tra imprese e società, di cui 2.139 confiscate, 137 in sequestro e le rimanenti in confisca provvisoria (di primo o secondo grado). La *Direzione* ha migliorato l'ordine contabile e cresciuto il numero dei bilanci approvati e pubblicati di società confiscate, impartendo istruzioni (Circolare aprile 2020). Nel 2022 sono stati approvati 400 bilanci di società di capitali confiscate (20% circa di quelle in gestione), da cui emergono i seguenti aggregati (fonte CCIAA):

- Valore della produzione: 390 milioni di euro;
- Utili di gestione: 22 milioni di euro;
- Numero addetti: oltre 3.200.

Oltre a gestire aziende, l'Agenzia ha offerto a quelle in sequestro un *ausilio* (indiretto) con relazioni scritte, e partecipato direttamente (art. 41-c. 1 sexies, CA) alle udienze con un proprio funzionario per decidere la prosecuzione o meno dell'attività.

Circa la vendita di aziende, appurata la presenza di quelle non operative (che costituiscono il 95% di quelle sequestrate) da liquidare e cancellare dal registro imprese (per cui occorre una semplificazione della procedura), per quelle operative sarebbe auspicabile un sostegno con Tavoli permanenti (cfr. art. 41-ter, CA) che, riunendo gli operatori economici e sociali coordinati dal Prefetto, forniscano sin dal sequestro le opportunità che il territorio presenta.

L’Agenzia si serve del supporto di professionisti esperti in materie giuridiche e contabili, selezionati da *Eutalia S.r.l.* (società in house del MEF) per pareri su bilanci delle società confiscate e per la stima del valore di aziende.

Nel 2022 sono stati adottati dalla *Direzione aziende* oltre 4.700 provvedimenti dirigenziali (a fronte dei 2.770 nel 2021 e dei 1.550 nel 2020), tra cui:

- Circolare 28 novembre 2022 *Istruzioni in merito alle modalità di amministrazione delle aziende sequestrate e confiscate* dove sono codificate le prassi operative adottate dall’Agenzia (criteri di nomina e tipologie di attività assegnate ai coadiutori ed ai rappresentanti legali delle società confiscate).

L’obiettivo attuale è quello di perfezionare una procedura di assegnazione o vendita dei beni confiscati in tempo reale, da condividere con gli Stati esteri interessati.

### **Calcolo del compenso al coadiutore nominato dall’ANBSC**

Dalla sua istituzione l’Agenzia ha ritenuto, a causa della mancata emanazione del Regolamento previsto dall’art. 8, D. Lgs 14/2010, di applicare – con correttivi *in peius* - i criteri adottati dal Tribunale di Reggio Calabria con circolare 28.11.2011.

Con delibera 6 agosto 2020 il Consiglio Direttivo dell’Agenzia ha approvato una tariffa - *sotto riserva di parere del Consiglio di Stato non ancora reso* - per il pagamento dei compensi da liquidare ai Coadiutori ex art. 38, c. 3, CA.<sup>46</sup>

Tariffa correlata con i parametri di cui al D.p.R. 177/2015, da applicarsi secondo le modalità specificate nel 2018 con le *Linee guida per il conferimento degli incarichi e la determinazione dei compensi dei coadiutori ANBSC*.

Si prevede, inoltre:

- la rideterminazione del compenso relativo agli incarichi precedentemente conferiti con riserva di conguaglio, a far data dal 25 novembre 2015 e fino a conclusione dell’incarico;

---

<sup>46</sup> <https://www.benisequestraticonfiscati.it/approvata-la-tariffa-speditiva-per-la-quantificazione-dei-compensi-da-corrispondere-ai-coadiutori-dellagenzia/>

- la liquidazione di acconti annuali, nel limite del 20% del compenso, previa presentazione dei rendiconti delle gestioni fuori bilancio e dei bilanci d'esercizio delle aziende.

Nelle more del parere del Consiglio di Stato resta applicabile la soglia massima di cui all'art. 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. L.214/2011), a cui si rinvia.

\*\*\*

## Calcolo del compenso all'amministratore giudiziario iscritto nell'Albo

### D. Lgs 4 febbraio 2010 n. 14

L'Albo previsto dall'art. 2-sexies, c. 3, L. 575/1965 (a sua volta introdotto con l'art. 2, c. 13, L. 94/2009) è istituito dal D. Lgs 14/2010 che fissa i principi per la liquidazione dei compensi, ma rinvia quanto ai parametri specifici a un successivo Decreto.

Nel frattempo entra in vigore il CA che disciplina la materia delle spese, acconti, compensi e rimborsi agli amministratori da parte del Tribunale (art. 42). Nei successivi anni l'atteso Decreto non viene emanato e la liquidazione viene ancorata ai parametri del DM 20.7.2012 n. 140 (in vigore dal 22.8.2012) *Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.*

### D.p.R. 7 ottobre 2015 n. 177

Infine, il Consiglio dei Ministri approva l'atteso Decreto (in vigore dal 25.11.2015) *Modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari iscritti nell'albo di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14.*

Nelle premesse si legge che l'attività svolta dagli amministratori giudiziari presenta *significative analogie con quella dei curatori fallimentari e che pertanto è opportuno, ai fini della liquidazione del compenso, adottare criteri omogenei a quelli previsti in materia di procedure concorsuali.*

I parametri sono analoghi a quelli previsti dal D.M. 30/2012 per i curatori fallimentari.

Per l'attività di gestione diretta di aziende non fa riferimento (come invece previsto dall'art. 19, D.M 140/2012 per gli incarichi di amministrazione e custodia di aziende) al valore dell'attivo e dei ricavi, ma al *valore del complesso aziendale*.<sup>47</sup>

### Art. 3 (Criteri per la determinazione del compenso)

1. *Salvo quanto previsto dal comma 3, i compensi degli amministratori giudiziari sono liquidati sulla base dei seguenti criteri:*

a) per i beni costituiti in azienda, quando sono oggetto di diretta gestione da parte dell'amministratore giudiziario, *i compensi devono consistere in una percentuale, calcolata sul valore del complesso aziendale, non superiore alle seguenti misure:*

- 1) *dal 12% al 14%; quando il valore non superi 16.227,08 euro;*
- 2) *dal 10% al 12% sulle somme eccedenti 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;*
- 3) *dal 8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;*

---

<sup>47</sup> L'aver equiparato le finalità gestorie dei sequestri a quelle liquidatorie delle curatele è stata materia di ricorso al TAR da parte del Consiglio Nazionale DDCC per eccesso di delega.

- 4) dal 7% all'8% sulle somme eccedenti 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;
- 5) dal 5,50% al 6,50% sulle somme eccedenti 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;
- 6) dal 4% al 5% sulle somme eccedenti 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;
- 7) dallo 0,90% all'1,80% sulle somme eccedenti 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;
- 8) dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano 2.434.061,37 euro.

b) per i beni costituiti in azienda, quando sono concessi in godimento a terzi, i compensi devono consistere in una percentuale, calcolata sul valore del complesso aziendale, non superiore alle seguenti misure:

- 1) dal 4,8% al 5,6%; quando il valore non superi 16.227,08 euro;
- 2) dal 4% al 4,80% sulle somme eccedenti 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;
- 3) dal 3,4% al 3,8% sulle somme eccedenti 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;
- 4) dal 2,8% al 3,2% sulle somme eccedenti 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;
- 5) dal 2,2% al 2,6% sulle somme eccedenti 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;
- 6) dall'1,6% al 2% sulle somme eccedenti 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;
- 7) dallo 0,3% allo 0,72% sulle somme eccedenti 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;
- 8) dallo 0,2% allo 0,36% sulle somme che superano 2.434.061,37 euro.

c) per i beni immobili, i compensi devono consistere in una percentuale, calcolata sul valore dei beni, non superiore alle seguenti misure:

- 1) dal 6% al 7% quando il valore non superi 16.227,08 euro;
- 2) dal 5% al 6% sulle somme eccedenti 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;
- 3) dal 4,25% al 4,75% sulle somme eccedenti 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;
- 4) dal 3,5% al 4% sulle somme eccedenti 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;
- 5) dal 2,75% al 3,25% sulle somme eccedenti 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;
- 6) dal 2% al 2,5% sulle somme eccedenti 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;
- 7) dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme eccedenti 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;
- 8) dallo 0,22% allo 0,45% sulle somme che superano 2.434.061,37 euro.

d) per i frutti che si ritraggono dai beni di cui alle lettere a), b) e c) e per i beni diversi da quelli di cui alle predette lettere, i compensi devono consistere in una percentuale calcolata sul valore, non superiore alle seguenti misure:

- 1) dal 3,6% al 4,2% quando il valore non superi 16.227,08 euro;
- 2) dal 3% al 3,6% sulle somme eccedenti 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;
- 3) dal 2,5% al 2,8% sulle somme eccedenti 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;
- 4) dal 2,1% al 2,4% sulle somme eccedenti 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;
- 5) dall'1,65% al 2% sulle somme eccedenti 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;
- 6) dall'1,2% all'1,5% sulle somme eccedenti 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;
- 7) dallo 0,27% allo 0,54% sulle somme eccedenti 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;
- 8) dallo 0,13% allo 0,27% sulle somme che superano 2.434.061,37 euro.

2. Per determinare il valore di cui al comma 1, si considera:

- a) l'importo realizzato, per i beni liquidati;

b) il valore stimato dal perito ovvero, in mancanza, dall'amministratore giudiziario, per i beni che non hanno costituito oggetto di liquidazione;

c) ogni altra somma ricavata.

3. *Quando l'amministratore giudiziario assiste il giudice per la verifica dei crediti è inoltre corrisposto, sull'ammontare del passivo accertato, un compenso supplementare dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro e dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra.*

4. *Nel caso di cui al comma 1, lettera a), all'amministratore giudiziario è corrisposto un ulteriore compenso del 5 per cento sugli utili netti e dello 0,50 per cento sull'ammontare dei ricavi lordi conseguiti.*

5. *Il compenso liquidato a norma del presente articolo non può essere inferiore, nel suo complesso, a 811,35 euro.*

6. *Nel caso in cui sono oggetto di sequestro patrimoni che comprendono beni rientranti in almeno due delle categorie indicate alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, si applica il criterio della prevalenza della gestione più onerosa. Il compenso per tale gestione, individuato a norma dei commi 1 e 2, è maggiorato di una percentuale non superiore al 25 per cento per ogni altra tipologia di gestione ed in relazione alla complessità della stessa.<sup>48</sup>*

7. *Nell'ipotesi di gruppo di imprese, non costituiscono attivo né passivo gli importi risultanti da finanziamenti e garanzie infragruppo o dal ribaltamento, attraverso insinuazioni, ripartizioni o compensazioni, di attivo e passivo da parte di altra società del gruppo.*

8. *All'amministratore spetta un rimborso forfettario delle spese generali in una misura compresa tra il 5 e il 10 per cento sull'importo del compenso determinato a norma del presente decreto. Sono altresì rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate, ivi inclusi i costi dei coadiutori.*

9. *Quando i beni sequestrati appartengono a più propositi, per la liquidazione del compenso a norma del presente decreto si procede in relazione a ciascuna massa attiva e passiva.<sup>49</sup>*

#### Art. 4 (Aumento o riduzione del compenso)

---

<sup>48</sup> La dottrina individua la gestione più onerosa in quella aziendale. Si può avere il caso di un immobile di proprietà di un'impresa in sequestro (bene aziendale), sequestrato anche autonomamente, con specifica trascrizione in conservatoria (immobile): si applicano in questo caso le aliquote per l'azienda e, se del caso, la maggiorazione per eventuali attività gestionali sullo stesso bene che dovessero prescindere dal vincolo aziendale (ad esempio la regolarizzazione urbanistica). Può capitare che un'azienda venga dapprima amministrata direttamente e, successivamente, concessa in godimento a terzi, per poi, infine, essere liquidata. Ipotesi che riguarda tre categorie: aziende gestite direttamente, aziende locate e frutti. Come nel caso precedente si dovrebbe applicare l'aliquota per i beni aziendali e, se del caso, la maggiorazione per le gestioni meno onerose della concessione in godimento o dei frutti.

<sup>49</sup> La giurisprudenza considera rientrante nella persona del proposto i beni sequestrati a suoi interposti.

1. *L'autorità giudiziaria può aumentare o ridurre l'ammontare del compenso liquidato a norma dell'articolo 3 in misura non superiore al 50 per cento, sulla base dei seguenti criteri:*

- a) complessità della gestione;*
- b) ricorso all'opera di coadiutori;*
- c) necessità e frequenza dei controlli esercitati;*
- d) qualità dell'opera prestata e dei risultati ottenuti;*
- e) sollecitudine con cui sono state condotte le attività di amministrazione, ivi compreso l'adempimento degli obblighi di segnalazione gravanti sugli amministratori;*
- f) numero dei beni compresi nel compendio sequestrato.*

2. *Il compenso liquidato a norma dell'articolo 3 può essere aumentato in misura non superiore al 100 per cento a fronte di amministrazioni estremamente complesse ovvero di eccezionale valore del patrimonio o dei beni costituiti in azienda sequestrati, ovvero di risultati dell'amministrazione particolarmente positivi.*

#### Art. 5 (Incarichi collegiali)

1. *Quando l'incarico è stato conferito ad un collegio di amministratori il compenso globale è determinato aumentando, in misura non superiore al 70 per cento, quello spettante al singolo amministratore a norma degli articoli 3 e 4.*

2. *In ogni caso, l'aumento o la diminuzione di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, sono applicati sul compenso spettante ad uno o più componenti del collegio, quando risulta che le circostanze previste dal predetto articolo sono a questi ultimi esclusivamente riferibili.*

#### Art. 6 (Compenso per attività su incarico della società)

1. *Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai fini della liquidazione del compenso spettante all'amministratore giudiziario per l'attività svolta a seguito di incarico conferito dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di sequestro.*

#### Relazione governativa al D.p.R. n. 177/2015

La Relazione elabora esempi di calcolo del compenso, da cui si ricava che questo spetta per ogni categoria singolarmente considerata.<sup>50</sup>

La stessa compara la nuova tariffa con quelle (tutte diverse) applicate all'epoca dai Tribunali maggiormente impegnati dalle misure di prevenzione: Reggio Calabria, Torre Annunziata, Santa Maria Capua Vetere e Milano.

Ipotesi: attivo € 100.000 (di cui: € 60.000 azienda e € 40.000 immobili); passivo € 0; redditi incassati € 0 = Compenso € 8.708.

L'importo deriva dall'applicazione della tariffa separatamente su

---

<sup>50</sup> Il concetto di *prevalenza della gestione più onerosa* quale metro di individuazione del valore su cui applicare la tariffa, va riferito alle (limitate) ipotesi in cui uno o più beni possano rientrare in più categorie (beni aziendali, immobili, mobili e frutti) e non alla categoria di maggior valore.

- valore azienda € 60.000      compenso € 6.342
- valore immobili € 40.000    compenso € 2.506

Ipotesi: attivo € 1.000.000 (di cui: 400.000 l'azienda; 300.000 immobili; 300.000 beni mobili); passivo € 0; redditi incassati € 0 = Compenso € 46.666,80

L'importo deriva dall'applicazione della tariffa separatamente su

- valore azienda € 400.000    compenso € 28.758
- valore immobili € 300.000    compenso € 11.129
- valore mobili € 300.000      compenso € 6.779

### Commento al D.p.R. 177/2015

Critiche al D.p.R. citato derivano, tra l'altro:

- Dal fatto che (come per le curatele) la durata dell'incarico non incide sulla determinazione del compenso;
- Il compenso per la gestione di piccoli patrimoni è insufficiente;
- Il compenso può essere aumentato o ridotto secondo il *numero dei beni compresi nel compendio aziendale*" (art. 4, D.p.R. n. 177/2015), senza considerare la specificità del singolo compendio e la relativa gestione, col paradosso per cui un complesso di valore importante, ma di semplice conduzione, darebbe diritto a una remunerazione maggiore rispetto a quella spettante per patrimoni più modesti ma con difficoltà gestionali;
- Manca per i casi estremi una clausola di riserva che consenta al Tribunale di fare riferimento a criteri equitativi (come previsto dal D.M. 140/12);
- Rispetto al DM 140/2012, il compenso dell'amministratore giudiziario può arrivare vicino al triplo per i grandi patrimoni, mentre diviene irrisorio quando il patrimonio è piccolo o medio (come nella maggior parte dei casi);
- Nessun compenso è previsto per alcune attività specifiche dell'amministratore giudiziario, quali la segnalazione di ulteriori beni da sequestrare e l'analisi delle attività da dissequestrare o cessare;
- Quando l'amministratore è chiamato a gestire direttamente l'azienda (art. 3) il compenso è rapportato al valore dell'azienda, valore che può azzerarsi in presenza di debiti e costi, e che lo stesso amministratore quantifica nella propria relazione desumendoli dal bilancio contabile opportunamente rettificato in aumento o diminuzione per adeguarlo al valore di mercato.

### **Trattamento delle spese, rimborsi e compensi**

Le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'amministratore giudiziario mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo ovvero sequestrate, confiscate o comunque nella disponibilità del procedimento. Altrimenti sono anticipate dall'Erario (art. 42 CA).

Nel caso di trasferimento fuori residenza, all'amministratore giudiziario spetta il trattamento previsto per i dirigenti di seconda fascia dello Stato. Analogamente per il coadiutore nominato dall'ANBSC (artt. 35, c. 9, e 38, c. 3, CA). Sul punto l'art. 3, c. 8, D.p.R. 177/15 prevede il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Le spese generali sono rimborsate forfettariamente come sopra. In accoglimento del parere reso dal Consiglio di Stato è stato chiarito che i costi dei *coadiutori dello stesso amministratore* costituiscono spese vive rimborsabili e non spese generali.

Si prevede il rimborso integrale (e non forfetario) delle spese di viaggio (anche per consentire al Tribunale di avvalersi delle professionalità estranee all'ambiente in cui opera l'impresa oggetto di sequestro di prevenzione).

Nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per il pagamento dei compensi all'amministratore giudiziario, per il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori e quelle di viaggio, sono inserite nel conto della gestione. Qualora la confisca non venga disposta o le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti al pagamento delle anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate dallo Stato, senza diritto al recupero. Se il sequestro o la confisca sono revocati, le somme suddette sono poste a carico dello Stato.

### **Acconti sul compenso**

Il tribunale, in relazione alla durata dell'amministrazione e per gli altri giustificati motivi, concede, su richiesta dell'amministratore giudiziario e sentito il giudice delegato, acconti sul compenso finale (art. 42, c. 5, CA).

Previsione coordinata con le precedenti (art. 2-octies L.575/1965, art. 13 L. 94/2009, art. 8 D. Lgs 14/2010). In ordine alla quantificazione degli acconti, la legge non pone limiti, anche se abitualmente, come per le curatele, i Tribunali li limitano al 50% del presumibile compenso finale.

\*\*\*

## Rapporto tra sequestro penale e procedure concorsuali

### Premessa

Dal 15 luglio 2022 il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) di cui al D. Lgs 14/2019, così regola la materia al Titolo VIII *Liquidazione giudiziale e misure cautelari penali*:

Art. 317. Principio di prevalenza delle misure cautelari reali e tutela dei terzi

Art. 318. Sequestro preventivo

Art. 319. Sequestro conservativo

Art. 320. Legittimazione del curatore

Art. 321. Liquidazione coatta amministrativa e misure di prevenzione

Data la recente vigenza del CCII la giurisprudenza fa, per lo più, riferimento alla precedente Legge Fallimentare.

### Rapporti con la precedente Legge Fallimentare

Se per i beni confiscati in via definitiva il problema non si pone (nel senso che essa è insensibile a pretese successiva da chiunque provengano), nel caso di sequestro devono prevalere le ragioni che lo hanno determinato su quelle della tutela degli interessi dei creditori, sia in relazione all'art. 51 LF (*Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali*) che 42 LF (*Beni del fallito*), alla luce dell'eventuale rapporto pertinenziale tra bene oggetto del sequestro e reato per cui si procede.<sup>51</sup>

In ogni caso, il curatore è legittimato a proporre istanza di riesame del provvedimento di sequestro e di revoca della misura (art. 322 c.p.p.), oltre che a proporre ricorso per cassazione avverso le relative ordinanze del Tribunale per il riesame (art. 325 c.p.p.).

#### Sequestro impeditivo (art. 321, c. 1, c.p.p.)

Il giudice può, a fronte di una dichiarazione di fallimento del soggetto a cui il bene appartiene, disporre l'applicazione, il mantenimento o la revoca del sequestro impeditivo, senza essere vincolato dagli effetti di cui all'art. 42 LF (*Beni del fallito*), salvo motivare, in considerazione della pericolosità del bene, le ragioni della prevalenza della cautela sulla tutela dei legittimi interessi dei creditori.

Nel caso di prevalenza di questi ultimi, il bene sequestrato potrà essere restituito al curatore, ferma restando la possibilità di successivo sequestro nel caso in cui ritorni la sussistenza dei presupposti.

#### Sequestro preventivo finalizzato alla confisca facoltativa (art. 321, c. 2, c.p.p.)

Per la confisca facoltativa è sufficiente l'esistenza del nesso strumentale tra il bene sequestrato e la perpetrazione del reato. In tale ipotesi, il sequestro non svolge una

---

<sup>51</sup> SSUU penali n. 29951/2004.

funzione strumentale rispetto al procedimento penale e, a differenza della confisca obbligatoria, non è finalizzato a impedire la circolazione di un bene intrinsecamente illecito. Non può escludersi, pertanto, che il fallimento possa costituire fatto sopravvenuto determinante il venir meno delle condizioni di applicabilità della misura.

La confisca facoltativa, infatti, è finalizzata a *evitare che il reo resti in possesso delle cose che sono servite a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, e che, quindi, potrebbero mantenere viva l'idea del delitto commesso e stimolare la perpetrazione di nuovi reati*, e al medesimo risultato si potrebbe giungere attraverso lo *spossamento* fallimentare, col ritorno del bene a garanzia dei creditori.

Ma per avere la certezza che la restituzione al curatore raggiunga lo stesso scopo della confisca, il giudice (penale) dovrà accertare le possibili conseguenze, tenendo presenti le modalità di svolgimento del fallimento, la qualità dei creditori ammessi e l'ammontare del passivo, al fine di evitare che l'imputato (o la società fallita interposta), possa ritornare (anche attraverso un concordato fallimentare) in possesso delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato (auspicabile una restituzione con l'imposizione di prescrizioni, come previsto dall'art. 85 disp. att. c.p.p.).

### **Confisca obbligatoria (art. 240, c. 2, c.p.)**

In questo caso, il rapporto di pertinenzialità tra il bene (intrinsecamente e oggettivamente pericoloso) e il reato è tale per cui l'illegittimità del sequestro può essere affermata solo nel caso in cui manchi *icto oculi* il presupposto della confisca, alla stregua delle risultanze processuali o in base alle norme (Cass, Sez. III, 8 luglio 1992, n. 1298). Altrimenti, il sequestro avente ad oggetto un bene confiscabile in via obbligatoria rimane insensibile alla procedura fallimentare, prevalendo l'esigenza di tutela della collettività (bene non in circolazione), rispetto alla restituzione alla curatela per la vendita (bene in circolazione) e successiva ripartizione del ricavato ai creditori.

### **Sequestro probatorio (art. 253 e segg. c.p.p.)**

Si tratta di un sequestro a tutela del processo, acquisendo cose (corpo del reato e cose pertinenti al reato) necessarie per l'accertamento dei fatti. Esso, pertanto, può legittimamente essere disposto su beni già appresi al fallimento e, se anteriore al fallimento, manterrà la propria efficacia anche in seguito alla sopravvenuta apertura della procedura concorsuale ed indipendentemente da questa.

La procedura concorsuale non può ostacolare l'accertamento dei reati, impedendo, ad esempio, che siano raccolti i mezzi di prova necessari per le indagini. Il mantenimento del sequestro dipenderà dal permanere delle esigenze probatorie e solo quando non sarà più necessario ai fini di prova, si procederà alla restituzione dei beni sequestrati.

### **Sequestro conservativo (art. 316 e segg. c.p.p.)**

Trattandosi di misura cautelare a tutela di debiti del reo, strumentale e prodromica a una esecuzione individuale nei suoi confronti, rientra, in caso di fallimento dell'obbligato,

nell'area di operatività del divieto di cui all'art. 51 L.F. (Cass. civ. 26 febbraio 1992, n. 2346; 14 aprile 1998, n. 2960).

Le conseguenze sul piano processuale sono l'inefficacia del sequestro disposto in pendenza di fallimento (anche per reati commessi prima dell'apertura della procedura concorsuale) e la caducazione di quello disposto ante fallimento, fermo restando il diritto del creditore di insinuarsi al passivo e di vedere riconosciuto dalla curatela il privilegio previsto dall'art. 316, c. 4, c.p.p. per i sequestri eseguiti ante fallimento.

### **Frode fiscale**

Si ritiene ammissibile il sequestro preventivo ai danni di una curatela, finalizzato alla confisca di denaro che costituisce profitto del reato di frode fiscale compiuto dall'amministratore di una società poi fallita, sia quando la somma si identifica in quella acquisita attraverso l'attività criminosa, sia quando sussistano indizi per i quali il denaro di provenienza illecita sia stato depositato in banca ovvero investito in titoli (per la natura fungibile del bene denaro).

Il GIP deve dimostrare il rapporto pertinenziale, quale relazione diretta, attuale e strumentale, tra il denaro sequestrato ed il reato del quale costituisce il profitto illecito (utilità creata, trasformata od acquisita proprio mediante la realizzazione della condotta criminosa).

Nella formulazione dell'art. 240, c. 1, c.p., per profitto del reato si deve intendere il vantaggio di natura economica che deriva dall'illecito, quale beneficio aggiunto di tipo patrimoniale, che non deve essere necessariamente conseguito da colui che ha posto in essere l'attività delittuosa (nel caso esaminato dalle SSUU n. 29951/2004 cit., il GIP aveva motivato il sequestro con l'esigenza di *evitare che il denaro confiscabile venga disperso od utilizzato, anche mediante l'assegnazione ai creditori del fallimento tra i quali figurano alcuni dei soggetti indagati nel presente procedimento e delle società a vario titolo coinvolte nelle indagini*).

### **Fallimento di società**

Nel caso di società, il fallimento priva la stessa di ogni potere in relazione al suo patrimonio, ma non altera la compagine sociale, i cui organi restano in funzione con le limitazioni derivanti dall'intervenuta dichiarazione di fallimento (Cass. Sez. 1 civ., n. 24326/2020). Pertanto, la società continua a esistere come soggetto giuridico, suscettibile di essere sanzionato ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001, o privato dei beni costituenti il profitto o il prezzo di un reato tributario.

### **Concordato preventivo**

Nel caso di concordato preventivo, per i sequestri successivi alla proposta non può invocarsi l'art. 168 LF (che vieta l'inizio delle azioni cautelari), posto che il divieto non sussiste per la potestà che lo Stato esercita, non a tutela del suo credito, ma per reprimere il reato (Sez. 1 civ., n. 24326/2020).

## Rapporti tra CA e nuovo CCII

### SSUU Pen. n. 40797/2023

Nel confermare il principio per il quale *L'avvio della procedura fallimentare non osta all'adozione o alla permanenza, se già disposto, del provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca relativa ai reati tributari*, afferma, tra l'altro, quanto segue.

L'art. 317 CCII *Principio di prevalenza delle misure cautelari reali e tutela dei terzi*, attua l'art. 13 L.157/2017, come segue:

- 1. Le condizioni e i criteri di prevalenza rispetto alla gestione concorsuale delle misure cautelari reali sulle cose indicate dall'art. 142 sono regolate dalle disposizioni del Libro I, titolo IV del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvo quanto previsto dagli artt. 318, 319 e 320.*
- 2. Per misure cautelari reali di cui al comma 1 si intendono i sequestri delle cose di cui è consentita la confisca disposti ai sensi dell'art. 321, comma 2, del codice di procedura penale, la cui attuazione è disciplinata dall'art. 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.*

Risulta così completata la riforma iniziata con L.161/2017 (immediatamente successiva alla L. 157/2017) che, al medesimo fine, aveva già sostituito il comma 4-bis dell'art. 12-sexies D.L. 306/1992, stabilendo che *le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2022 n. 159, si applicano anche ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi 1 e 2-ter del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.*

Per quanto concerne la tutela dei terzi, il CCII va, quindi, letto alla luce dell'art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. c.p.p., il quale, nell'attuale formulazione, prevede l'applicazione ai sequestri e confische delle disposizioni del CA anche per i rapporti con le procedure concorsuali.

### Disciplina vigente dal 15 luglio 2022

La disciplina contenuta negli artt. 63 ss. CA ha carattere generale e regola i rapporti tra sequestro preventivo a fini di confisca e dichiarazione di liquidazione giudiziale, con inequivocabile prevalenza dello strumento penale.

La tutela dei crediti può assumere rilevanza, rispetto al sequestro penale, nei ristretti limiti indicati dall'art. 52 D. Lgs. 159/2011, in base al richiamo contenuto nell'art. 68.

L'art. 52 esclude che la persona attinta dal sequestro possa giovare dei proventi delle attività illecite per liberare dai debiti il restante patrimonio personale (Corte costituzionale, sentenza n. 94/2015).

A prescindere dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, chi intende trovare soddisfazione su beni investiti da una confisca quale che sia (o da un sequestro preordinato) dovrà farlo secondo i dettami di sede e di tempo che il CA enuclea.

I rapporti tra procedura concorsuale e confisca sono ora scanditi dalle seguenti regole:

- a) qualora il sequestro funzionale alla confisca preceda la liquidazione giudiziale, i beni attinti dal vincolo penale saranno esclusi dalla massa attiva concorsuale (art. 63, comma 4);
- b) qualora sia l'apertura della liquidazione a precorrere il sequestro, i beni che ne sono oggetto saranno separati dalla massa attiva liquidabile e consegnati all'amministratore giudiziario (art. 64, comma 1);
- c) ove il patrimonio della liquidazione racchiuda solo beni già in precedenza sequestrati ai fini della successiva confisca, il tribunale dell'insolvenza, sentito il curatore e il comitato dei creditori, chiude la procedura concorsuale (art. 63, comma 6);
- d) del pari, ove sequestro o confisca intercettino, aperta la liquidazione, l'intera massa di questa, il tribunale dichiara chiusa la procedura concorsuale (art. 64, comma 7);
- e) qualora la misura penale antecedente alla liquidazione venga revocata, il curatore apprende i beni che ne sono stati oggetto, subentrando all'amministratore giudiziario nei rapporti processuali, sicché il tribunale riapre la procedura concorsuale, ancorché siano trascorsi cinque anni dalla chiusura (art. 63, comma 7);
- f) allo stesso modo, se la misura penale posteriore alla liquidazione dovesse essere revocata prima della chiusura di quest'ultima, i beni vincolati sono ex novo inglobati nella massa attiva del concorso e l'amministratore giudiziario li consegna al curatore (art. 64, comma 10).

### **Unico limite alla confiscabilità**

L'appartenenza del bene a persona estranea al reato.

\*\*\*

## **Osservazioni conclusive sui proventi derivanti da attività illecite**

Il legislatore italiano ha il merito, riconosciuto dai più, di avere affrontato la lotta al crimine organizzato sul piano economico rendendo possibile la confisca di qualsiasi beneficio acquisito mediante attività illecite.

Numerosi istituti da tempo esistenti nel nostro ordinamento e oggi confluiti nel CA, vengono riproposti in ambito europeo, nella consapevolezza dell'esistenza di una minaccia di natura economico - finanziaria fuori controllo, in grado di destabilizzare il libero mercato e lo stesso ordine democratico.

In questo contesto, il contributo degli Amministratori Giudiziari al perfezionamento del sistema di collaborazione integrata tra le varie figure coinvolte nella lotta al crimine, potrà risultare utile nei diversi momenti della pianificazione, individuazione, valutazione, gestione e liquidazione dei beni interessati dall'attività illecita.

\*\*\*